DCCCLXI SEDUTA

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 1952

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Autorizzazioni a procedere in giudizio (Trasmissione di domande) . . . . . *Pag.* 35519

Cassa sovvenzioni antincendi (Trasmissione del bilancio) 35519

Commemorazione del senatore Carlo Sforza:

PRESIDENTE 35502, 35507
MACRELLI 35503
CINGOLANI 35504
SANNA RANDACCIO 35504
CARRARA 35505
LUSSU 35505
MARTINI 35505
NEGARVILLE 35506
D'ARAGONA 35506
GASPAROTTO 35506
DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro degli affari esteri e* ad interim *dell'Africa italiana* 35507

Congedi 35502

Corte dei conti (Trasmissione di documenti) . 35519

Dimissioni (Ritiro) 35519

Disegni e proposte di legge:

(Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti e di Commissione speciale) 35512
(Deferimento all'esame di Commissioni permanenti) 35516
(Trasmissione) 35508

Disegni di legge:

(Presentazione) 35520, 35538
(Ritiro) 35511

Disegno di legge: « Norme sul *referendum* e sulla iniziativa legislativa del popolo » (1608-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (Rinvio della discussione):

TUPINI . . . . . *Pag.* 35520
TERRACINI 35522
BOSCO 35532
RIZZO Domenico 35539
LUSSU 35543
SANNA RANDACCIO 35544

Gruppi parlamentari e Commissioni permanenti (Variazione nella composizione) 35519

Interpellanza (Annunzio) 35547

Interrogazioni (Annunzio) 35547

Modificazioni nella composizione del Governo 35507

Nomina di senatori a vita 35507

Proposte di legge (Presentazione) 35511

Registrazioni con riserva 35520

Relazioni (Presentazione) 35518

La seduta è aperta alle ore 16.

BISORI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 21 luglio 1952, che è approvato.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Abbiate per giorni 60, Boggiano Pico per giorni 2, Bosco Lucarelli per giorni 15, Braitenberg per giorni 2, Caron per giorni 2, Falck per giorni 4, Farioli per giorni 4, Fusco per giorni 15, Gortani per giorni 10, Jannuzzi per giorni 1, Minoja per giorni 15, Raffeiner per giorni 2 e Santero per giorni 3.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Commemorazione del senatore Carlo Sforza.

PRESIDENTE (*Si leva in piedi e con lui si levano l'Assemblea ed i membri del Governo*). Onorevoli Senatori, un grave lutto ha colpito la nostra Assemblea durante il periodo di sospensione dei lavori parlamentari: la scomparsa di Carlo Sforza, spentosi la sera del 4 settembre in Roma, dopo lunga infermità contro la quale egli aveva lottato fino all'ultimo con indomita energia.

A noi spetta il triste ed affettuoso compito di rievocarne la memoria, ma non ci sfugge la difficoltà di illustrare in ogni aspetto, in una sintesi esauriente, la sua complessa personalità, pur lasciando agli storici di domani la responsabilità di formulare sull'uomo politico e sul diplomatico un più sicuro e definitivo giudizio quando, placatosi il tumulto delle passioni che sconvolgono questa nostra epoca, sarà possibile dare una serena valutazione di coloro che vi ebbero un ruolo importante.

La vita di Sforza ci è nota: nato a Lucca il 23 settembre 1872, si laurea in giurisprudenza a Pisa nel 1895; nel 1896 entra nella carriera diplomatica seguendo una vocazione che il tempo rivelerà non fallace, chè Sforza rimane pur sempre e prima di tutto un diplomatico. Nè a lui mancarono grandi maestri, ultimi eredi della gloriosa tradizione del Risorgimento, come il Visconti Venosta, che Sforza, in qualità di Segretario generale della Delegazione italiana, seguì alla Conferenza di Algesiras, e il Di San Giuliano, di cui fu Capo di gabinetto nel 1910.

Dal 1911 al 1915 fu Ministro plenipotenziario in Cina; rappresentò poi, fra il 1915 e il 1918, durante la guerra mondiale, il Governo italiano presso la Serbia ed ebbe modo di spingere più addentro lo sguardo nel groviglio balcanico e nel delicatissimo problema dei rapporti fra l'Italia e la futura Jugoslavia.

A guerra finita fu Alto Commissario per l'Italia in Turchia e diede prova di equilibrio, avviando intese cordiali fra l'Italia e la nuova Nazione turca che si veniva formando.

Nominato Sottosegretario agli affari esteri nel 1919 nel primo gabinetto Nitti e confermato nel successivo, dopo essere divenuto senatore del Regno, Carlo Sforza si trovò poi di fronte al grave problema della difesa orientale, che, attraverso le note vicende, trovò finalmente la sua soluzione nel 1920, quando egli, divenuto Ministro degli esteri nel gabinetto Giolitti, potè affrontare la travagliata controversia italo-jugoslava.

Nel 1922, col Ministero Bonomi, va come ambasciatore a Parigi, dove resta fino all'avvento del fascismo, contro il quale prende subito posizione, dimettendosi con il ben noto dispaccio a Mussolini. Con quel dispaccio si apriva una nuova fase dolorosa nella vita e nell'opera di Carlo Sforza, che nel 1926 prendeva la dura via del quasi ventennale esilio. In Francia, in Belgio, in Inghilterra, negli Stati Uniti, si prodigò in una infaticabile attività di giornalista e di scrittore, e all'estero lo colse la guerra, da cui tentò di tener lontana l'Italia con una accorata lettera al sovrano. Fu oratore ascoltato in enti culturali e in congressi di oltr'Alpe e di oltre Oceano; nel 1938 parlò alla Camera dei Comuni; nel 1942-1943 insegnò in Università americane.

L'ultima parte della sua vita è storia di ieri che noi tutti abbiamo vissuto e sofferto. Tornato in Patria nell'ottobre 1943, fece parte, nel giugno 1944, come Ministro senza portafoglio, del Gabinetto di coalizione nazionale; liberata Roma, figura, fino al giugno 1945, sempre come Ministro senza portafoglio, nei due Ministeri Bonomi.

Fu poi nominato Presidente della Consulta ed eletto deputato alla Costituente nel 1946 per il Partito repubblicano. Nel 1947 divenne Ministro degli esteri, carica che tenne fino al 1951. E fu proprio al tramonto della sua lunga vita operosa, quando gli sarebbe spettato un giusto riposo, che Sforza si trovò ancora ad

affrontare problemi diplomatici di tremenda importanza e responsabilità. Nel 1947 si sobbarcò all'amaro compito di sollecitare alla Costituente l'approvazione del Trattato di pace, un passo di cui egli avvertiva la dolorosa inevitabilità, convinto — e lo disse — che del Trattato fin dal momento della ratifica si sarebbe iniziata l'opera di revisione.

Ma ormai l'Uomo aveva compiuto il suo ciclo e fu proprio questa Assemblea, di cui Sforza faceva parte dal 1948 come Senatore di diritto, che vide la sua ultima partecipazione alla vita pubblica.

In una rievocazione, per quanto sommaria, dell'Estinto, non si può trascurare un altro aspetto della sua personalità: lo scrittore. È veramente sorprendente constatare come un uomo, assorbito da tanti impegni e da tante responsabilità, abbia potuto trovare il tempo per una così copiosa e ininterrotta attività pubblicistica e letteraria. Sono oltre una ventina le opere uscite in cinque lustri dalla sua penna, non solo nella lingua nativa ma anche in francese e in inglese.

Merita un cenno particolare il suo libro: « L'Italia dal 1914 al 1944 quale io la vidi », panorama politico dell'ultimo trentennio, opera che non vuole e non può essere ancora storia, ma potrà divenire una fonte preziosa per lo storico di domani.

Onorevoli Senatori, per ben mezzo secolo, può dirsi, in un mondo sconvolto e senza pace, Carlo Sforza fu tra i protagonisti degli avvenimenti internazionali. Egli non può non essere ricordato dal punto di vista politico, sociale e culturale: avversario fermo di ogni nazionalismo esagerato, combattente tenace contro ogni forma totalitaria, e servitore del suo Paese col proposito di identificare la democrazia con la pace.

Purtroppo, è triste destino di ministri e parlamentari di essere giudicati nella loro opera assai tardi, dopo la loro scomparsa, ma se è vero, come scrisse Montesquieu, che la buona fede è l'anima di un buon ministro, questo riconoscimento non può essere negato a Carlo Sforza.

Il Senato ne rimpiange la perdita ed alla memoria di Lui rivolge un commosso e reverente pensiero.

Ha chiesto di parlare il senatore Macrelli. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Nel breve giro di pochi mesi, è la seconda volta che mi alzo da questi banchi per ricordare la figura di un senatore del Gruppo repubblicano. Il 19 febbraio io parlai di Cipriano Facchinetti: oggi la mia voce si leva per portare il saluto, non soltanto dei senatori repubblicani, ma di tutti i repubblicani d'Italia, alla memoria di Carlo Sforza.

Con Carlo Sforza è scomparsa una delle figure più espressive di questo tormentato periodo della storia italiana, esempio di onestà, di lealtà, di dirittura di carattere. Fedele alla sua fede, si potrebbe ripetere con Mazzini. Ed infatti alle idealità del grande apostolo egli volle e seppe ispirare la sua vita. Vita di lotte, di sofferenze, di sacrifici. Quando sulla nostra povera Patria si abbattè l'onda della violenza e sembrò che ogni valore morale fosse soffocato, egli assunse piena ed intiera la sua responsabilità. Resteranno per sempre ricordate le parole con le quali a Parigi, dove degnamente e dignitosamente rappresentava l'Italia, egli rifiutò di servire gli avventurieri della nuova vita italiana: « La politica estera non si fa nè coi sentimenti nè coi risentimenti ». E se ne andò. Cominciava a battere le vie dell'esilio. Ritornò quando, dopo la tragedia della guerra militare e quella più tremenda e sanguinosa della guerra civile, « l'itala gente dalle molte vite » fece balenare la speranza della ripresa e della rinnovazione. Nulla dirò della sua opera lontana e recente per la quale egli appartiene ormai alla storia non solo d'Italia, ma del mondo civile. Nei giorni tempestosi ed amari delle battaglie come nei giorni trascorsi sul letto del dolore un sorriso deve avere illuminato la sua anima generosa e il suo nobile volto. Egli vedeva ormai l'Italia e le altre nazioni, soprattutto dell'Europa, fino a ieri divise e nemiche, incamminarsi per la via da lui indicata. « Amo la Patria perchè amo tutte le Patrie », era ancora una volta il pensiero di Mazzini che Carlo Sforza cercava di tradurre nella realtà della vita. Se le Nazioni sono in moto per meglio comprendersi e intendersi, se i popoli sentono la necessità di superare i limiti e le barriere in un palpito supremo di fratellanza umana è merito di quanti hanno creduto sempre, senza mai disperare, e credono ancora ai grandi princìpi di giustizia e di libertà; primo fra tutti Carlo Sforza. Questa è la grande

eredità che ci ha lasciato. Cerchiamo di esserne degni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Cingolani. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Onorevoli colleghi, a nome del Gruppo al quale ho l'onore di appartenere e specialmente a nome dei miei colleghi democratici cristiani che fanno parte del Consiglio d'Europa e dell'Assemblea Comune della Comunità del carbone e dell'acciaio mi unisco al tributo di onore e di rimpianto che il Senato rende alla memoria e alla personalità di Carlo Sforza. Egli seppe contemperare in sè l'amore all'Italia e il tenace attaccamento all'ideale federalista europeo. La sua lunga esperienza diplomatica lo aveva reso consapevole di una fondamentale unità e insopprimibile vitalità di una Europa, la cui luce egli aveva trovato umanamente integratrice delle vetuste civiltà asiatiche e delle nuove forme di civiltà americana. Questo italiano di Lucchesia, tenace come tutta la gente, umile o grande, uscita dalla sua terra, questo italiano e toscano che pareva avesse temprato il suo spirito pronto e talvolta mordace alle tradizioni del popolo libero dei liberi Comuni, aveva saputo imporsi uno stile di correttezza professionale che imponeva interessamento e rispetto. Il valore che egli dava alle frontiere, non come abissi di separazione, ma come ponti di congiunzione lo si vide al tempo della stipulazione del Trattato di Rapallo, che doveva essere un Trattato-base per una civile convivenza intorno all'Adriatico di italiani e di slavi. Ma lo si vide ancor più quando con la esperienza tragica che l'aveva profondamente ferito nelle carni e nell'animo, delle furiose dittature nazionaliste seminanti il cammino della loro ascesa di rovine e di sangue, egli, risolutamente assertore di libertà e di liberi ordinamenti democratici nell'Italia sulla via del suo secondo Risorgimento, i suoi sentimenti e i suoi propositi portò nella vita europea. A Bruxelles, a Parigi, a Strasburgo egli fu l'europeo più in vista, più comprensivo e, quando occorreva, come l'anno scorso a Strasburgo, il più risoluto ad affermare che la assenza di poteri ben definiti della Assemblea consultiva poteva e doveva non essere che la preparazione ad una rappresentativa autorità europea deliberante per la nuova vita associata, per la difesa della nuova vita associata, per lo sviluppo su di una efficiente organizzazione unitaria delle genti dell'Europa libera e civile.

Membro d'onore del Movimento federale europeo, egli certo vide le mète ormai ben delineate di una Europa federale, che inizia la sua vita nell'Assemblea comune della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, vera e propria precostituente dell'Europa di domani. A Strasburgo voci dolenti di ogni parte d'Europa si sono levate a rimpiangere la scomparsa di questo combattente della libertà, di questo assertore dell'alta funzione di pace di una Europa che, superati gli egoismi nazionali, vuol ritrovare una sua antica coscienza, talvolta ottenebrata, mai spenta, di una partecipazione allo sviluppo di una superiore civiltà nella quale tutti gli uomini possano sentirsi fratelli. Egli ha creduto, come noi crediamo, in una Europa antica ma non vecchia, non sopraffattrice ma coordinatrice, aperta a tutte le correnti del pensiero, a tutte le esperienze della vita economica e a forme sempre più alte di vita sociale. È una Europa, contemporanea di tutte le età, piena di comprensione per tutte le civiltà delle altre parti del mondo, che inchina la sua bandiera di speranza e di certezza innanzi a questo italiano che ne fu degno vessillifero.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Sanna Randaccio. Ne ha facoltà.

SANNA RANDACCIO. Onorevoli colleghi, il nostro elogio funebre di Carlo Sforza sarà sobrio, di quella sobrietà che, d'altronde, era il suo stile che talvolta appariva rudezza e forse invece era timidezza. Noi, per quattro anni, non abbiamo risparmiato a Carlo Sforza critiche per dissensi sul metodo della politica estera, una critica onesta, però, obiettiva e garbata, che egli gradì. Egli era un signore di razza, pronto a giocar di fioretto, ma che reagiva e reagiva fortemente contro la grossolanità dell'offesa.

Quando discutemmo qui, onorevoli colleghi, il problema di Trieste, noi riconoscemmo, come ha detto l'onorevole Cingolani, che per ironia della sorte oggi quel Trattato di Rapallo che allora fu ragione di critica, che allora fu motivo per qualificare l'onorevole Sforza traditore degli interessi della Patria, oggi

è un sogno, un sogno a cui forse aneliamo invano: e lo dicemmo apertamente e chiaramente, pur contrastando con lui su talune sue vedute per la soluzione del problema di Trieste.

Onorevoli colleghi, io credo che di Carlo Sforza, anche a dimenticare quella pietà, che sull'orlo della tomba fa indulgere nel giudizio, anche a volerlo giudicare obiettivamente, si può dire che ha servito la Patria e questo, onorevoli colleghi, per chiunque di noi, di ogni parte politica, è il sommo elogio che per noi ed i nostri figli ci augureremmo di vedere inciso sulla nostra pietra tombale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Carrara. Ne ha facoltà.

CARRARA. Desidero pronunciare brevi parole di saluto alla memoria del senatore Carlo Sforza, per due ordini di motivi: perchè, come Presidente della Commissione degli Affari esteri del Senato, ritengo doveroso ricordare chi ha compiuto opera lunga e devota nella trattazione degli affari esteri del nostro Paese, e perchè personalmente ero legato a lui da vincoli di sincera amicizia.

Nella lunga vita di Carlo Sforza vi è un momento sulla valutazione del quale non possono sorgere dissensi: è il momento nel quale, con decisione e con coraggio, seppe e volle separare le sue responsabilità da quelle di uomini e di sistemi che non si conciliavano con i suoi princìpi di democrazia e di libertà. E sapeva, facendo ciò, di affrontare rischi e disagi materiali e morali, primo fra i quali la lunga lontananza dalla sua Patria e dalla sua casa.

La sua opera di Ministro degli esteri ha trovato molti estimatori. Non tutti, è vero, sono d'accordo nel valutarla: è in realtà troppo presto per esprimere un giudizio su una attività complessa e lunga, quale è stata quella svolta da Carlo Sforza nella direzione della nostra politica estera. La storia, nella sua valutazione oggettiva, scevra di preoccupazioni politiche immediate, dirà a suo tempo la sua parola serena sulle lunghe fatiche di Carlo Sforza. Certo è che la lunga vita di azione di Carlo Sforza manifesta caratteri decisi ed inconfondibili che fissano decisamente i tratti della sua complessa figura politica, questi caratteri sui quali sono apparsi larghi consensi nelle dichiarazioni di personalità politiche italiane ed estere e nella stampa di vari Paesi, e in specie la tenace e coraggiosa opposizione ai sistemi dittatoriali, la rara esperienza negli affari diplomatici e di politica estera maturati in 50 anni di azione diplomatica e politica, il deciso e fedele orientamento in favore dell'Unione europea.

Con animo commosso saluto la memoria di Carlo Sforza. Invoco al suo spirito, così tormentato nella lunga vita, la luce perpetua dischiusa dalla sua morte cristiana.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Lussu. Ne ha facoltà.

LUSSU. Onorevoli colleghi, a nome del Gruppo del partito socialista italiano e, mi sia permesso, anche mio personale per 20 anni di vita e di lotte comuni, porto un reverente saluto all'illustre collega scomparso. Non ricorderò in questo momento gli ultimi anni della sua azione politica e della sua vita, che ci hanno diviso, ma ricorderò la parte che io credo culminante e più degna della sua vita: la lotta combattuta in esilio per la libertà e l'indipendenza del suo Paese contro l'avventura e la follia. E ricorderò che egli, vissuto nella sua brillante carriera diplomatica lungamente nelle corti europee a contatto con tutti i monarchi, imparentato con la famiglia reale del Belgio, in quel momento decisivo per la vita del nostro Paese, volle coscientemente prendere posizione a fianco del popolo per la sua libertà; e, ispirandosi e riallacciandosi alle tradizioni popolari e rivoluzionarie del Risorgimento, ai fratelli Bandiera, a Mazzini, a Pisacane, a Garibaldi, egli combattè lungamente per poter creare una legione italiana garibaldina che potesse combattere e spargere il suo sangue per la Patria. È questa, io credo, la pagina più grande della sua vita. È per questa pagina, che egli ha scritto in povertà, con dignità ed onore, che il partito socialista italiano s'inchina reverente alla sua memoria.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Martini. Ne ha facoltà.

MARTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, alle unanimi attestazioni di vivo rimpianto suscitate nel Paese e all'estero, ed espresse da ogni settore di questa Assemblea, ritengo doveroso per me, lucchese e senatore del Collegio di Lucca, portare qui l'eco del rammarico suscitato nella mia terra dalla morte dell'illustre Senatore scomparso quando an-

cora la Patria tanto abbisognava e attendeva dalla sua mente illuminata e chiaroveggente. Carlo Sforza era nato nella mia città dal conte Giovanni Sforza di Montignoso, storico, letterato e bibliografo di chiara fama e allora, benemerito direttore del nostro Archivio di Stato, e dalla signora Elisabetta Pierantoni, lucchese, il 23 settembre 1872. A Lucca, dove abitò fino ai suoi studi universitari, conservava ancora, nella discendenza materna, dei congiunti ed era lieto tornare, quando le sue alte occupazioni, molto raramente, purtroppo, glielo consentivano, a tuffar la memoria nei ricordi della sua giovinezza.

Sarò quindi assai grato al Senato se alle condoglianze che saranno espresse alla Vedova, alla famiglia, al suo Montignoso dove, all'ombra di una croce, dorme il suo sonno eterno, vorrà associare la città che è fiera di avergli dato i natali e di averlo ospitato negli anni suoi più belli.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Negarville. Ne ha facoltà.

NEGARVILLE. Il Gruppo comunista ha dato a me l'incarico di esprimere il nostro cordoglio per la scomparsa del senatore Sforza. Le vicende politiche hanno portato noi di questa parte, in questi ultimi anni, a polemiche vivaci, a scontri appassionati che investivano un orientamento politico che il conte Sforza ha, in larga misura, impersonato. Il tempo non ci ha ancora sufficientemente allontanato da tali vicende per permettere un giudizio storico sereno ed obiettivo. Tuttavia, anche nella passione della lotta, nell'asprezza, a volte, dei contrasti, noi non abbiamo mai dimenticato quello che ci pareva e ci pare ancor oggi il tratto più saliente della personalità di Carlo Sforza: l'uomo antifascista. Lunga è stata la vita del conte Sforza, brillante la sua carriera di diplomatico, di scrittore e di politico. Ma se si vuole di questa vita, di questa carriera cogliere quello che è stato il tratto saliente, il momento predominante, bisogna ricercarlo nella sua figura di combattente dell'antifascismo, dal coraggioso rifiuto del 1922, all'azione incessante di esule che affermava la esistenza di un Paese reale in contrasto, sordo ma tenace, con il Paese legale; dall'uomo che, nel 1944, pone con energia, a Napoli, la esigenza di una soluzione costituzionale che faccia giustizia della monarchia corresponsabile, assieme al fascismo, dei disastri della Patria, all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo che fa valere la profonda esigenza di un rinnovamento civile e morale d'Italia fondato sugli ideali dell'antifascismo. In tutte queste tappe, che costituiscono i momenti salienti della vita di Sforza, noi ritroviamo la coerenza dell'uomo che ci fu vicino, e a cui fummo vicini. Nè valgono, in questo momento di cordoglio, a farci dimenticare questi sentimenti e questo giudizio, i contrasti successivi, gli scontri vivaci in cui la passione sua e nostra erano e restano espressione di sincerità, di buona fede e di onestà politica.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore D'Aragona. Ne ha facoltà.

D'ARAGONA. Brevissime parole per associarmi, a nome del Gruppo socialista democratico, alla commemorazione del nostro illustre collega che ci ha abbandonato, Carlo Sforza. Noi ricordiamo l'opera di Carlo Sforza prima del fascismo quando, Sottosegretario di Stato e poi Ministro, difese sempre con energia e con coraggio gli interessi della nostra Patria, anche contro le illusioni nazionalistiche e di chi lo accusava di tradimento e di rinuncia. Lo abbiamo ammirato durante tutto il periodo fascista per la sua azione coraggiosa, continua e profonda contro il regime totalitario dell'oscurantismo e della negazione di ogni liberta. Lo abbiamo ammirato, poi, quando il nostro Paese, risorto a nuova vita. ha trovato in lui l'uomo che lo ha degnamente rappresentato in tutti i consessi europei ed internazionali, difendendo sempre con ingegno, con solerzia gli interessi del nostro Paese.

Di fronte a questo uomo, che tanto ha dato, ci inchiniamo reverenti, piegando la nostra fronte sulla sua tomba e ci auguriamo che il nostro Paese possa contare sempre su uomini che sappiano seguire l'esempio di Carlo Sforza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Gasparotto. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO. Una parola a nome degli amici indipendenti, in onore dell'uomo che ha servito lungamente e nobilmente il nostro Paese. Nella sua travagliata vicenda, culmina il suo nome, a fianco a quello di Ivanoe Bonomi, in un momento storico che non possiamo dimenticare: in occasione del Trattato di Ra-

pallo, che ha costituito il primo esempio di un patto concluso liberamente e direttamente tra popoli senza attendere impulsi e subire influenze straniere.

Chi visse il travagliato dopoguerra del 1918, non può non ricordare le amare parole e gli inverecondi giudizi scagliati contro Carlo Sforza, presentato in quel momento come traditore delle patrie speranze. Oggi, ad equa distanza di tempo, gli avvenimenti europei gli hanno dato ragione. Egli non era un illuso; era un veggente. Perciò, dinanzi all'uomo che seppe vedere diritto e lontano, noi ci inchiniamo reverenti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri. Ne ha facoltà.

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro degli affari esteri e* ad interim *dell'Africa italiana.* Onorevoli senatori, in parecchi consessi internazionali ebbi in questi ultimi tempi l'onore di partecipare, a nome del Governo italiano, a solenni commemorazioni del conte Sforza. Ora qui, su questo banco, sento più viva la sua perdita, perchè fu qui, accanto a me, che egli si sentì colpito più gravemente dal male, e da qui egli intervenne l'ultima volta in un pubblico dibattito.

È giusto dunque che qui, quasi, se permettete, a chiusa di un primo ciclo commemorativo, il Ministro degli affari esteri rilevi con orgoglio la grande, commossa eco che la dipartita di Carlo Sforza ha avuto in mezzo a tutte le Nazioni libere e l'unanime riconoscimento del carattere universale dell'opera di questo illustre servitore del nostro Paese.

PRESIDENTE. Mi renderò interprete, presso la famiglia e la città natìa dell'Estinto, dei sentimenti di cordoglio espressi dal Senato.

Nomina di senatori a vita.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso, con lettera in data 17 corrente, i decreti con i quali il Presidente della Repubblica, avalendosi della facoltà di cui all'articolo 59, comma secondo, della Costituzione, ha nominato a vita Senatori della Repubblica i signori Luigi Sturzo e Umberto Zanotti Bianco. (*Applausi*).

Prego il Senatore Segretario di dar lettura dei decreti di nomina.

BISORI, *Segretario*:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 59 della Costituzione;

NOMINA

LUIGI STURZO

a vita Senatore della Repubblica per avere illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo scientifico sociale.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 59 della Costituzione;

NOMINA

UMBERTO ZANOTTI BIANCO

a vita Senatore della Repubblica per avere illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo scientifico sociale.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI.

Modificazioni nella composizione del Governo.

PRESIDENTE. Informo che la Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato che il Presidente della Repubblica, con decreto in data 7 settembre 1952, ha incaricato l'onorevole avvocato Attilio Piccioni, deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio, vice Presidente del Consiglio dei ministri, di esercitare, nell'assenza dell'onorevole dottor Alcide De Gasperi, le funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri

e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e *ad interim* per l'Africa italiana.

Informo altresì che la stessa Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato che il Presidente della Repubblica, con decreto del 29 luglio 1952, ha accettato le dimissioni rassegnate dall'onorevole professore Rinaldo Del Bo dalla carica di Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale e con altro decreto dello stesso giorno, su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei ministri, ha nominato a tale carica l'onorevole avvocato Giovanni Bersani, deputato al Parlamento.

Trasmissione di disegni e di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni e proposte di legge:

«Misura del contributo da corrispondersi dalle farmacie non rurali, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265» (2241-B). (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*);

Completamento delle ferrovie Motta-Schettino-Regalbuto e Alcamo diramazione-Trapani» (2433-B). (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*);

«Modificazioni alla tabella delle malattie professionali allegata al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765» (2526);

«Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1222, concernente l'assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private» (2527);

«Ratifica del decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 349, concernente revisione dei ruoli organici dei personali dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e nuova ripartizione territoriale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione» (2528);

«Ratifica del decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1304, concernente trattamento di malattia dei lavoratori del commercio, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati» (2529);

«Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, concernente istituzione dell'ente assistenziale Opera nazionale per i pensionati d'Italia» (2530);

«Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 1030, concernente liquidazione della gestione delle opere pubbliche in Albania» (2531);

«Delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle Provincie, ai Comuni e ad altri enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo» (2533);

«Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra» (2534);

«Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente» (2535);

«Ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, concernente il collocamento in ausiliaria e la dispensa dal servizio, a domanda o d'autorità, degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica» (2536);

«Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 642, concernente i canoni di concessione per impianti radioelettrici ad usi civili» (2537);

«Ratifica del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 94, concernente concessione ai partigiani combattenti di promozioni ed avanzamenti per merito di guerra e di trasferimenti per merito di guerra nella categoria degli ufficiali in servizio permanente effettivo e dei sottufficiali in carriera continuativa» (2538);

«Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, concernente la ricostituzione degli ordini e collegi delle professioni sanitarie e la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse» (2539);

«Provvedimenti per la zona industriale apuana» (2542), d'iniziativa dei deputati Togni ed altri;

«Disposizioni integrative dell'articolo 36 della legge 25 giugno 1949, n. 409, per agevo-

lare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici » (2543), d'iniziativa dei deputati De Cocci ed altri;

« Interpretazione dell'articolo 5, comma primo, della legge 27 maggio 1949, n. 260, contenente disposizioni in materia di ricorrenze festive » (2544), d'iniziativa dei deputati Repossi e Fassina;

« Autorizzazione della spesa di lire 300 milioni per il completamento di lavori demaniali, impianti vari ed approvvigionamento di materiali di arredamento per l'aeroporto civile di Ciampino » (2545);

« Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero dei trasporti, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente » (2546);

« Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente » (2547);

« Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero dell'industria e commercio, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente » (2548);

«Ratifica del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 439, concernente impugnabilità, con ricorso per cassazione, delle sentenze pronunciate dai Tribunali militari straordinari, istituiti con decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 » (2549);

« Ratifica del decreto legislativo 17 settembre 1946, n. 331, concernente norme riguardanti la composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori » (2550);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 27 settembre 1947, n. 1098, concernente aumento della tassa di partecipazione a concorsi a posti di sanitari per i servizi dei Comuni e Provincie » (2551);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 agosto 1947, n. 820, concernente norme per un concorso nazionale per il conferimento di farmacie, riservato ai connazionali già titolari di farmacie nelle zone di confine occupate o fuori del territorio metropolitano o in territori esteri, nonchè ai titolari di farmacie distrutte per eventi bellici » (2552);

« Ratifica del decreto legislativo 27 gennaio 1947, n. 130, concernente modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle iniziative industriali e istituzione di una Commissone centrale dell'industria » (2553);

« Ratifica di decreti legislativi concernenti la Presidenza del Consiglio, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente » (2554);

« Modificazioni alle norme dell'ordinamento dello stato civile relativo ai figli illegittimi » (2560), d'iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia, Bianchi Bianca ed altri.

Comunico altresì che, durante la sospensione dei lavori parlamentari, sono pervenuti alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

« Concessione del contributo straordinario dello Stato di 120 milioni per la celebrazione del martirio di Belfiore » (2582);

« Concessione di una indennità di profilassi antitubercolare a favore del personale addetto ad istituzioni antitubercolari dipendenti dallo Stato o da enti pubblici » (2587);

dal Ministro degli affari esteri:

« Autorizzazione alla spesa di lire 60 milioni per la partecipazione dell'Italia al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite per l'anno 1952 » (2565);

dal Ministro di grazia e giustizia:

« Determinazione dei contributi statali alle spese di taluni Comuni per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari istituiti posteriormente all'entrata in vigore della legge 24 aprile 1941, n. 392 » (2562);

« Disposizioni transitorie sull'avanzamento per anzianità e merito delle guardie scelte del Corpo degli agenti di custodia a vicebrigadiere » (2574);

« Tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, ai Consigli notarili e agli Archivi notarili » (2583);

dal Ministro del tesoro:

« Modificazioni alla legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie » (2541);

« Elevazione dell'onere a carico del Governo italiano, fissato dalla legge 22 dicembre 1950, n. 1233, relativa all'approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo al reciproco regolamento delle forniture rimaste in sospeso a causa della guerra e scambio di note, conclusi a Roma fra l'Italia e la Norvegia il 12 giugno 1948 » (2558);

« Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 13 giugno 1952, n. 706, e 28 giugno 1952, n. 894, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1951-52 » (2561);

« Trattamento economico del personale incaricato di prendere parte a Commissioni o Conferenze internazionali che si riuniscono nel territorio della Repubblica » (2567);

« Proroga al 30 giugno 1954 della facoltà prevista dalla legge 18 gennaio 1951, n. 36, di provvedere al pagamento dei compensi per lavoro straordinario al personale degli uffici periferici a mezzo di ordini di accreditamento » (2579);

« Conti consuntivi dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio finanziario 1944-45 » (2580);

« Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569, sull'ordinamento delle Banche popolari » (2588);

dal Ministro delle finanze:

« Cessione gratuita alla Regione siciliana del materiale di pertinenza dello Stato, già destinato all'erigendo " Monumento al soldato in Africa " » (2532);

« Vendita a trattativa privata all'Amministrazione provinciale di La Spezia dell'immobile appartenente al patrimonio dello Stato, denominato " ex frigorifero militare ", sito in detta città » (2568);

« Vendita a trattativa privata alla provincia di Cosenza dei Frati Minori Cappuccini dell'immobile appartenente al patrimonio dello Stato, denominato " ex Caserma Vittorio Emanuele " e sito in Cosenza » (2569);

dal Ministro della difesa:

« Modificazioni agli articoli 5 e 9 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, relativa alla istituzione del Consiglio superiore delle Forze Armate » (2563);

« Indennità di volo al personale militare e civile dell'Esercito e della Marina comandato a compiere voli di servizio » (2564);

« Inclusione della laurea in scienze coloniali fra i titoli di studio ammessi per la partecipazione ai concorsi a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato » (2571);

« Provvidenze a favore degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (2572);

dal Ministro della pubblica istruzione:

« Sospensione dall'obbligo del concorso speciale per l'assegnazione dei professori medi alle sedi di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino » (2555);

« Riapertura dei termini per la presentazione delle domande degli aspiranti al conseguimento del giudizio di idoneità all'esercizio della professione di orchestrale » (2556);

« Istituzione di un Museo nazionale in Reggio Calabria » (2557);

« Istituzione di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di ingegneria della Università di Pisa da destinarsi all'insegnamento della radiotecnica » (2559);

« Aumento del contributo statale annuo a favore della Scuola di ostetricia di Venezia da lire 25.000 a lire 500.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 » (2575);

« Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto italiano di studi legislativi in Roma » (2578);

« Concessione di un contributo straordinario di lire 60 milioni da parte dello Stato all'Ente autonomo " Esposizione nazionale quadriennale d'arte " in Roma » (2584);

dal Ministro dei lavori pubblici:

« Fissazione di un nuovo termine per l'attuazione dei piani regolatori nei Comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e 15 gennaio 1915 » (2566);

« Proroga del termine di cui all'articolo 5 della legge 7 dicembre 1942, n. 1745 » (2581);

dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

« Ulteriore proroga delle disposizioni per la esecuzione e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra » (2570);

dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:

« Modifiche alle quote di surrogazione e di appoggio stabilite dalla legge 28 luglio 1950, n. 689 » (2540);

« Modifiche ed integrazioni all'ordinamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato col decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504 » (2586);

dal Ministro dell'industria e commercio:

« Autorizzazione di una ulteriore spesa di lire 100 milioni per incremento di ricerche scientifiche e sperimentazioni a fini industriali » (2573);

« Soppressione e liquidazione dell'Istituto sperimentale del vetro » (2576);

« Soppressione e liquidazione dell'Istituto sperimentale della ceramica » (2577).

Questi disegni e queste proposte di legge saranno stampati, distribuiti e assegnati alle Commissioni competenti.

Presentazione di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Mott e Benedetti Luigi hanno presentato la seguente proposta di legge:

« Soppressione dell'Ente finanziario per il miglioramento culturale ed economico della provincia di Trento » (2585).

Questa proposta di legge sarà stampata, distribuita e assegnata alla Commissione competente.

Ritiro di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 luglio u. s., il Ministro della pubblica istruzione è stato autorizzato a ritirare il disegno di legge, trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati il 15 marzo u. s., concernente gli esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole medie superiori (2230).

Comunico altresì che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 luglio u. s., il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è stato autorizzato a ritirare il disegno di legge, comunicato alla Presidenza il 21 aprile 1951, concernente la sospensione delle iscrizioni nella assicurazione facoltativa per l'invalidità e la vecchiaia (1651).

Comunico infine che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 luglio u. s., il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è stato autorizzato a ritirare il disegno di legge, comunicato alla Presidenza il 20 settembre 1949, concernente l'aumento delle sopratasse venatorie (623).

Tali disegni di legge saranno pertanto cancellati dall'ordine del giorno.

Deferimento di disegni e proposte di legge all'approvazione di Commissioni permanenti e di Commissione speciale.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni e le seguenti proposte di legge all'esame e all'approvazione:

della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Concessione di un contributo straordinario di lire 7 milioni a favore della Società nazionale " Dante Alighieri " » (2506), d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri — previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

« Concessione del contributo straordinario dello Stato di lire 120 milioni per la celebrazione del martirio di Belfiore » (2582) — previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Parziale modifica dell'ordinamento degli uscieri giudiziari » (2504), d'iniziativa dei senatori Colla ed altri;

« Conferimento di posti di notaio » (2505);

« Determinazione dei contributi statali alle spese di taluni Comuni per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari istituiti posteriormente all'entrata in vigore della legge 24 aprile 1941, n. 392 » (2562) — previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

« Disposizioni transitorie sull'avanzamento per anzianità e merito delle guardie scelte del Corpo degli agenti di custodia a vice brigadiere » (2574);

della 3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie):

« Concessione di un contributo di lire 7 milioni e 500 mila all'Istituto per l'Oriente » (2508) — previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

« Elevazione dell'onere a carico del Governo italiano, fissato dalla legge 22 dicembre 1950, n. 1233, relativa all'approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo al reciproco regolamento delle forniture rimaste in sospeso a causa della guerra e scambio di note, conclusi a Roma fra l'Italia e la Norvegia il 12 giugno 1948 » (2558) — previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

della 4ª Commissione permanente (Difesa):

« Modifiche al regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato » (2499) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) — previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

« Agevolazioni a favore dell'aviazione da turismo » (2516) — previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

« Inclusione della laurea in scienze coloniali fra i titoli di studio ammessi per la partecipazione ai concorsi a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo Commissariato » (2571);

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Estensione dei benefici previsti dall'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, al personale già di ruolo alla data del 23 marzo 1939 » (2515), d'iniziativa del senatore Lepore — previo parere della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno);

« Cessione gratuita alla Regione siciliana del materiale di pertinenza dello Stato, già destinato all'erigendo " Monumento al soldato in Africa " » (2532);

« Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra » (2534) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Provvedimenti per la zona industriale apuana » (2542), d'iniziativa dei deputati Togni ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*) — previo parere della 7ª Commissione

permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) e della 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo);

« Trattamento economico del personale incaricato di prendere parte a Commissioni o Conferenze internazionali che si riuniscono nel territorio della Repubblica » (2567) — previo parere della 3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie);

« Vendita a trattativa privata all'Amministrazione provinciale di La Spezia dell'immobile appartenente al patrimonio dello Stato, denominato "ex frigorifero militare", sito in detta città » (2568);

« Vendita a trattativa privata alla Provincia di Cosenza dei Frati Minori Cappuccini dell'immobile appartenente al patrimonio dello Stato, denominato "ex Caserma Vittorio Emanuele" e sito in Cosenza » (2569);

« Proroga al 30 giugno 1954 della facoltà prevista dalla legge 18 gennaio 1951, n. 36, di provvedere al pagamento dei compensi per lavoro straordinario al personale degli uffici periferici a mezzo di ordini di accreditamento » (2579);

della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Revisione delle nomine senza concorso disposte negli istituti e scuole di istruzione tecnica » (2507), d'iniziativa del senatore Carmagnola;

« Norme integrative e di adeguamento per l'attuazione del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, riguardante norme per l'estinzione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei provvedimenti già adottati » (2513), d'iniziativa dei senatori Giardina ed altri;

« Sospensione dall'obbligo del concorso speciale per l'assegnazione dei professori medi alle sedi di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino » (2555);

« Riapertura dei termini per la presentazione delle domande degli aspiranti al conseguimento del giudizio di idoneità all'esercizio della professione di orchestrale » (2556);

« Istituzione di un Museo nazionale in Reggio Calabria » (2557) — previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

« Istituzione di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa da destinarsi all'insegnamento della radiotecnica » (2559) — previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

« Aumento del contributo statale annuo in favore della Scuola di ostetricia di Venezia da lire 25.000 a lire 500.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 » (2575) — previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

« Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto italiano di studi legislativi in Roma » (2578) — previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Approvazione della convenzione stipulata fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Ditta Pirelli per la proroga al 31 dicembre 1952 dell'efficacia della convenzione stipulata fra le medesime parti per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini dello Stato, approvata con legge 20 maggio 1950, n. 731, e prorogata al 31 dicembre 1951 con legge 2 gennaio 1952, n. 59 » (2496) — previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

« Modifiche alle quote di surrogazione e di appoggio stabilite dalla legge 28 luglio 1950, n. 639 » (2540);

« Fissazione di un nuovo termine per l'attuazione dei piani regolatori nei comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e 15 gennaio 1915 » (2566);

« Proroga del termine di cui all'articolo 5 della legge 7 dicembre 1942, n. 1745 » (2581);

della 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Autorizzazione alla spesa di lire 10 milioni per l'acquisto di un immobile da destinarsi a sede dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Vicenza » (2497) — previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

« Ulteriore proroga delle disposizioni per la esecuzione e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra » (2570);

della 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Autorizzazione di una ulteriore spesa di lire 100 milioni per incremento di ricerche scientifiche e sperimentazioni a fini industriali » (2573) — previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

« Soppressione e liquidazione dell'Istituto sperimentale del vetro » (2576) — previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

« Soppressione e liquidazione dell'Istituto sperimentale della ceramica » (2577) — previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale):

« Modificazioni alla legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale » (2491) — previo parere della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere);

« Miglioramento economico dei lavoratori tubercolotici assistiti dall'I.N.P.S. e dei loro familiari » (2514), d'iniziativa dei senatori Berlinguer ed altri — previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

« Modificazioni alla tabella delle malattie professionali allegata al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 » (2526) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) — previo parere della 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità);

« Interpretazione dell'articolo 5, comma primo, della legge 27 maggio 1949, n. 260, contenente disposizioni in materia di ricorrenze festive » (2544), d'iniziativa dei deputati Repossi e Fassina (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

della 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Modifica dell'articolo 12 del regio decreto 25 maggio 1928, n. 1334, per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliari delle professioni sanitarie » (2501), d'iniziativa del senatore Jannelli;

« Modificazioni all'istituto della condotta medica e nuova sistemazione giuridica ed economica ai medici condotti residenziali » (2502), d'iniziativa dei senatori Caso ed altri — previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

della Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente:

« Ratifica dei decreti legislativi 16 settembre 1946, n. 163, concernente norme per l'aumento dei diritti spettanti all'Istituto nazionale per il commercio estero sulla esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari; 16 settembre 1946, n. 164, concernente l'aumento dei diritti spettanti all'Istituto nazionale per il commercio estero sulla esportazione del vino » (2480) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 871, concernente la istituzione dell'Ente "Parco nazionale Gran Paradiso", con sede in Torino » (2481) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica del decreto legislativo 7 marzo 1948, n. 1472, concernente provvedimenti per gli ufficiali già in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali già in carriera continuativa mutilati ed invalidi della guerra 1940-44 » (2482) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 441, concernente l'autorizzazione al Ministro per il tesoro a stipulare con la Banca d'Italia una convenzione

per la esecuzione dell'Accordo monetario, in data 24 gennaio 1946, fra il Governo italiano ed il Governo alleato » (2483) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 562, concernente l'autorizzazione alla Direzione generale degli Istituti di previdenza a concedere un mutuo di lire 300 milioni all'Ente autonomo Fiera del Levante » (2484) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 883, concernente modificazioni ai servizi della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza » (2485) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 7 maggio 1948, nn. 1277 e 1278, concernenti revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico delle scuole di avviamento professionale » (2500) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero dell'interno emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente » (2517) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero delle finanze, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente » (2518) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero del tesoro, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente » (2519) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero degli affari esteri, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente » (2520) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero della difesa, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente » (2521) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero della marina mercantile, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente » (2522) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero del commercio con l'estero, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente » (2523) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica di decreti legislativi concernenti l'igiene e la sanità pubblica, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente » (2524) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1222, concernente l'assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private » (2527) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

«Ratifica del decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 349, concernente revisione dei ruoli organici dei personali delle Amministrazioni delle dogane e delle imposte indirette e nuova ripartizione territoriale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione » (2528) (*Approvato dallo Camera dei Deputati*);

« Ratifica del decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1304, concernente trattamento di malattia dei lavoratori del commercio, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati » (2529) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, concernente istituzione dell'ente assistenziale " Opera nazionale per i pensionati d'Italia " » (2530) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 1030, concernente liquidazione della gestione delle opere pubbliche in Albania » (2531) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente » (2535) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, concernente il collocamento in

ausiliaria e dispensa dal servizio, a domanda o d'autorità, degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica » (2536) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 642, concernente canoni di concessione per impianti radioelettrici ad usi civili » (2537) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 94, concernente concessione ai partigiani combattenti di promozioni ed avanzamenti per merito di guerra e di trasferimenti per merito di guerra nella categoria degli ufficiali in servizio permanente effettivo e dei sottufficiali in carriera continuativa » (2538) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, concernente la ricostituzione degli ordini e collegi delle professioni sanitarie e la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse » (2539) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero dei trasporti, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente » (2546) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente » (2547) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero dell'industria e commercio, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente » (2548) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 439, concernente impugnabilità, con ricorso per cassazione, delle sentenze pronunciate dai Tribunali militari straordinari, istituiti con decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 » (2549) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica del decreto legislativo 17 settembre 1946, n. 331, concernente norme riguardanti la composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori » (2550) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 27 settembre 1947, n. 1098, concernente aumento della tassa di partecipazione a concorsi a posti di sanitari per i servizi dei comuni e provincie » (2551) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 agosto 1947, n. 820, concernente norme per un concorso nazionale per il conferimento di farmacie, riservato ai connazionali già titolari di farmacie nelle zone di confine occupate o fuori del territorio metropolitano o in territori esteri, nonchè ai titolari di farmacie distrutte per eventi bellici » (2552) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica del decreto legislativo 27 gennaio 1947, n. 130, concernente modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle iniziative industriali e istituzione di una Commissione centrale dell'industria » (2553) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica di decreti legislativi concernenti la Presidenza del Consiglio, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente » (2554) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Deferimento di disegni e proposte di legge all'esame di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni e le seguenti proposte di legge all'esame:

della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali d'interesse esclusivamente locale alle Province, ai Comuni e ad altri enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo » (2533) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Proroga della durata delle occupazioni di immobili privati, ad uso di alloggio, disposte a favore dei senza tetto, in forza del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 » (2509), d'iniziativa dei deputati Perlingieri ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Modificazioni alle norme dell'ordinamento dello stato civile relativo ai figli illegittimi » (2560), d'iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia, Bianchi Bianca ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*) — previo parere della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno);

della 3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie):

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928 e riveduta a Bruxelles il 26 giugno 1948 » (2473) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione di stabilimento tra l'Italia e la Francia con relativo protocollo e scambio di Note, conclusa a Parigi il 23 agosto 1951 » (2492);

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e il Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativo ai beni italiani in Cirenaica, concluso a Roma, a mezzo scambio di Note, il 7 novembre 1951 » (2493);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Francia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e gli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 29 novembre 1950, relativo ai brevetti appartenenti a cittadini tedeschi » (2494);

« Approvazione ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo supplementare tra il Governo italiano e l'Organizzazione Internazionale Profughi (I.R.O.) del 14 novembre 1950, concluso a Roma il 31 dicembre 1951 » (2495) — previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

« Autorizzazione alla spesa di lire 60 milioni per la partecipazione dell'Italia al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite per l'anno 1952 » (2565) — previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

della 4ª Commissione permanente (Difesa):

« Autorizzazione della spesa di lire 300 milioni per il completamento di lavori demaniali, impianti vari e approvvigionamento di materiali di arredamento per l'aeroporto civile di Ciampino » (2545) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) — previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

« Modificazioni agli articoli 5 e 9 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, relativa alla istituzione del Consiglio superiore delle Forze Armate » (2563);

« Indennità di volo al personale militare e civile dell'Esercito e della Marina comandato a compiere voli di servizio » (2564) — previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

« Provvidenze a favore degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica » (2572) — previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Norme per l'iscrizione a ruolo delle imposte, sovrimposte e contributi di qualsiasi specie, applicati in base al reddito soggetto alle imposte erariali » (2486);

« Modificazioni alla legge doganale approvata con regio decreto 25 settembre 1940, numero 1424 » (2487) — previo parere della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere);

« Istituzione dell'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.) » (2489) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) — previo parere della 9ª Com-

missione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo);

« Delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa per l'emanazione di nuove norme sulle imposte sul bollo e sulla pubblicità » (2511) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Attribuzione alla Regione sarda delle quote d'imposta sui redditi realizzati da imprese aventi sede nella penisola e stabilimenti o dipendenze in Sardegna » (2525), d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Modificazioni alla legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie » (2541);

« Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 13 giugno 1952, n. 706, e 28 giugno 1952, n. 894, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1951-52 » (2561);

della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Disposizioni integrative dell'articolo 36 della legge 25 giugno 1949, n. 409, per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici » (2543), d'iniziativa dei deputati De Cocci ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*) — previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

« Conti consuntivi dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio finanziario 1944-45 » (2580) — previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

della 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Disposizioni a favore della piccola proprietà contadina » (2510) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) — previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale):

« Modifiche all'ordinamento dei contributi agricoli unificati » (2490) — previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) e della 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione);

« Miglioramento del sussidio post-sanatoriale a favore dei tubercolotici assistiti dai Consorzi antitubercolari » (2512), d'iniziativa dei senatori Berlinguer ed altri — previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a nome della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Lepore sul disegno di legge: « Soppressione del Ministero dell'Africa italiana » (2180);

dal senatore Zotta sulla proposta di legge, d'iniziativa dei deputati Federici Agamben Maria ed altri: « Disposizioni sulla stampa, ai fini della protezione morale dell'infanzia e dell'adoloscenza » (2248);

dal senatore Fantoni sul disegno di legge: « Modifiche alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per l'elezione dei Consigli provinciali » (2283).

Comunico inoltre che il senatore De Sanctis ha presentato, a nome della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti), la relazione sul disegno di legge: « Esami di abilitazione alla libera docenza » (2263).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite ed i relativi disegni di legge saranno iscritti all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Ritiro di dimissioni.

PRESIDENTE. Informo che il senatore Terracini ha ritirato le dimissioni dalla carica di componente della Commissione parlamentare di vigilanza sulle radiodiffusioni, comunicate nella seduta dell'8 luglio scorso.

Trasmissione del bilancio della Cassa sovvenzioni antincendi.

PRESIDENTE. Comunico che il Ministro dell'interno ha trasmesso, in data 23 corrente, il bilancio della Cassa sovvenzioni antincendi per l'anno 1952, come appendice allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Ho trasmesso tale bilancio — che è anche depositato presso la Segreteria a disposizione dei senatori — alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno).

Variazione nella composizione di Gruppi parlamentari e di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Zanardi cessa di appartenere al Gruppo del Partito socialista democratico ed entra a far parte del Gruppo misto.

Comunico altresì che, su richiesta del Gruppo parlamentare democratico cristiano, sono stati effettuati i seguenti spostamenti nella composizione delle Commissioni permanenti:

il senatore Zelioli cessa di appartenere alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere) ed entra a far parte della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale);

il senatore Canaletti Gaudenti cessa di appartenere alla 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale) ed entra a far parte della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno).

Trasmissione di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico che il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore Grieco, per i reati di attività antinazionale del cittadino all'estero (articolo 269 del Codice penale) e di vilipendio al Governo (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. CXCI);

contro la senatrice Bei, per il reato di diffamazione (articolo 595 del Codice penale) (Doc. CXCII);

contro il signor Mario Parrilli, per il reato di vilipendio al Parlamento (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317 (Doc. CXCIII);

contro il senatore Grieco, per il reato di vilipendio al Governo (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. CXCV).

Tali domande saranno trasmesse alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere).

Trasmissione di documenti dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Comunico che, in ottemperanza al disposto dell'articolo 100 della Costituzione, il Presidente della Corte dei conti ha trasmesso, in data 23 agosto u. s., la deliberazione della stessa Corte a Sezioni riunite sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1946-47, con allegata la relazione finanziaria sul detto rendiconto.

Tale deliberazione con la relazione allegata sarà stampata e distribuita (Doc. CXCIV).

Comunico altresì che, in ottemperanza al disposto dell'articolo 100 della Costituzione, il Presidente della Corte dei conti ha anche trasmesso, in data 23 agosto u. s., le deliberazioni della stessa Corte a Sezioni riunite sulla parificazione dei conti consuntivi dell'Ammini-

strazione autonoma delle Ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle Poste e telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1945-46, con allegate le relazioni della Corte stessa.

Tali documenti sono depositati presso la Segreteria, a disposizione dei Senatori.

Registrazioni con riserva.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti dalla Corte dei conti gli elenchi delle registrazioni con riserva effettuate nella seconda quindicina di luglio, nella prima e seconda quindicina di agosto e nella prima quindicina di settembre.

Tali elenchi saranno trasmessi alle Commissioni competenti.

Presentazione di disegno di legge.

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro degli affari esteri e* ad interim *dell'Africa italiana.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro degli affari esteri e* ad interim *dell'Africa italiana.* Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione sullo statuto dell'Organizzazione del Trattato nord-atlantico, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmato ad Ottawa il 20 settembre 1951 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri della presentazione del predetto disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e assegnato alla Commissione competente.

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Norme sul " referendum " e sulla iniziativa legislativa del popolo » (1608-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sul *referendum* e sulla iniziativa legislativa del popolo », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ha chiesto di parlare il Presidente della 1ª Commissione, onorevole Tupini. Ne ha facoltà.

TUPINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Senato ricorderà che, prima di chiudere i suoi lavori per le vacanze estive, prese la deliberazione di porre all'ordine del giorno della prima seduta della ripresa il disegno di legge sul *referendum.* Analogamente a questa decisione dell'Assemblea il nostro illustre Presidente ha provveduto, come i colleghi vedono, inserendo precisamente al primo numero dell'ordine del giorno questo argomento; ed io, nella mia qualità di Presidente della 1° Commissione, ho convocato questa il 26 u. s. per discutere gli emendamenti sul disegno di legge approvati dalla Camera dei deputati e per mettere in condizione il relatore, onorevole Canaletti Gaudenti, di presentare in tempo la sua relazione, per essere stampata e distribuita in tempo utile agli onorevoli senatori.

Senonchè all'ordine del giorno della stessa seduta odierna sono stati egualmente collocati per l'esame e l'eventuale approvazione del Senato al numero due il disegno di legge di iniziativa del Governo concernente le norme ed il funzionamento della Corte costituzionale, ed al numero tre la proposta di legge costituzionale del deputato Leone contenente norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale, entrambi comunicati alla Presidenza del Senato, rispettivamente il 1° agosto 1951 ed il 18 luglio 1952, quest'ultimo, cioè, proprio alla vigilia della sospensione estiva dei nostri lavori.

Prima che la nostra Commissione iniziasse la discussione del disegno di legge sul *referendum,* il senatore Riccio fece osservare la contraddizione esistente tra l'articolo 37 di esso e l'articolo 2 della proposta Leone, nel senso che, mentre l'uno stabilisce « che fino a quando non sarà diversamente disposto la Corte di cassazione a Sezioni unite giudicherà, con sentenza, sull'ammissibilità costituzionale del *referendum* », l'altro sancisce che spetta alla Corte costituzionale di giudicare circa la stessa ammissibilità. Il collega Riccio faceva inoltre rilevare che la contraddizione investiva anche i successivi articoli 38 e 39 del disegno

di legge sul *referendum,* riguardanti il congegno di procedura per l'applicazione dell'articolo 37, congegno che avrebbe dovuto essere sostituito con un altro riferibile all'istituenda Corte costituzionale; il che non facendosi, la legge non avrebbe potuto essere applicata, con grave pregiudizio della stessa sollecitudine che impegna al riguardo la nostra comune volontà.

Proponeva perciò il senatore Riccio alla Commissione di trovarsi eventualmente d'accordo nel richiedere al nostro Presidente e all'Assemblea l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di far precedere all'esame della legge sul *referendum* quello sulla Corte costituzionale al fine di una sistematica legislativa coerente ed appropriata. Aggiungeva infine che, ove la Commissione non avesse condiviso il suo apprezzamento obiettivo ed accolto la sua richiesta, avrebbe senz'altro presentato la proposta formale di sospendere la discussione della legge sul *referendum* limitatamente alla accennata inversione dell'ordine del giorno.

A questo punto il senatore Domenico Rizzo ha domandato la parola per mozione d'ordine con richiamo al Regolamento e precisamente al secondo comma dell'articolo 54, in forza del quale il Senato delibera, di norma, soltanto sulle modifiche approvate dalla Camera. È stato osservato al senatore Rizzo che la questione pregiudiziale, come la questione sospensiva, possono essere sempre sollevate su qualsiasi argomento a norma dell'articolo 66 del nostro Regolamento, mentre l'articolo 54 riguarda soltanto la procedura sul merito. Ma l'onorevole proponente ha insistito sulla mozione che, messa in votazione, è stata respinta, a norma dell'articolo 84, con 10 voti contro 10.

L'onorevole Riccio, a questo punto, sciogliendo la sua riserva, ha formulato l'annunciata proposta di sospensiva della discussione del disegno di legge sul *referendum* fino all'approvazione della proposta costituzionale Leone, per il fondamentale motivo giuridico di evitare la denunciata contraddizione fra le due disposizioni di legge sopra citate. L'onorevole Riccio spiegherà direttamente la portata della sua proposta. Io credo, però, di essere d'accordo con lui nell'interpretazione di iniziare senz'altro la discussione sulla legge del *referendum,* immediatamente dopo che il Senato avrà approvato, in prima lettura, la proposta di legge Leone sulla Corte costituzionale. Ma, poichè da parte dei senatori Rizzo e Terracini, si è opposto — se ben riassumo il loro pensiero — che la disposizione dell'articolo 37 della legge sul *referendum,* riguardante la competenza provvisoria della Corte di cassazione a giudicare l'ammissibilità costituzionale del *referendum* stesso, sarebbe automaticamente decaduta dopo che fosse stata riconosciuta la stessa competenza alla Corte costituzionale in base alla proposta di legge Leone, i senatori Riccio e Bosco, a loro volta, hanno fatto osservare che l'argomento avrebbe perduto ogni parvenza di consistenza dato che la proposta di legge Leone è già all'ordine del giorno del Senato e che essa, per il suo carattere costituzionale, è ovvio che debba precedere e prevalere su ogni altra legge ordinaria.

Venuta perciò meno, anche in questo caso, ogni possibilità di accordo, si è dovuto procedere alla votazione della proposta di sospensiva, che è stata approvata, con 10 voti contro 9 e l'astensione del Presidente.

Questa stessa proposta della maggioranza della Commissione io ho l'onore di sottoporre al Senato per la sua discussione e per la sua eventuale approvazione. Non si tratta — credano gli onorevoli colleghi dell'opposizione — come si è detto con parole piuttosto grosse, di insabbiare la legge, nè, tanto meno, di sabotare la Costituzione ... (*Rumori dalla sinistra*). Si è parlato perfino di interventi governativi. Posso affermare che queste voci sono assolutamente gratuite ... (*Rumori e commenti dalla sinistra*).

Potete seguitare a mormorare e a proclamare quello che volete, ma la verità è precisamente quella che ho l'onore di riferire al Senato. Non si tratta dunque di tutto questo, si tratta soltanto di far precedere all'approvazione della legge sul *referendum* quella sulla Corte costituzionale che condiziona, onorevoli colleghi, la legalità di tutta la vita costituzionale dello Stato. La Corte costituzionale, infatti, rappresenta il supremo istituto della Repubblica, cui spetterà di regolare tutta la vita legale della Nazione. Ma la questione di inversione dell'ordine del giorno, a mio av-

viso, non sarebbe sorta nemmeno nel seno della nostra Commissione, ed oggi non sarebbe dibattuta in Assemblea, se l'altro ramo del Parlamento, che ha approvato la proposta di legge Leone sulla Corte costituzionale in data 2 luglio 1952 e il disegno di legge sul *referendum* nella seduta del 16 luglio, avesse avvertito questa situazione. L'abbiamo avvertita noi e corriamo ai ripari (*commenti dalla sinistra*) nel senso di armonizzare le due leggi e di dare ad entrambe la sistemazione giuridica che loro spetta. È una questione puramente tecnica e giuridica, non politica, perchè, a voler fare una questione politica, si rischia, o meglio si fa, quello che voi fate, un processo alle intenzioni che non esistono. (*Vivaci commenti dalla sinistra. Applausi dal centro*). Per questo io concludo confidando nel senso di responsabilità e di obiettività dell'alta Assemblea, la quale, mi auguro, vorrà accogliere il voto della maggioranza della mia Commissione. (*Rumori dalla sinistra. Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. In sostanza, la maggioranza della Commissione propone l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di iscrivere ai primi due punti i due disegni di legge concernenti la costituzione e il funzionamento della Corte costituzionale e al terzo punto il disegno di legge relativo al *referendum*.

Su questa proposta possono parlare due senatori a favore e due contro.

RICCIO. Onorevole Presidente, se permette, vorrei precisare la portata della proposta.

PRESIDENTE. L'ho precisata io ed il Presidente della Commissione è d'accordo con me in questa precisazione.

TERRACINI. Domando di parlare contro la proposta.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Illustre Presidente, mi perdoni se, prima di entrare nella materia di questa inattesa discussione, io sollevo un'obiezione. Sono stato sempre diligente alle riunioni della 1ª Commissione — e il suo Presidente me ne darà testimonianza — e pertanto fui presente anche all'ultima, quella di venerdì scorso, nella quale si discusse l'aspro problema del *referendum*. Conosco quindi di scienza mia quale fu la decisione di quella maggioranza di un senatore, in base a cui si rinunciò a entrare nel merito della legge che la Presidenza del Senato ci aveva trasmesso perchè invece la esaminassimo, e si diede incarico al senatore Tupini di venire in Aula a fare una analoga proposta di rinvio. Ma ecco che ci si propone l'inversione dell'ordine del giorno! Onorevole Presidente, ho sentito parlare per la prima volta or sono cinque minuti in quest'Aula dall'esimio Presidente della 1ª Commissione, dell'inversione dell'ordine del giorno. In Commissione venne presentata tutt'altra proposta, e non per nulla noi insistemmo perchè il senatore Riccio la formulasse con precisione e per iscritto. Non ci voleva infatti troppa fantasia per prevedere che, nel corso dei pochi giorni che separavano la riunione della 1ª Commissione dalla convocazione del Senato, qualcosa sarebbe intervenuto che, anche contro la volontà del senatore Riccio e della maggioranza della Commissione e del Presidente di quest'ultima, vi avrebbe gettato sopra molta oscurità! Signor Presidente, ella, maestro del Regolamento che regge i lavori della nostra Assemblea, insegna a noi tutti che una cosa è l'inversione dell'ordine del giorno, ed altra il rinvio. E se anche nelle loro conseguenze a volte un'inversione dell'ordine del giorno e un rinvio possano incontrarsi, nei loro risultati ultimi sono decisioni ben diverse, al caso peggiori o meno gravi. Ebbene, ora di che discutiamo? Se di una proposta di inversione dell'ordine del giorno, questa resta una proposta personale dell'onorevole Tupini, perchè la Commissione non glie ne ha dato mandato. Chè se discutiamo invece della decisione della maggioranza della 1ª Commissione, allora trattiamo di una proposta di rinvio. Sono due proposte differenti, innanzi tutto nel valore procedurale e nelle argomentazioni con le quali si può appoggiarle od oppugnarle. L'onorevole Tupini ha voluto sottolineare il carattere tecnico giuridico della sua proposta e quindi della discussione conseguente. Ma nella tecnica giuridica si esige la massima precisione, e non solo nelle parole, ma finanche nelle virgole, vorrei dire nei puntini sugli i. Ed invece noi ci troviamo di fronte ad una formulazione tanto dubbia da farci credere che in realtà essa abbia un carattere politico, esiga cioè un esame puramente politico. Ma vorremmo evitare di limitarci a questo, quanto meno vor-

remmo prima considerare la questione nel suo aspetto giuridico alla luce delle norme di procedura.

Come debbo condurmi, signor Presidente? Debbo parlare di una inversione dell'ordine del giorno in relazione a quanto in materia dispone il Regolamento? O debbo discutere sulla decisione della 1ª Commissione, e cioè di rinvio? Parlo io come il primo di una lunga serie di oratori — caso di inversione dell'ordine del giorno — o sono uno dei quei due che, a norma del Regolamento, possono parlare contro una proposta di rinvio?

Vorrei che ella, signor Presidente, volesse chiarirmi questo punto, prima che io entri nell'argomento. Se ella invece ritenesse che si possa congiuntamente parlare delle due cose, senza creare confusione nei nostri pensieri e nelle nostre conclusioni, io sono comunque pronto a proseguire.

PRESIDENTE. Onorevole Terracini, la maggioranza della Commissione ha formulato una proposta di inversione dell'ordine del giorno, che comporta come conseguenza la sospensione della discussione del disegno di legge recante norme sul *referendum*.

TERRACINI. Onorevole Presidente, la sua interpretazione fa legge per noi. Ma io riconfermo che della inversione dell'ordine del giorno si è sentito parlare solamente da stamane, in questi corridoi e in queste sale accoglienti, i cui muri ben decorati — dietro i quali si riunirono poche ore fa alcuni Gruppi — ne udirono assai più di me, che potei cogliere soltanto l'eco di certe discussioni e di una decisione.

Solo da stamane. E se l'eco non mi ha mentito, la proposta d'inversione dell'ordine del giorno fu escogitata per offrire la passerella verso una concreta decisione di rinvio a certi colleghi non troppo disposti agli slanci acrobatici e ai subiti spostamenti. Tanto che — metto le carte in tavola — questi pochi appunti che mi ero tracciato per non perdermi in mezzo ai sentieruoli dei sofismi giuridici e tecnici, li avevo messi giù adeguatamente a tale decisione, dopo che alcuni onorevoli senatori di quei Gruppi me l'avevano riconfermata. Poi ebbi timore di essermi preparato invano, quando all'inizio della seduta vidi il senatore Tupini chiedere la parola. « Ecco » ho detto tra me, « si è ancora una volta mutata rotta; d'altronde il Presidente della 1ª Commissione non può presentare al Senato se non la conclusione della Commissione stessa ». Ma no! Il senatore Tupini è stato invece relatore delle conclusioni della Commissione e insieme proponente delle decisioni o... dei desideri dei gruppi che hanno fatto sapere di non essere disposti a sostenere quelle conclusioni. Apprezzo l'abilità, ma conoscendo un poco il Regolamento vi ho avvertito uno stridore.

D'altra parte, signor Presidente, il verbale della 1ª Commissione fa testo, e lei può richiamarlo. In esso si parla di rinvio; e solo di rinvio può, a parer mio, discutere in questo momento l'Assemblea.

La proposta di inversione poteva certamente farsi, ma prima della relazione del senatore Tupini, prima cioè che si iniziasse l'esame delle questioni poste all'ordine del giorno. Ora, poichè il senatore Tupini, su suo invito e disposizione (*rivolto al Presidente*) ha già riferito sul primo argomento all'ordine del giorno, non si dà più modo di invertire l'ordine del giorno, e non è più possibile farne e discuterne la proposta.

Questa, a parer mio, è l'unica soluzione possibile del quesito procedurale insorto. Non potevo non soffermarmi ancora su di esso. Ma se si ritenesse che io sono un po' troppo pignolo nel dare importanza alle norme del nostro Regolamento, io le riconfermo, signor Presidente, che entrerò senz'altro nel merito della questione.

PASTORE. Si legga il verbale della riunione della 1ª Commissione! (*Interruzioni dal centro*).

PRESIDENTE. Prosegua, senatore Terracini.

TERRACINI. Signor Presidente, accolgo il suo invito. Ma non mi si faccia poi colpa se parlerò di alcuni aspetti del problema non immediatamente attinenti alle decisioni della 1ª Commissione. Il verbale della sua ultima riunione sarà stampato e tutti potranno leggerlo; non solo i senatori, qua dentro, ma anche i cittadini, fuori. Questi avranno allora un termine di riferimento per giudicare l'atteggiamento che i vari gruppi del Senato assumono nei confronti delle loro stesse deliberazioni. E non si tratterà, onorevole Tupini, di un processo

alle intenzioni! Io le ricordo che questo nostro incontro di oggi è stato predisposto da un voto ben concreto del Senato, il quale rappresentò, a sua volta, il superamento di un episodio spiacevole, che fu a suo tempo nutrito non di intenzioni, ma di atti concreti. E le sottolineo che la proposta da lei fattaci poco fa non è una intenzione, ma il concreto abbandono di un concreto impegno stretto per questa parte da me e per quella parte da lei e dal Presidente del gruppo democristiano, l'onorevole Cingolani.

Non dunque di processo alle intenzioni lei può parlare, onorevole Tupini! Noi valutiamo in questo momento la attendibilità delle assicurazioni che lei ci offre, alla stregua dell'inosservanza di quelle da lei precedentemente dateci sullo stesso problema. E ricordando come per due volte la sua parte è venuta meno agli impegni assunti, chi può contestarci il diritto di rimanere molto esitanti a credere ch'essa starà al terzo che ora ci prospetta?

Onorevoli senatori, se posso permettermi un paragone che, sebbene preso in campo assai lontano da quello nel quale operiamo, non è certo irrispettoso per il Parlamento — i destrieri sono nobili animali e molti poeti ne cantarono le virtù — direi che l'esame della legge sul *referendum* sempre più assomiglia ad una corsa ad ostacoli. Tuttavia nelle corse ad ostacoli vige un regolamento le cui norme vengono severamente osservate, ed i loro tracciati sono stabiliti in precedenza, così che, non solo il cavaliere, ma anche il cavallo sa che a tali punti del percorso dovrà saltare e come saltare. In questa corsa della legge sul *referendum,* alla quale siamo obbligati ormai da un paio d'anni, gli ostacoli sorgono invece all'improvviso, quando meno ce lo si aspetta. Al *turf* si direbbe che questo modo di trattare non è corretto! Noi ci eravamo dati per oggi un appuntamento, o meglio io ve l'avevo dato e voi lo avete accettato. Ed ecco che, appena incontratici, invece di fare ciò che avevamo concordato, voi vorreste congedarci senza nulla di fatto.

Nella seduta del 18 luglio, con parole un po' crude — nè il nostro illustre Presidente me ne fece richiamo, ciò che m'indusse a pensare che probabilmente nel sentimento non discordava da me — nella seduta del 18 luglio avevo constatato come il *fair play* stesse scomparendo tra di noi. Ma il senatore Cingolani aveva detto di no, che non era così, e che la legge della cortesia, che implica quella della osservanza degli impegni, era e sarebbe sempre rimasta la prima nei nostri lavori.

Ebbene, la proposta fatta al Senato dal senatore Tupini — nè egli avrebbe potuto esimersene, perchè la 1ª Commissione, a maggioranza di un voto, gliene aveva dato mandato — la decisione della 1ª Commissione — o meglio, per essere precisi, dei senatori democristiani della 1ª Commissione, perchè quel giorno, onorevole Tupini, in Commissione c'eravamo voi e noi, nell'assenza totale dei terzi, per non dire della terza forza — questa sua comunicazione, onorevole Tupini, equivale alla dichiarazione formale di non osservanza di un impegno che lei, con gli altri suoi colleghi di Gruppo, aveva solennemente assunto.

Così si ripete la situazione del 18 luglio, allorquando in quest'Aula il gruppo democristiano si sottrasse all'impegno cui lei, onorevole Tupini, e il senatore Cingolani avevano oralmente apposto la firma, consenziente, compiaciuto, il nostro Presidente.

È vero che il giorno successivo un Ministro venne a dichiararci che il suo intervento del giorno prima dal banco del Governo, che aveva convinto il gruppo di maggioranza a mancare fede alla parola data, era stato determinato dall'ignoranza sua degli accordi presi; e che poi i dirigenti del Gruppo democristiano promisero che questa mancanza non si sarebbe ripetuta...

CINGOLANI. Ella sa che abbiamo chiarita questa situazione. Cerchi di ricordarsene. (*Commenti*).

TERRACINI. Onorevole Cingolani, le piaghe, quando si toccano, fanno sempre male. Ed io mi rendo perfettamente conto come lei, in questo momento, si trovi un po' a disagio ...

CINGOLANI. Sto benone.

TERRACINI. Me ne dispiace, perchè ciò mi fa pensare che forse non si renda conto della gravità di questo episodio della nostra vita parlamentare.

Il 18 luglio — forse il processo verbale di quella seduta non è stato letto da qualche collega, ed è per questo che ne leggo dei brani — io dissi: « Auspico che alla ripresa dei lavori, alla fine di settembre, la legge sul *referendum*

venga iscritta come primo punto all'ordine del giorno della prima seduta. Vedremo allora se le esigenze di più approfonditi studi, di riesami, di nuove analisi e di rinnovate sintesi, che ieri con tanta prosopopea vennero pretestate per nascondere lo scopo reale perseguito dalla maggioranza nella sua opposizione alla approvazione di una legge costituzionale, avranno modo di sostanziarsi. L'appuntamento non è lontano ». E l'onorevole Cingolani ribattè: « Noi non mancheremo all'appuntamento dell'onorevole Terracini, non per *fair play*, ma perchè riteniamo quella legge estremamente importante e che da parte nostra sarebbe una cosa da potercene vantare davanti al Paese l'approvazione di questa legge costituzionale. Stia tranquillo, onorevole Terracini, non si è voluto fare nessun sabotaggio, si è voluto dar prova invece di maturità ». E concludeva: « Io credo di poter interpretare il pensiero di tutti ripetendo che saremo qui presenti all'appuntamento ».

CINGOLANI. Ci siamo. (*Vivaci commenti dalla sinistra*).

TERRACINI. Onorevole Cingolani, io ho sempre pensato a lei come ad un'entità composita, e cioè ad un corpo, ahimè, frale, ed uno spirito, un intelletto. L'appuntamento lo avevo dato al suo spirito, al suo intelletto, e non al suo corpo frale. (*Ilarità*).

Ma se ella è venuto qua non per osservare l'impegno, per affrontare l'esame della legge subito, oggi, in questa prima seduta autunnale del Senato, e per votarla così da potersene fare un vanto dinanzi ai cittadini, come disse giustamente il 18 luglio; se ella è venuto soltanto per assistere muto alla discussione e per dare un voto che rinnega il suo impegno, io avrei preferito che anche col suo corpo fosse restato lontano, assieme al suo intelletto! (*Interruzione del senatore Cingolani*). Nella seduta del 18 luglio, parlarono anche dei colleghi, non di quella parte del Senato (*indica la destra*), ma di questa, alla mia sinistra. Fra gli altri l'onorevole Ghidini, il quale, correggendo un errore in cui era incorsa certa stampa nel dare notizia del voto del giorno precedente sulla mia proposta di discutere immediatamente la legge del *referendum*, rivendicò il suo, ch'era stato favorevole.

Io lo ricordo con piacere e con soddisfazione, sperando di riaverne fra breve l'occasione. Ed anche il senatore Filippini, ai cui danni si era verificato lo stesso errore di informazione, prese allora la parola, e disse che, se il giorno prima fosse stato presente, si sarebbe unito agli altri colleghi del suo gruppo per votare la proposta di discussione immediata della legge del *referendum* « in quanto — egli aggiunse — riteniamo che il *referendum* sia la base di ogni ordinamento democratico e repubblicano ». E, per quella volta, onorevole Filippini, gli applausi che sono registrati sul rendiconto stenografico, lei li ebbe dalla sinistra, anzichè dal centro e dalla destra.

Non si deve dimenticarla questa posizione allora assunta da esimii colleghi, non appartenenti ai gruppi di sinistra dell'Assemblea!

Così tratteggiata la situazione che lasciammo alla chiusura estiva dei nostri lavori, non è a dire la mia sorpresa allorquando, convocati dall'onorevole Presidente della 1ª Commissione legislativa, e ritrovatici ier l'altro nella solita sala che assiste alle nostre discussioni, sentii il senatore Riccio, non già formulare senz'altro la sua proposta ...

RICCIO. Me ne dà atto!

TERRACINI. ... ma gettarci, così, come una quisquiglia, l'invito ad aderire ad una decisione che negava, col nostro atteggiamento precedente, il comune impegno. Non si trattava ancora di una formulazione precisa, quella cui poi il senatore Riccio più tardi addivenne ...

RICCIO. Ci fummo tirati da voi.

TERRACINI. Io mi chiesi naturalmente a cosa si dovesse questo inatteso e strabiliante mutamento. Onorevoli colleghi, nessuno può contestare, in questa Aula, che, quando ci lasciammo alla vigilia delle vacanze, si era deciso fra tutti che non avremmo parlato, alla ripresa dei nostri lavori, d'altro se non del *referendum*.

È vero che un buontempone potrebbe dirmi: « E che facciamo oggi di diverso? ». Ma noi avevamo deciso di parlare del *referendum* nel senso di esaminare il disegno andando fino in fondo.

Ciò implicava, evidentemente, la ipotesi e la possibilità di modificarlo, se la maggioranza avesse così voluto. E, permettetemi di dirvelo,

questo sarebbe stato il mezzo più saggio cui potevate ricorrere per raggiungere il vostro scopo elusivo del *referendum*. Infatti nessuno può contestare ad un'Assemblea parlamentare il diritto di modificare magari dieci volte una legge! E noi avremmo dovuto adattarci al vostro gioco. Ma quello che state facendo non è un giuoco lecito nelle aule parlamentari. L'approvazione della legge sul *referendum*, che si trascina ormai da tre anni dall'una all'altra Assemblea, voi cercate di impedirla indirettamente, con una manovra che resterà nella storia del primo Parlamento della Repubblica come il termine tipico di confronto della malavolontà o della incapacità a far cosa utile per il Paese.

Comunque in sede di Commissione avete avuto partita vinta. Noterò che, per vincere, avete fatto ricorso al sussidio di alcuni dei nostri colleghi che non sono membri della 1ª Commissione legislativa, ma che nei casi aspri e combattuti vi vengono da voi assegnati, previa la lettera sacramentale al Presidente del Senato. E noi vi sentimmo, ad esempio, il senatore Bosco, membro ordinario di altra Commissione, adoperare a sostegno del rinvio, non dirò la sua dialettica, ma la sua logica formale, più di ogni altra adatta a sostenere tesi di tal fatta. La Commissione decise dunque di proporre al Senato il rinvio della legge sul *referendum*.

Ora, quale è il motivo, lo scopo di questa decisione? Avremmo dovuto non leggere i vostri giornali per ignorarlo! Essa mira al rinvio *sine die* della legge.

Cade questa spiegazione se tenessimo per buona la formula nuovamente propostaci dell'inversione dell'ordine del giorno? Affatto. Inversione dell'ordine del giorno e rinvio *sine die* della discussione sono una stessa cosa, e ciò proprio alla luce delle argomentazioni qui offerteci dal senatore Tupini. Egli ci ha infatti detto che, prima di approvare la legge sul *referendum*, occorre conoscere la sorte della legge ordinaria sulla Corte costituzionale e più ancora della legge Leone-Tesauro di essa integrativa. Ma ognuno sa che quest'ultima è legge costituzionale, che potrà quindi considerarsi perfetta solo dopo la seconda approvazione. Ma qui mi devo soffermare su un aspetto della questione molto più importante di ogni altro fino ad ora toccato.

Onorevoli senatori, voi, col vostro piano di azione, vi dimostrate predisposti a violare nel modo più aperto la Costituzione. Infatti voi meditate di rendere definitiva la legge Leone-Tesauro, sottraendo ai cittadini italiani quella facoltà, sancita dalla Costituzione, di ricorrere contro di essa al *referendum* ove non ottenesse nella seconda approvazione i due terzi dei voti delle due Assemblee. Su questo punto finora nessuno ha parlato. La consegna è quella del silenzio, nella speranza ci sia sfuggita dalla mente la buona memoria della Costituzione! Ebbene, deludetevi: noi non ce ne siamo dimenticati. E se mi riservo di parlare di ciò alla fine del mio intervento è proprio perchè questo è l'aspetto più grave e pericoloso della vostra posizione.

Ho detto che la proposta di rinvio o di inversione rimette *sine die* l'approvazione della legge sul *referendum*, o, detto più volgarmente, mira a insabbiarla. Non è oggi presente l'onorevole Ruini, altrimenti gli ricorderei quanto egli disse nella seduta del 19 dicembre 1951, quando si discuteva qui la legge del *referendum*: « Non manca qualche voce » (ed egli, molto più di noi frequentatore di certi ambienti, ve le aveva agevolmente raccolte) « che farebbe pensare ad un desiderio di insabbiamento, che purtroppo non sarebbe cosa nuova, onorevoli Ministri, perchè si hanno sintomi analoghi anche per altre leggi di applicazione della Costituzione ». Così si espresse l'onorevole Ruini; e noi che sappiamo con quanta cautela e prudenza, saggezza e oculatezza, egli si serva del nostro vocabolario e italiano e parlamentare, intendemmo e comprendiamo tutta la gravità di questa sua denuncia al Senato. E tuttavia non si era ancora verificato l'episodio tristissimo del 18 luglio 1952, e non aveva ancora avuto luogo questa discussione che getta luce tanto fosca sopra il problema di cui ci stiamo occupando.

Ma chiedo ancora una volta: cosa vuol significare la proposta di rinvio della legge sul *referendum*? Richiamo certe cose dette in questa Aula quando nel luglio scorso il Senato si occupò per la seconda volta della legge. Il Sottosegretario, onorevole Lucifredi, rappresentava allora, dinanzi a noi, cumulativamente, ben quattro Ministri, tutti quelli che figurano come presentatori del disegno governativo sul *referendum*. Ed egli disse: « I due di-

segni di legge, sulla Corte costituzionale e sul *referendum,* sono obbligati a marciare su due binari paralleli. Insieme dovranno arrivare in porto, insieme dovranno trovare applicazione ». Il suo, onorevole Lucifredi, era certamente un parallelismo simbolico. Non si dànno infatti nel Regolamento e nella procedura delle due nostre Assemblee parlamentari disposizioni che permettano a due disegni di legge di marciare parallelamente verso il voto. Ella voleva evidentemente mettere soltanto in rilievo come tra queste due leggi vi fosse una certa notevole connessione, e che pertanto bisognava tenere di vista l'una mentre ci si applicava a perfezionare l'altra. Ma, fuori di ciò, o l'una o l'altra doveva bene avere la precedenza nei nostri lavori. Non per nulla infatti la maggioranza della 1ª Commissione viene oggi a proporci di dare la precedenza, fuori di ogni verbale parallelismo, alla legge ordinaria sulla Corte costituzionale ed alla legge costituzionale Leone-Tesauro! Le leggi sul *referendum* e sulla Corte costituzionale sono fra di loro connesse, non vi è alcun dubbio. Ma connessione non significa condizionalità reciproca, sibbene e soltanto invito a non dimenticare, durante l'esame della legge sul *referendum,* un certo articolo, non ancora approvato e relativo alla procedura del *referendum,* inclusa nella legge costituzionale Leone-Tesauro, e, durante l'esame della legge ordinaria sulla Corte costituzionale e di quella costituzionale Leone-Tesauro, certe disposizioni, già approvate, della legge sul *referendum.*

Qui mi pare di comprendere che pochi o molti colleghi, troppo sicuri di sè o troppo sicuri di una maggioranza prestabilita del Senato, dànno senz'altro come approvate e la legge ordinaria e la legge Leone-Tesauro nel testo trasmessoci dalla Camera. Solo così essi infatti potrebbero in buona fede dirci: « Vediamo prima queste leggi e poi quella sul *referendum* ». Ma, onorevoli colleghi, chi vi dà questa certezza? Cosa vi rende così sicuri del risultato di una discussione che è stata così varia ed agitata nell'altro ramo del Parlamento e che potrebbe anche in Senato riservare se non delle sorprese — noi, per parte nostra, di sorprese non ne architettiamo — ...

TUPINI. C'è l'articolo 134 della Costituzione che impedisce queste sorprese.

TERRACINI. Non c'è nessun articolo di Costituzione che le impedisca! Quelle leggi possono dunque subire ancora degli emendamenti, e basterebbe ciò per cambiare quell'*iter* che a lei e ad altri colleghi appare così sicuro, facendolo invece irto di difficoltà e di ostacoli.

Comunque, a sostegno della priorità delle leggi, ordinaria e costituzionale, sulla Corte costituzionale, quali argomenti vengono portati?

Li abbiamo sentiti, molto di sfuggita in verità, dal senatore Tupini nel suo breve discorso; ma molto più ampiamente se ne parlò in sede di 1ª Commissione, e ancora di più noi ne leggemmo sui giornali di certe correnti politiche. Si dice che, poichè con la legge Leone-Tesauro si attribuisce alla Corte costituzionale, in più dei poteri già assegnatile dalla Costituzione, anche il compito di giudicare della ammissibilità delle domande del *referendum,* è inutile votare la legge sul *referendum* se ancora non è perfezionata la legge che delimita e regola un momento necessario della procedura di questo ultimo.

Argomento unico, ma, se valido, decisivo. Ma quali sono quelli a sostegno della priorità della legge sul *referendum*? Innanzi tutto, onorevoli colleghi — e l'ho già accennato poco fa — fondamentale, decisivo, inoppugnabile, l'argomento costituzionale, quello offerto dall'articolo 138 della legge fondamentale, del quale qualcuno forse ha dimenticato, nonchè il tenore, anche lo spirito.

L'articolo 138 dice: « Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali — e la legge Leone-Tesauro è legge costituzionale — sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione ». Questo è il primo comma.

Segue il secondo che dice: « Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera, o 500.000 elettori, o cinque Consigli regionali. La legge, sottoposta a *referendum,* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata

nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti ».

Ora, onorevoli colleghi, siete ben riusciti in cinque anni di attività legislativa ad impedire che la terza ipotesi configurata nel primo inciso del secondo comma si possa realizzare: i Consigli regionali infatti non ci sono, o almeno ne esistono solo quattro, mentre per potersi avvalere di questa norma della Costituzione ne occorrerebbero cinque. Ma, per somma fortuna, non siete ancora riusciti a sopprimere gli elettori, e neanche i membri di questa e dell'altra Camera! Noi siamo qui, e gli elettori sono nel Paese; e la Costituzione riconosce a noi e ad essi questo diritto, di chiedere il *referendum* su di una legge costituzionale non approvata con due terzi dei voti. E non c'è Senato, non c'è Camera dei deputati, non c'è Parlamento intero e tanto meno non c'è un potere esecutivo che possa spogliarci di questo diritto! Alla stregua di ciò, in definitiva, che risultato avete raggiunto impedendo che la legge sul *referendum* fosse approvata? Solo questo: che siete riusciti ad impedire l'approvazione di qualunque legge costituzionale, a non parlare delle leggi di revisione della Costituzione.

Io non esito a dichiarare che ci troveremmo dinanzi a un vero colpo di Stato se voi, presentando al Parlamento una legge costituzionale, le rendeste impossibile di percorrere fino alla fine l'*iter* che la Costituzione le ha prestabilito. Ciò equivarrebbe al tentativo di far passare una legge costituzionale con una sola votazione del Parlamento, anzichè con due; o come se, pure sottoponendola alle due votazioni, queste indiceste non alla distanza dei tre mesi stabiliti dalla Costituzione, ma di tre giorni o magari di tre anni. In tutti questi casi voi nella stessa maniera vi porreste in patente, flagrante violazione della Costituzione.

È evidente dunque che la legge Leone-Tesauro non può divenire definitiva se la legge sul *referendum* non è entrata in vigore. Chiedere l'inversione dell'ordine del giorno, secondo la formulazione di oggi, o chiedere il rinvio della legge sul *referendum* secondo la decisione di ieri della 1ª Commissione, significa chiaramente non volere nè le une nè le altre. Voi non avrete la vostra legge Leone-Tesauro, fino a che non ci darete la legge sul *referendum*, mentre ci minacciate di non darci la legge sul *referendum* se prima non avete la legge Leone-Tesauro.

Questa necessità che il *referendum* sia possibile perchè una legge costituzionale sia approvata, non l'ho inventata io, quest'oggi. Essa balza fuori dalle discussioni dell'Assemblea costituente, e con rilievo specialissimo dei lavori della 2ª Sottocommissione della Commissione dei 75, la quale ha studiato il problema della revisione della Costituzione e della votazione delle leggi costituzionali, redigendo i relativi schemi di articoli poi accolti nella Costituzione.

Onorevoli colleghi, scusatemi se vi rammento queste cose; ma davvero l'unica giustificazione rispettosa per voi, che posso dare, dell'atteggiamento da voi preso in questa contingenza, è che le abbiate dimenticate, altrimenti dovrei pensare che voi volete andare consapevolmente contro la Costituzione.

In quella 2ª Sottocommissione dei 75, della quale frequentemente il nostro esimio collega il senatore Conti tenne la Presidenza, quando si pose il problema del meccanismo di revisione della Costituzione, si affermò da tutti subito e senza eccezione che non sarebbe stato ammissibile modificare la Costituzione o integrarla o fare delle leggi costituzionali senza farvi concorrere le masse popolari, gli elettori, i cittadini. Era diverso il modo di esprimersi, dei vari Commissari, ma uguale il concetto. La prima proposta concreta, presentata da un parlamentare social-democratico, l'onorevole Paolo Rossi, suonava addirittura nel senso che, proponendosi una legge costituzionale o una revisione del testo della Costituzione, bisognasse sciogliere il Parlamento rimettendo agli elettori la risposta, col voto, al quesito grave e responsabile.

Posso leggervi anche, se volete, le dichiarazioni dell'onorevole Tosato, demo-cristiano — forse il Ministro di grazia e giustizia lo conosce, nevvero?, in quanto lavora al suo fianco come Sottosegretario da molto tempo — il quale sostenne che, perchè ci potesse essere legge costituzionale, occorreva non solo che il disegno relativo fosse approvato dall'Assemblea nazionale — si parlava allora di una Assemblea nazionale — ma anche sottoposto a *referendum* popolare. E l'onorevole Mortati — anch'egli democristiano e il cui prezioso con-

tributo ai lavori preparatori e alla redazione della Costituzione è ben noto — dottamente spiegò come si dovessero soddisfare due esigenze per perfezionare le leggi di carattere costituzionale: diluire nel tempo il procedimento, al fine di accertare la rispondenza della proposta ad esigenze veramente sentite e stabili, e ammettervi in una forma o in un'altra l'intervento del popolo. « Poichè » disse l'onorevole Mortati, con frase incisiva, « altrimenti non potrebbe considerarsi la nostra 'una Costituzione veramente democratica ».

Ma in questo senso parlarono anche l'onorevole Perassi, repubblicano, e l'onorevole Nobile, indipendente, che congiuntamente presentarono una formulazione, in gran parte ripresa poi nel testo della Costituzione, nella quale, dopo aver parlato della doppia approvazione, si prescriveva: « Dopo di ciò la proposta modifica deve essere sottoposta a *referendum* popolare ». Obbligatoriamente, dunque: « deve ».

Ed anche l'onorevole Tosato aveva proposto l'obbligo: « Le modifiche così deliberate dovranno essere approvate da un *referendum* popolare ». Ma la Costituente rese poi facoltativa la disposizione.

Non voglio dimenticare l'onorevole Piccioni, il quale ha lavorato diligentemente in seno alla seconda Sottocommissione, dove sostenne che la via più giusta per giungere ad una riforma costituzionale o ad una legge costituzionale è quella del *referendum*, « il quale potrebbe anche essere preventivo, diretto cioè ad accertare se la volontà popolare sia o no orientata verso la riforma proposta ». E, due giorni dopo avere copiosamente sostanziato questa sua tesi, l'onorevole Piccioni — che non si avventura nell'improvvisazione ma ripensa sempre almeno una seconda volta a ciò che ha detto — ritornò in quella saletta all'ultimo piano di Montecitorio per dire che non trovava nulla di strano che per la riforma anche soltanto di una parte della Costituzione si seguisse il criterio di dare la possibilità di esprimersi alla volontà popolare.

Ora qualcuno potrebbe obiettarmi che quella Leone-Tesauro non è una legge di revisione della Costituzione. D'accordo, essa non cancella nè modifica, ma aggiunge alla Costituzione. Non credo però che sia necessario usare fiato e cervello per dimostrare che una Costituzione è modificata, è rivista, non soltanto quando se ne modifica una norma, ma anche quando la si integra, la si estende, la si completa. Gli onorevoli Leone e Tesauro hanno voluto perfezionare la nostra Costituzione, ma il perfezionamento è di per sè un mutamento, e la legge relativa diviene perciò costituzionale, di quelle cioè per le quali il *referendum* è necessario.

Ho già citato l'onorevole Perassi. Voglio ricordare che proprio lui propose di non stabilire l'obbligatorietà del *referendum* per ogni legge costituzionale, riservandolo facoltativamente solo ai casi nei quali la legge non fosse approvata da una maggioranza parlamentare notevolmente elevata. E fu questo il criterio accettato dalla Costituente e inserito nell'articolo 138.

Ma lasciamo l'Assemblea costituente e veniamo a tempi più recenti. L'onorevole Macrelli, quando nel dicembre 1951 esaminammo la legge sopra il *referendum*, nel suo intervento nella discussione generale disse che parlare dell'articolo 75 della Costituzione (l'articolo fondamentale sul *referendum*) voleva dire parlare contemporaneamente dell'articolo 138, quello dedicato alla revisione della Costituzione e alle leggi costituzionali; e pertanto il suo discorso si sarebbe mosso — come si mosse — fra i poli dei due articoli. Onorevole Macrelli, vuole dunque che noi oggi trascuriamo uno dei poli, esponendo al pericolo di un gravissimo squilibrio la rotazione del nostro mondo costituzionale, e cioè la rotazione del nostro mondo nazionale? Io ho dunque ragione di sostenere, e di ammonire, che non si possono votare le leggi sulla Corte costituzionale, quanto meno quella Leone-Tesauro, prima della legge del *referendum*, prima che questa non sia approvata definitivamente. E se mi si obbiettasse che non dipende da noi questa approvazione definitiva (perchè potremmo fors'anche apportarvi qualche emendamento, il che la farebbe ritornare alla Camera dei deputati), ebbene, io offro un piano d'incontro a quanti sentono davvero la esigenza di dare finalmente attuazione alla Costituzione. Inseriamo nella legge sul *referendum* le disposizioni della legge sulla Corte costituzionale che venne votata alla Camera dei deputati su proposta del Gruppo democristiano. Noi non vi faremmo opposizione, per quanto alla Camera il nostro Gruppo vi si sia opposto. In tal modo la legge sul *referendum* potrebbe

essere rapidamente approvata. Dopo di che potremmo affrontare le due leggi sulla Corte costituzionale, e per la fine di questa legislatura noi potremmo presentare al Paese tre leggi costituzionali, complete, coordinate fra di loro e non contraddittorie.

E vengo a questo tema della contraddittorietà, fondamentale nei nostri contraddittori. L'onorevole Tupini ha pronunciato questa parola tre volte, mi pare, nel corso del suo breve intervento. Ma vi crede egli davvero, ritiene che davvero sussista?

E da quando? Da quando l'avete avvertita questa contraddittorietà, onorevoli colleghi? Non certo, se mai, dal primo momento in cui insorsero gli elementi concreti cui oggi vi appigliate per comprovarla, dal momento in cui veniste a conoscenza dei fattori giuridici e tecnici con i quali oggi sostanziate la vostra tesi.

Vediamola dunque nella sua concretezza questa ipotetica contraddittorietà. Nella legge sul *referendum* il Senato non accettò in seconda discussione un certo articolo 12 che era stato inserito dalla Camera dei deputati nello schema da noi già approvato e che deferiva alla Corte costituzionale la decisione sull'ammissibilità o meno di una domanda di *referendum*. Noi discutemmo a lungo su questo articolo, onorevoli colleghi, e fummo tutti d'accordo sulla sua soppressione, proprio perchè la sua sussistenza avrebbe permesso a quanti amano spaccare in quattro il capello giuridico, di suscitare difficoltà e inciampi all'ulteriore svolgimento della nostra attività legislativa. Fummo tutti d'accordo, e vi leggerò fra poco quanto alcuni di voi, che oggi dicono proprio il contrario, affermarono allora.

Ma prima un'accertamento cronologico: quando venne presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge Leone-Tesauro, o, meglio, quando venne formulato e presentato in seno alla I Commissione della Camera dei deputati il suo articolo 2, che deferisce alla Corte costituzionale il giudizio sopra l'ammissibilità della richiesta di *referendum*? Il 28 novembre 1950. E quando venne esso approvato dalla Camera dei deputati? Il 13 febbraio 1951. Ancora: quando è che noi affrontammo l'esame del disegno di legge sul *referendum*, venutoci dalla Camera dei deputati con quell'articolo 12 che deferiva invece alla Corte di Cassazione l'esame di ammissibilità della domanda di *referendum*? Onorevoli colleghi, voi lo sapete: il 18, 19 e 20 dicembre 1951. A tale epoca tutti conoscevate dunque già l'esistenza di ciò che oggi presentate come l'ostacolo insormontabile.

TUPINI. Si trattava di una proposta, non di un'approvazione.

TERRACINI. Onorevole Tupini, la legge non era stata ancora approvata dalla Camera per la seconda volta; ma una volta era stata approvata. E siccome, come ce lo rammentò l'onorevole sottosegretario Lucifredi, la formulazione dell'articolo 2 era stata redatta concordemente da 35 deputati appartenenti a tutti i Gruppi della Camera, la seconda sua approvazione era certa.

TUPINI. Ma ella mi insegna che, per potersi riferire ad una determinata cosa, bisogna che questa sia definitiva.

TERRACINI. Grazie dell'insegnamento, onorevole Tupini! Ma, se esso deve valere anche per lei, perchè ci ha proposto un rinvio basandosi, come cosa certa, su una legge Leone-Tesauro che il Senato non ha affrontato ancora, neanche in prima lettura? Almeno la Camera dei deputati questa legge l'aveva già approvata una volta quando, prendendo da ciò lo spunto, ella accettò la proposta, qui formulata, di annullare l'articolo 12 della legge ordinaria sulla Corte costituzionale venutaci dalla Camera!

Mi si permetta anzi di leggere quello che dissero allora, in proposito, alcuni colleghi — per esempio il relatore della legge sul *referendum*, senatore Canaletti, oggi pienamente solidale con una tesi che è l'opposto di quella che lo udimmo in quell'occasione sostenere proprio da quel banco delle Commissioni, alla cui estremità è solito sedere. Disse l'onorevole Canaletti Gaudenti, dopo che in sede di discussione dell'articolo 12 era stata formulata la proposta della sua soppressione: « Si deduce la necessità di un organo giudicante che non può essere che la Corte costituzionale, e qui sono d'accordo con il senatore Giambattista Rizzo. Senonchè, a norma dell'articolo 134 della Costituzione, la Corte costituzionale non ha oggi questa attribuzione. Si dice: " ma esiste alla Camera dei deputati una proposta degli onorevoli Leone e Tesauro sulla Corte costituzionale. Aspettiamo dunque che essa diventi legge e allora daremo corso al *referendum* ". La

Commissione è contraria a questa soluzione perchè, in tal caso, del *referendum* se ne parlerà chissà quando ».

TUPINI. Ma oggi la proposta Leone-Tesauro ha camminato.

TERRACINI. Continuò l'onorevole Canaletti — ed ella, onorevole Tupini, gli battè le mani, come noi —: « Diciamolo chiaro: se si è contrari al *referendum* bisogna avere il coraggio di dirlo. La Commissione ritiene che ci possa anche essere motivo di contestazione sulla ammissibilità del *referendum,* e pertanto si augura che la proposta Leone-Tesauro divenga finalmente legge operante. Intanto, per non rimandare alle calende greche l'approvazione di questo istituto, che si trascina ormai da tre anni, noi proponiamo la soppressione dell'articolo in esame ». E l'Assemblea, quasi unanime, approvò. Ma, ed ella, onorevole Sottosegretario Lucifredi, il più strenuo difensore oggi della nuova tesi dell'onorevole Tupini, che cosa disse quel giorno, da codesto stesso banco, esprimendo l'avviso del Governo, prima che il Senato votasse e dopo che l'onorevole Canaletti avesse fatto la dichiarazione che ho or ora riferita? Disse: « Non ritengo di poter accedere alla tesi sostenuta dal senatore Terracini, che vuole attribuire questi poteri alla Corte di cassazione. Sarebbe una tesi perfettamente logica e legittima se la Corte costituzionale non ci fosse, e potrebbe in ipotesi esserlo in via transitoria fintanto che la Corte costituzionale non sia istituita ». Questo lei disse. E successivamente aggiunse: « Voglio ancora ribadirlo: d'altronde, se si vuole tener conto di quella preoccupazione che poco fa l'onorevole De Luca ricordava, si potrebbe sempre provvedere ad accompagnare questa norma di ripristino del testo della Camera » — quella che rimette questi compiti alla Corte di cassazione — « con una disposizione transitoria con cui si dica che, fintanto che la Corte costituzionale non sarà costituita, questi suoi poteri sono dati alla Corte di cassazione ». Così si espresse il Governo, questo disse il relatore a nome della Commissione unanime, questo votò il Senato. E la parola del Senato ebbe tanta importanza che la Camera, quando ebbe di ritorno il disegno di legge che avevamo emendato tra l'altro su quel punto, non solo non accettò la soppressione da noi stabilita, non solo non rivendicò la sua formulazione precedente, ma raccolse la suggestione autorevole del senatore Canaletti e dell'onorevole Lucifredi e quella mia, analoga ma più modesta. Per questo appunto noi troviamo oggi nella legge ordinaria sulla Corte costituzionale la Cassazione investita del potere di giudicare l'ammissibilità di una domanda di *referendum!* Per questo l'onorevole Persico, autorevole Presidente della Commissione permanente di giustizia, ha potuto richiamare, nella sua relazione al disegno di legge sulla Corte costituzionale, la nuova norma introdotta dalla Camera nella legge sul *referendum* secondo l'avviso nostro, e compiacersene, perchè così potremo portare innanzi due leggi fondamentali della Repubblica.

Onorevoli colleghi, c'è un nesso tra la legge sul *referendum* e quella costituzionale Leone-Tesauro, ma, lo ripeto, non è tale da condizionare l'una all'altra. Vorrei — non dico potrei, perchè sono troppo ignorante in materia, sebbene consultando libri di diritto riuscirei a erudirmi — vorrei citarvi esempi di leggi presentate, discusse, votate, pertinenti a materie sulle quali il legislatore già considerava l'opportunità di redigerne un'altra che avrebbe portato alla loro modificazione, e ciò senza che alcuno se ne stupisse. E poi, approvata la nuova legge, la prima fu modificata in funzione della seconda.

Questo è il cammino che dobbiamo seguire se vogliamo tener fede all'impegno di dare al popolo italiano, prima dello scioglimento della prima Camera repubblicana, un inizio almeno di attuazione delle leggi costituzionali; se vogliamo tener fede agli impegni reciprocamente assunti tra noi, alla presenza del nostro illustre Presidente, il quale, tacito notaio, registra nella sua memoria ogni nostra parola per trarne poi misura delle nostre azioni; se noi vogliamo osservare quei princìpi di tecnica giuridica ai quali l'onorevole Tupini ha fatto così frequentemente richiamo nel suo breve intervento introduttivo.

La tecnica giuridica ci dice questo — riassumo e concludo, illustre Presidente —: abbiamo dinanzi a noi tre disegni di legge, di cui due ordinari — sul *referendum* e sulla Corte costituzionale — ed uno costituzionale, quello Leone-Tesauro, che attribuisce alla Corte costi-

tuzionale un potere non ancora riconosciutogli dalla Costituzione. Quest'ultima legge deve seguire la procedura stabilita dall'articolo 138 della Costituzione. La connessione fra queste tre leggi — non la contraddizione, onorevole Tupini — è determinata dal fatto che quella Leone-Tesauro non può divenire perfetta se gli italiani, se gli elettori non sono messi in condizione di potere ricorrere al *referendum*, secondo dispone il secondo comma dell'articolo 138 della Costituzione. Ma poichè, per deferire a *referendum* la legge Leone-Tesauro, bisogna avere una legge del *referendum*, questa legge deve avere il passo su quella Leone-Tesauro. E se si sostenesse che la legge ordinaria sulla Corte costituzionale, non essendo sottoponibile a *referendum*, potrebbe precedere la legge sul *referendum*, pure annuendo, io chiederei a che mai servirebbe la sua approvazione visto che, senza l'approvazione della legge costituzionale Leone-Tesauro, essa non potrebbe entrare in attuazione.

Si tratterebbe allora solo di una questione di ripicco, di un dispettuccio. Ma io non credo che alcuno voglia avvalersi di tali armi in questa sede.

Onorevoli colleghi, la sera del 18 luglio 1952, concordemente, noi avevamo prescelto, a termine di riprova dell'ossequio nostro alla Costituzione, di esaminare la legge sul *referendum*. Dinanzi all'inopinato mutamento di alcuni settori del Senato io ripeterò quanto ebbi a dichiarare allora: la nostra proposta e questo nostro atteggiamento non ci sono stati suggeriti dal desiderio di rendere più aspra la divergenza politica, o di mettere alla prova la nostra forza parlamentare, ma dall'onesta ambizione di raccogliere il Senato intero, dopo 5 anni di attesa, in una decisione solenne e doverosa, votando una prima legge costituzionale per i cittadini italiani. È ancora questo il sentimento che ci anima: mentre, fuori di qui, su altri problemi gravi le discussioni si fanno più acerbe; mentre si profila all'orizzonte una prova elettorale che, senza sovvertire il Paese — come certuni preannunciano — sarà certamente combattuta e ardente, mostriamo dunque all'Italia che in un punto almeno ci incontriamo: nel rispetto della Costituzione e cioè nella difesa della Repubblica — la quale si difende non già creando nuove armi contro pericoli immaginari, ma completandone l'edificio in quei lineamenti che gli italiani vollero, per voto dei loro rappresentanti, or sono cinque anni! (*Vivi applausi dalla sinistra. Molte congratulazioni*).

BOSCO. Domando di parlare a favore della proposta.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Onorevoli colleghi, neppure a farlo apposta, nella prima seduta di apertura del Senato, mi trovo nuovamente ad incontrarmi ed a cortesemente polemizzare con l'onorevole Terracini, col quale proprio nell'ultima seduta, prima delle vacanze estive, ebbi una polemica vivace, ma sempre cortese, a proposito della nomina dei delegati all'Assemblea prevista dal Piano Schuman. Ciò prova, quanto meno, che abbiamo in comune l'amore per certe questioni, costituzionali, di cui tutti devono riconoscere l'interesse e l'importanza, perchè la Costituzione è la suprema legge che regola la vita della Nazione.

L'onorevole Terracini ha parlato una prima volta, direi quasi in sede di richiamo al regolamento, per chiedere una precisazione sulla portata della proposta dell'onorevole Tupini; la seconda volta è entrato nel merito della richiesta sospensiva.

Se avessi potuto avere la parola subito dopo la questione di regolamento sollevata dall'onorevole Terracini, avrei chiarito la portata della proposta dell'onorevole Tupini, e forse si sarebbe facilmente raggiunto un accordo generale.

Ora mi tocca rispondere sia alla prima parte del discorso Terracini sia alla seconda parte, che riguarda il merito, perchè non posso fare a meno di replicare alle principali osservazioni fatte dall'opposizione.

In sostanza, se non ho errato nella interpretazione di ciò che l'onorevole Presidente ha detto e di ciò che prima di lui ha detto l'onorevole Tupini, il pensiero della Commissione si può così riassumere: lasciamo stare l'analisi della differenza procedurale tra sospensiva e rinvio, poichè la sospensiva condizionata alla previa discussione d'altra legge già iscritta all'ordine del giorno, equivale sostanzialmente ad una inversione dell'ordine del giorno. Ecco perchè l'onorevole Tupini senza, a mio avviso, adulterare la decisione della Commissione.....

TERRACINI. Leggetela, leggetela!

BOSCO. Onorevole Terracini, su questo primo punto ci troviamo non già sul piano di una polemica politica, ma soltanto sul terreno di una precisazione di fatti, onde la pregherei di non interrompermi.

Dicevo, dunque, che nel caso presente la sospensiva si risolve in un'inversione dell'ordine del giorno. I colleghi ricorderanno che la proposta di sospensiva dell'onorevole Riccio fu formulata, *ex abrupto*, in Commissione, su invito dell'onorevole Terracini e dell'onorevole Rizzo. I colleghi ricorderanno anche, e mi appello a tutti coloro che erano presenti in Commissione, che l'onorevole Riccio nella prima stesura della sua proposta...

RICCIO. Meglio, nella mia prima dicitura.

BOSCO. Nella sua prima dicitura, perchè scriveva ripetendo ad alta voce le parole che andava scrivendo nella sua proposta, stava per chiedere il rinvio della discussione della legge sul *referendum* fino alla approvazione finale della legge Leone. Allora io, ugualmente ad alta voce e dal mio banco, pregai l'onorevole Riccio — e me ne può far fede l'onorevole Tupini che presiedeva la Commissione — gli suggerii di togliere la parola « finale », appunto per avere la possibilità di subordinare la sospensiva esclusivamente alla prima votazione della legge costituzionale. Ciò dimostra che quando l'onorevole Tupini ha detto che sostanzialmente la sospensiva si risolve in un rinvio di pochi giorni non ha modificato, ma ha esattamente rispecchiato il pensiero della Commissione. Non si tratta di una invenzione dell'ultima ora, come si è dall'altra parte accennato, nè è vero che stamane nei corridoi si sia parlato per la prima volta di una breve sospensiva e di inversione dell'ordine del giorno, perchè, lo ripeto, fin da venerdì, quando l'onorevole Ricci formulò la prima stesura della sua proposta, fu soppressa la parola « finale », per evitare che la discussione della legge sul *referendum* fosse praticamente rinviata *sine die*.

Ciò che noi desideriamo è semplicemente questo: che dalla discusione sulla legge Leone risulti l'orientamento del Senato sull'articolo 2 per adattare ad esso, in caso d'approvazione in prima lettura, le norme della legge ordinaria sul *referendum*. Credo in tal modo di aver risposto al quesito che l'onorevole Terracini ha posto nella prima parte del suo discorso, quando ha domandato spiegazioni sul significato preciso della comunicazione dell'onorevole Tupini. Dopo la prima discussione dell'articolo 2 della legge Leone, sapremo immediatamente se bisogna adeguare la legge sul *referendum* a quelle che sono le risultanze della discussione. Se verrà approvato l'articolo 2 della legge costituzionale sarà chiaro che la legge ordinaria, per motivi di subordinazione verso quella costituzionale, dovrà contenere tutte quelle norme che sono richieste dalla legge Leone. Ciò non toglie che, mentre passeranno i tre mesi per la seconda approvazione della legge costituzionale, la legge sul *referendum* potrà seguire il suo *iter* normale.

Ciò chiarito vengo al merito delle osservazioni formulate dall'onorevole Terracini. Egli ha voluto immediatamente porre la questione sul terreno schiettamente politico, richiamandosi alla polemica che in quest'Aula vi fu allorquando lo stesso onorevole Terracini chiese la discussione e l'approvazione d'urgenza della legge sul *referendum*.

L'onorevole Terracini ha citato nella sua complessa comparsa conclusionale il parere di molti di noi. Mi permetta ora di leggere qualcosa di suo. Nella seduta del 17 luglio l'onorevole Terracini, riecheggiando un motivo che già alla Camera era stato sviluppato dall'onorevole Laconi il giorno innanzi (perchè la legge sul *referendum* fu approvata alla Camera il 16 luglio e su istanza dell'onorevole Laconi fu immediatamente trasmessa alla presidenza del Senato il 17 luglio) chiese la discussione e l'approvazione di urgenza della legge sul *referendum* senza che la Commissione l'avesse ancora esaminata. L'onorevole Terracini invocò perfino l'applicazione dell'articolo 53 del Regolamento sulla procedura d'urgenza, chiedendo che l'approvazione del disegno di legge fosse fatta *ad horas* su semplice relazione orale. Egli disse testualmente: « Ora la legge è quella che è, non sarà perfetta ma è completa, l'abbiamo discussa e ridiscussa e quindi il Senato non ha niente più da dire e può approvarla così com'è ». Se noi avessimo seguito il consiglio del senatore Terracini e dell'opposizione avremmo dovuto all'indomani, cioè il 18 luglio, approvare frettolosamente e senza modificazioni la legge come ci era stata inviata dalla Camera.

Anche allora, come oggi, i giornali di sinistra parlarono di sabotaggio da parte della maggioranza dell'Assemblea, di manovre dilatorie, di machiavellismi. I titoli de « l'Unità » sono quasi uguali nell'uno e nell'altro caso.

Orbene, che cosa è avvenuto? L'onorevole Zoli in una semplice interruzione all'onorevole Terracini sintetizzò allora il pensiero di molti di noi, esclamando: « Le leggi non vanno fatte ad ore ». (*Commenti ed interruzioni dalla sinistra*). Io domando alla lealtà ben nota dell'onorevole Terracini: se noi avessimo allora, 17 luglio, seguìto il suo consiglio ed approvato senza nessuna modificazione la legge che ci veniva dalla Camera, che cosa sarebbe accaduto a proposito della stridente contraddizione tra l'articolo 37 e l'articolo 38 della legge che oggi sarebbe già in vigore? (*Interruzione del senatore Terracini*). Ella allora ci accusò ugualmente di sabotaggio della Costituzione per il fatto di non aver seguìto il suo consiglio dell'approvazione *ad horas*. Ma vi è una stridente contraddizione tra l'articolo 37 e l'articolo 38 che conviene rilevare anche per dimostrare al Senato che la breve sospensiva da noi richiesta non è un espediente, perchè, se di espedienti fossimo andati in cerca, bastava appigliarsi alla rilevata contraddizione fra l'articolo 37 del Senato e l'articolo 38 approvato dalla Camera dei deputati, per rinviare necessariamente la legge alla Camera.

RIZZO DOMENICO. Così rinviamo due volte.

BOSCO. No, no: dimostrerò che anzi faremo più presto. Orbene, onorevoli colleghi, siccome non tutti sono giuristi (ed è un bene), consentitemi di accennare brevemente quale è la stridente contraddizione fra l'articolo 37 e l'articolo 38 ed il suo valore, per quello che dirò appresso. Vedete, il Senato, nell'articolo 37 aveva stabilito che la Corte di cassazione, a sezioni unite, dovesse giudicare sull'ammissibilità costituzionale del *referendum* entro i quindici giorni dal ricevimento della notifica di richiesta. (È inutile che vi legga l'articolo, perchè credo di averne fedelmente riprodotto il tenore). Cioè si prescriveva un termine perentorio, finale, entro il quale la sentenza doveva essere emanata.

RIZZO DOMENICO. Non sono mai perentori quei termini: sono ordinari.

BOSCO. Non stiamo facendo una lezione di diritto processuale: la natura dei termini non fa parte dell'argomento, senatore Rizzo: non discuto per questo l'articolo 37. (*Interruzioni dei senatori Rizzo Domenico e Picchiotti*). Comunque è certo che l'articolo 37 stabilisce che la Corte di cassazione deve emettere il suo giudizio entro quindici giorni dalla data di cui sopra. Vi è poi l'articolo 38, immediatamente successivo, introdotto dalla Camera, e che cosa dice? L'articolo 38... (*Interruzione del senatore Picchiotti*). Senatore Picchiotti, ella è avvocato, la prego di ascoltarmi perchè è molto importante ciò che sto per dire e che forse ella ignora. L'articolo 38 stabilisce che, appena ricevuta la notifica dell'avviso di richiesta del *referendum*, il Presidente della Corte di cassazione, con ordinanza, fissa il giorno dell'udienza per il dibattimento, fra il quindicesimo e il trentesimo giorno successivo a quello in cui fu presentata la richiesta.

Non è contraddizione questa, onorevoli colleghi? C'è veramente una contraddizione evidentissima, fra l'articolo 37, che stabilisce che il giudizio deve esaurirsi in quindici giorni, e l'articolo 38 che stabilisce che il Presidente della Corte di cassazione fissa l'udienza fra il quindicesimo e il trentesimo giorno successivo.

TERRACINI. Potevamo correggerlo oggi.

BOSCO. Ma intanto, onorevole Terracini, ella diceva che la legge era completa ed oggi ammette che vi era un errore da correggere. Se allora avessimo seguìto il suo consiglio di approvare la legge a tamburo battente, oggi saremmo già a discutere una nuova legge per correggere quella precedente e quindi avremmo nuovi ritardi nell'attuazione del *referendum*. Senza dire che non avremmo fatto una bella figura dinnanzi al Paese.

TERRACINI. Non tamburo battente: dovevamo approvarla allora.

BOSCO. Onorevole Terracini, ella sa che in quelle ultime ore di sedute estive avevamo tante cose da fare, fra cui la discussione sulla questione della nomina dei delegati all'Assemblea del carbone e dell'acciaio, in occasione della quale, come ho già ricordato, ebbi l'onore di essere nuovamente suo contraddittore. Perciò allora probabilmente l'errore non sarebbe stato rilevato, come non lo rilevarono i col-

leghi della Camera nè della sua nè della mia parte.

Dunque, dicevo, al momento attuale noi ci troviamo nella necessità, sia pure per un modesto ritocco, di dover rinviare il disegno di legge sul *referendum* alla Camera dei deputati.

Su questo siamo d'accordo e mi fa piacere l'assenso dei colleghi Rizzo e Terracini. Ciò prova che la sospensiva proposta dal collega onorevole Riccio non è ispirata a motivi ostruzionistici perchè in ogni caso la legge sul *referendum* deve tornare alla Camera.

Veniamo adesso alla sostanza del problema. Perchè noi richiediamo che prima si approvi in prima lettura il disegno di legge Leone e poi si discuta la legge sul *referendum*? Veniamo alle connessioni sostanziali fra le due leggi. Abbiamo approvato nella legge sul *referendum* un articolo 37 (sul quale ritorno perchè costituisce il nocciolo della questione), il quale articolo non dice soltanto, come ha riassunto l'onorevole Presidente della prima Commissione ed ha ribadito l'onorevole Terracini, che il giudizio sulla legittimità della richiesta di *referendum* spetta alla Corte di cassazione anzichè alla Corte costituzionale. C'è una divergenza sostanziale tra i due articoli. Purtroppo, nella fretta dell'esposizione si è detto da tutti che l'unica differenza tra l'articolo 2 della legge Leone e l'articolo 37 della legge ordinaria consiste in ciò, che la legge ordinaria attribuisce alla Corte di cassazizone la competenza sull'ammissibilità del *referendum,* mentre il disegno di legge Leone riconosce questa stessa competenza alla Corte costituzionale. Ma vi è un'altra sostanziale divergenza fra i due testi, perchè l'articolo 37, approvato dal Senato, parla in genere di ammissibilità costituzionale del *referendum*. Ciò significa che la Corte di cassazione non deve giudicare soltanto in base all'articolo 75 della Costituzione se il *referendum* sia ammissibile o no, poichè l'esame sull'ammissibilità costituzionale del *referendum* è riferito a tutte le norme della Costituzione. Che questa interpretazione sia esatta lo conferma quanto ebbe a dire l'onorevole Rizzo Domenico, ed altri con lui. L'onorevole Terracini ha letto molti brani di discorsi fatti da senatori della mia parte. Permettetemi perciò di leggere anche qualche brano dei discorsi dell'altra parte. Il senatore Rizzo, nella seduta del 18 dicembre 1951, disse: « Con tutto il rispetto dovuto alla scienza militante mi pare che questo problema (cioè quello dei limiti dell'ammissibilità del *referendum*), potrebbe essere risolto da noi non fosse altro che con una dichiarazione, se siamo concordi. Quando tutti d'accordo avremo riconosciuto che le limitazioni non sono soltanto quelle espressamente scritte nell'articolo 75, ma anche quelle che derivano da tutto il sistema della Costituzione, allora l'articolo assumerà ... », ecc.

Dunque l'onorevole Rizzo pose chiaramente il problema e con lui lo posero gli onorevoli senatori che intervennero nel dibattito e che furono d'accordo nel ritenere che il giudizio sull'ammissibilità del *referendum* non dovesse limitarsi al secondo comma dell'articolo 75, che secondo la nostra interpretazione doveva considerarsi indicativo e non tassativo. In questo spirito fu redatto l'articolo 37 della legge sul *referendum* in base a considerazioni che, secondo me, conservano ancora oggi tutta la loro validità. Infatti, se il *referendum* dovesse passare attraverso il giudizio di ammissibilità esclusivamente sulla base dell'articolo 75, ne verrebbe una conseguenza sulla quale bisogna ben meditare, in quanto si viene a riconoscere che sarebbe ammissibile il *referendum* anche per l'abrogazione di leggi che riguardino la così detta questione istituzionale. Infatti, l'articolo 2 della legge Leone ha limitato il campo dell'indagine per il giudizio di legittimità costituzionale del *referendum*. In esso, infatti, si legge che spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di *referendum* abrogativo presentate a norma dell'articolo 75 della Costituzione siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso. Perciò il giudizio dovrà limitarsi ad accertare se la richiesta abrogativa riguardi, o meno, leggi tributarie, di bilancio, di amnistia o indulto, o di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Fatto questo esame la Corte dovrebbe arrestarsi e dichiarare l'ammissibilità del *referendum* secondo il testo della legge Leone. La norma adottata del Senato era molto più larga, non solo nella lettera ma anche nella concorde dichiarazione di senatori che intervennero nel dibattito, il che significa che fra le due leggi c'è una prima sostanziale divergenza da appianare. Se, per caso, noi lasciassimo

l'articolo 37 della legge ordinaria nella sua sfera attuale di applicazione, evidentemente noi faremmo qualcosa che la legge costituzionale, di cui non possiamo più ignorare l'esistenza, ha ritenuto non conforme alla Costituzione. Dico che non possiamo più ignorarne l'esistenza, e con ciò rispondo ad un altro argomento dell'onorevole Terracini, perchè ormai la legge ufficialmente è davanti al Senato. Egli dice: perchè non ne teneste conto nel dicembre 1951 quando il Senato discuteva la legge sul *referendum*? Cercammo di tenerne conto. L'onorevole Tupini fin d'allora disse che era *in itinere* davanti alla Camera una legge costituzionale che risolveva diversamente il problema. Che cosa si rispose a questa precisa segnalazione che attirava la nostra attenzione sull'esistenza dell'altra legge che interferiva sulla nostra materia? Fu proprio l'onorevole Terracini a rispondere che il Senato non era ufficialmente a conoscenza dell'esistenza dell'altra legge. Questa osservazione dell'onorevole Terracini era formalmente esatta, ma egli disse qualche cosa di più. Egli disse: badate, la legge Leone prenderà moltissimo tempo ancora, sia perchè non era ancora stata fissata nell'altro ramo del Parlamento la procedura per l'approvazione delle leggi costituzionali, sia perchè quella legge costituzionale contiene un focolare di discordie e di litigiosità, quale l'articolo 16, che stabiliva la cessazione della Corte costituzionale siciliana. L'esistenza di questi ostacoli nel dicembre 1951 poteva legittimare dinanzi al Senato una soluzione (quella della Corte di cassazione) che evidentemente aveva tutto l'aspetto di un espediente, come non mancò di ricordare il rappresentante del Governo, che non solo la ritenne provvisoria, ma la ritenne fonte di gravi dubbi costituzionali. L'onorevole Lucifredi, di cui il senatore Terracini ha ricordato solo una parte di quanto disse, terminò dicendo che aveva seri dubbi sulla legittimità di questa soluzione. Se in quel momento, nel dicembre del 1951, in presenza di una proposta di legge Leone (che viene chiamata così sebbene sia stata firmata anche da deputati comunisti), legittimo era il dubbio di un eventuale insabbiamento, perchè mancava la norma regolamentare interna sulla approvazione delle leggi costituzionali e perchè conteneva quell'articolo 16 che incuneava nel fianco della legge Leone un problema tanto spinoso (quale la cessazione della Corte costituzionale siciliana), se allora, dicevo, era lecito il dubbio che la legge costituzionale non sarebbe arrivata fino a noi, oggi c'è la certezza giuridica che il disegno di legge è dinanzi al Senato, perchè è iscritto al punto terzo del nostro ordine del giorno.

Il disegno di legge Leone ha carattere costituzionale e quindi è di gerarchia diversa, superiore a quella della legge ordinaria sul *referendum* che regola ugualmente il problema del giudizio di ammissibilità della richiesta di *referendum*, ma lo regola in modo diverso e nella sostanza e nella forma: esiste dunque un contrasto tra le due leggi e siccome la legge Leone ha carattere costituzionale, è ovvio che essa costituisca un *prius* rispetto alla legge ordinaria, che deve necessariamente adeguarsi alla legge costituzionale.

Passo a parlare della natura costituzionale dell'articolo 2 della legge Leone, che non ha inteso di attribuire alla Corte costituzionale, come già ebbi l'onore di dire in Commissione, una « nuova » competenza, ma ha voluto semplicemente integrare le competenze naturali della Corte stessa che le provengono già dall'articolo 134 della Costituzionale. La Corte, infatti, possiede *jure proprio* il controllo di legittimità su tutte le leggi e quindi anche sugli eventuali atti aventi forza di legge, che, a seguito di *referendum*, abrogassero una legge precedente. Infatti, l'articolo 2 della legge costituzionale Leone non dice che « è attribuita » alla Corte una nuova competenza, ma dice: « spetta alla Corte costituzionale il giudizio, ecc. ». Questa dizione sta appunto a significare che qui si tratta di un riconoscimento dichiarativo di una competenza che è già propria della Corte. Orbene, se la legge costituzionale ha ritenuto che questo giudizio « spetti » alla Corte costituzionale, come è possibile che il Senato, mentre sta per approvare la legge Leone, contemporaneamente riconosca che, sia pure a titolo provvisorio, la Cassazione giudichi sul medesimo oggetto? Così facendo, corriamo il rischio di perdere più tempo, perchè colui il quale ha il potere di rinviare al Parlamento le leggi non conformi alla Costituzione, potrebbe benissimo rinviare alle Camere il disegno di legge sul *referendum* perchè regola

una materia costituzionale senza osservare il disposto dell'articolo 138 della Costituzione. Ma c'è di più.

La legge costituzionale Leone non si limita a dire che il giudizio spetta alla Corte costituzionale, ma continua, nel secondo comma, aggiungendo che le modalità di tale giudizio saranno stabilite dalla legge che disciplinerà — notate il futuro — lo svolgimento del *referendum* popolare. Quindi la legge Leone ha necessariamente bisogno, per essere applicata, non soltanto della prima parte dell'articolo che attribuisce automaticamente alla Corte questa competenza, ma anche della seconda, per regolarne lo svolgimento del giudizio. Anche se non ce ne fosse bisogno, dovremmo farlo poichè così dispone l'articolo 2 della legge Leone-Tesauro

TERRACINI. Questo si può fare anche nella legge Leone-Tesauro.

BOSCO. Ma allora, onorevole Terracini, non soltanto dovremmo rinviare alla Camera la legge sul *referendum* per certi emendamenti, che tutti siamo d'accordo di fare, ma dovremmo altresì rinviare alla Camera dei deputati anche la legge Leone-Tesauro, senza la quale, onorevole Terracini, non è possibile far entrare in funzione un altro organo, importantissimo, e cioè la Corte costituzionale. Con la sua proposta, onorevole Terracini, si rimanda di alcuni mesi la approvazione della legge Leone-Tesauro, il che vuol dire che la Corte costituzionale non potrà entrare in funzione.

RIZZO DOMENICO. Ma perchè con la sola legge Persico non può funzionare?

BOSCO. Onorevole Rizzo, la legge costituzionale Leone ha assorbito molti articoli della legge Persico, per cui la Corte non potrà funzionare se non si approva questa legge. Infatti essa regola la durata in carica dei giudici, la retribuzione, lo stipendio, il modo di nominare i giudici popolari, ed altre materie ancora. Perciò a mio avviso — nel quale concorda coi suoi cenni anche il Presidente della 2ª Commissione — date le norme introdotte nella legge Leone, non è possibile far funzionare la legge ordinaria se non entra in vigore la legge costituzionale.

Quindi, è ovvio, onorevole Terracini, che la sua proposta importa ritardi assai maggiori della mia, perchè introdurre una qualsiasi nuova norma nella legge Leone significa rinviare veramente la cosa alle calende greche e, per usare una sua espressiva frase, significherebbe andare « con passo felpato » a seppellire la Corte costituzionale.

Onorevoli colleghi, credo ormai che l'Assemblea sia stanca di sentire queste lunghe discussioni giuridiche, però voglio farvi notare che l'onorevole Terracini ha parlato un'ora e mezza ed io soltanto mezz'ora. Comunque mi avvio rapidamente verso la conclusione.

Qui si è posto il dilemma: volete o non volete il *referendum?* Noi vogliamo innanzi tutto che le leggi, nell'interesse stesso del popolo, siano ben fatte, perchè se nelle leggi ordinarie intraduciamo norme costituzionali, il Parlamento ne riceve disdoro, e il popolo il danno del ritardo. Nè si dica che la nostra eccezione è stata proposta tardivamente, che ci siamo ricordati solo oggi di sollevare la questione. Anche se ciò fosse esatto, non ho difficoltà a riconoscere che noi non ci riteniamo infallibili, onorevole Terracini, noi non pretendiamo, come fanno i dittatori, di non sbagliare mai, perchè siamo soltanto degli uomini. E come davanti alla Camera dei deputati nessuno dei vostri compagni, come nessuno dei nostri amici, ha rilevato la contraddizione tra l'articolo 38 e l'articolo 37 — il che prova appunto che *errare humanum est* — così è accaduto che la questione dell'incompatibilità fra le leggi non sia stata approfondita alla Camera dei deputati, che quasi nello stesso torno di tempo ha approvato e l'una e l'altra legge. Di questo però, noi ci accorgemmo già un'altra volta e lo ricordarono gli onorevoli Tupini e Lucifredi, in occasione della discussione della legge sul *referendum* nel dicembre 1951; da parte vostra ci fu risposto che la legge Leone stava per essere insabbiata alla Camera per un cumulo di ragioni che oggi risultano non più sussistenti, perchè lo stesso disegno di legge è già iscritto al terzo punto del nostro ordine del giorno.

Onorevoli colleghi, ritengo che se noi approvassimo la legge sul *referendum,* così come è o con qualche leggera modifica di forma, noi certamente andremmo incontro ad un maggior ritardo per l'effettiva attuazione dell'istituto

del *referendum*. Perchè? quando noi avremo approvato la legge Leone, sia pure soltanto in prima lettura, noi dovremo necessariamente adeguare all'articolo 2 di questa legge gli articoli 37 e seguenti della legge ordinaria sul *referendum*. Cosa avverrebbe se non facessimo ciò? Supponiamo che da una parte si approvi, come suggerisce l'opposizione, con qualche modifica la legge sul *referendum*, lasciando ferma la competenza della Corte di cassazione, e dall'altra parte, tra pochi giorni, la prima volta, e tra tre mesi per la seconda, si approvi la legge costituzionale così come è, il che significa che entrerebbe in vigore quasi subito qualora anche il Senato, nella seconda votazione, l'approvasse a maggioranza di due terzi. A questo punto, *per incidens*, ricordo che l'onorevole Terracini, quando ha letto l'articolo 138 della Costituzione, ne ha letto soltanto il primo e il secondo comma, ma non il terzo, il quale dice appunto che una legge costituzionale può entrare in vigore anche senza il *referendum* popolare, allorquando sia stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi. Chiusa la parentesi, riprendo il mio precedente argomento: la legge Leone potrebbe entrare in vigore fra poco più di tre mesi, perchè se anche il Senato l'approverà a maggioranza di due terzi, il Presidente della Repubblica la promulgherà immediatamente. Anche se la legge ordinaria sul *referendum* entrasse in vigore qualche giorno prima, gli articoli 37, 38 e 39 che attribuiscono alla Corte di cassazione una competenza che l'articolo 2 della legge Leone costituzionale riconosce spettante alla Corte costituzionale, verrebbero automaticamente meno. E allora: la Corte di cassazione non potrà giudicare sui giudizi di ammissibilità del *referendum;* la Corte costituzionale neppure perchè mancano le norme per lo svolgimento di tali giudizi, quelle norme cioè che sono tassativamente prescritte dal secondo comma dell'articolo 2 della legge Leone. Occorrerà fare una nuova legge per regolare la materia.

Infatti, con gli articoli 38 e 39 della legge ordinaria noi abbiamo dettato soltanto le norme per lo svolgimento dei giudizi davanti alla Corte di cassazione, ma non quelle per il giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, tanto ciò è vero che l'articolo 39 richiama gli articoli del Codice di procedura civile che regolano i giudizi davanti alla Corte di cassazione a Sezioni unite. Tutto ciò prova che emanate le due leggi: quella costituzionale Leone e quella ordinaria sul *referendum* senza emendamenti sostanziali daremmo al popolo l'illusione del *referendum* ma non il diritto di vederlo attuato, perchè mancherebbe la possibilità di svolgere quel giudizio di ammissibilità del *referendum*, senza cui questo non si può fare. La fretta di approvare la legge sul *referendum*, così com'è, non s'ispira al lodevole intento di dare al popolo uno strumento di intervento diretto nella legislazione dello Stato (perchè è dimostrato che il *referendum* sarebbe inattuabile). Appare perciò legittimo il dubbio che ai nostri avversari, più che l'effettuazione del *referendum*, interessi la richiesta del medesimo, cioè la possibilità di raccogliere centinaia di migliaia di firme per l'abrogazione di qualsiasi legge, fra cui quella elettorale, per arricchirsi di una nuova arma di disturbo contro l'attività della maggioranza governativa. Che se poi realmente interessa avere non già un nuovo strumento agitatorio, ma l'istituto del *referendum* nella sua completezza, è necessario predisporre le norme sul giudizio di ammissibilità del *referendum* dinanzi alla Corte costituzionale, non appena approvata in prima lettura la legge Leone, onde evitare l'emanazione di una terza legge che ritarderebbe indefinitamente l'esercizio del diritto di *referendum*.

Secondo me questa procedura è più rapida, porta più presto alla conclusione. Quindi, onorevoli colleghi dell'opposizione, niente sabotaggio, ma un solo desiderio da parte nostra: quello di servire bene il Paese, facendo delle buone leggi. (*Vivi applausi dal centro e dalla destra, molte congratulazioni*).

Presentazione di disegno di legge.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge:

« Modifiche al decreto legislativo 26 aprile 1948, n. 754, relativo ai servizi marittimi sov-

venzionali di preminente interesse nazionale ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro della marina mercantile della presentazione del predetto disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e assegnato alla Commissione competente.

Ripresa della discussione.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare contro la proposta.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Onorevoli colleghi, io rinunzierò ad approfondire la questione di terminologia che importerebbe evidentemente una analisi diretta a stabilire l'aderenza della relazione testè letta dal nostro Presidente di Commissione alle decisioni della nostra 1ª Commissione. Per me, che si chiami sospensiva, che si chiami domanda di rinvio, che si qualifichi richiesta di inversione dell'ordine del giorno, credo che sia un tutt'uno ai fini pratici.

La legge sul *referendum* non si deve esaminare, dicono i nostri egregi colleghi, non si può esaminare, o per lo meno, non è prudente che si esamini oggi. Rimandarne l'esame attraverso l'espediente dell'inversione dell'ordine del giorno o invocando la sospensiva non ha grande importanza: a meno che, stando al rigore tecnico dei termini della sospensiva, non si reclami l'effetto giuridico proprio della decadenza di quel disegno di legge il cui varo fosse sostanzialmente subordinato all'approvazione dell'altro disegno di legge. Infatti, sospendere l'esame di un disegno di legge fino all'approvazione di un altro determinato disegno di legge, può significare nella normalità dei casi che, qualora il disegno di legge, cui si dà la precedenza, non venisse approvato, il disegno di legge sospeso sarebbe decaduto ed escluso da ogni esame. Non mi pare, però, che a questo limite estremo intendano arrivare i colleghi richiedenti. Essi propongono solo di sospendere questo disegno di legge e di esaminare preventivamente la proposta di legge Leone e l'altro di natura ordinaria che ci viene rimandato dalla Camera e che concerne il funzionamento della Corte costituzionale. Ma perchè non si deve esaminare subito la legge sul *referendum*? Due argomentazioni sono state offerte, in sintesi, dall'altra parte: la legge Leone prevede una disciplina di competenza diversa ed attribuisce alla Corte costituzionale quell'esame circa la ammissibilità del *referendum*, che viceversa questa nostra legge attribuisce alla Corte di cassazione. E soggiunge poi l'onorevole Bosco — e non mi pare che renda un buon servizio alla causa — ci sono ancora altri due o tre aspetti di contraddittorietà tra l'articolo 2 della legge Leone e gli articoli 37, 38 e 39 della legge sul *referendum*, che corroborano l'opportunità di rinvio della legge sul *referendum*.

Questa è la prima argomentazione. Ora, quando l'onorevole Riccio, al quale io non contesto le migliori intenzioni, così come non le ho contestate in sede di Commissione, ancora prima di proporre formalmente la sua pregiudiziale di sospensiva, tentò soltanto delle *avances* per il rinvio dell'esame, mi permisi di obiettare quella che, forse impropriamente, fu definita poi una mozione d'ordine, ma che era e vuole essere un motivo di preclusione del merito che mi pare decisivo. Dissi all'onorevole Riccio, e ripeto ai colleghi che mi fanno l'onore di ascoltarmi, che, pur prescindendo dalla fondatezza dei rilievi che l'onorevole Riccio ci indica, e posto in via di ipotesi che fossimo tutti d'accordo nel riconoscere esistente la contraddizione tra l'articolo 2 della legge Leone e l'articolo 37 della legge che dobbiamo esaminare e che riconoscessimo altresì, ed unanimemente, che, tra i due sistemi, sia preferibile quello che diremo Leone, non vi sarebbe che un'alternativa: o andare avanti così come abbiamo intrapreso o dire chiaramente e nettamente che la legge sul *referendum* non la esamineremo più. Ma in questa seconda ipotesi lo dovrete dire apertamente e lealmente. Non ci venite a dire, cioè, che sospenderemo per riesaminare. No; dovrete dirci sinceramente, lealmente, correttamente, che questa legge non la porterete mai più all'esame dell'Assemblea. Infatti, e farò capo alla autorità dell'onorevole Lucifredi, è chiaro che, quando vorrete modificare l'articolo 37, cioè quello che ormai è *jus conditum*, sul quale non potrete tornare, non avrete che una sola via: abbandonare quella legge e farne una nuova.

Il problema centrale della questione, al quale si è creduto finora di sfuggire, è per me precisamente quello del momento, inteso in senso temporale, nel quale incide la richiesta dell'onorevole Riccio.

Se l'onorevole Riccio avesse obiettato quello che oggi obietta in sede di primo esame da parte del Senato della legge sul *referendum, nulla quaestio*. Potevamo anche dire: aspettiamo che vada avanti la legge Leone, e tra le due soluzioni sceglieremo quella che ci parrà la più opportuna. Ma invece che cosa avvenne? Accadde che la medesima questione che sorge oggi con la legge Leone insorse in sede di esame dell'articolo 12 del disegno di legge ministeriale: perchè anche in esso si proponeva di deferire appunto alla Corte costituzionale il giudizio sulla legittimità della richiesta di *referendum*. E tutti d'accordo, l'onorevole Riccio, l'onorevole Tupini, l'onorevole Canaletti, l'onorevole Bergmann e la mia persona modestissima che partecipammo del sottocomitato formato *ad hoc* in seno alla 1ª Commissione, tutti d'accordo, ripeto, dicemmo chiaro e reciso: niente Corte costituzionale perchè questo significa non voler fare la legge sul *referendum* e l'onorevole Riccio, l'onorevole Bergmann e l'onorevole Canaletti, al pari di me, non esitarono un istante ad indirizzare tutta la Commissione verso quella soluzione consacrata nell'articolo 37 che significava aprire veramente la possibilità del *referendum*, non subordinarlo alla allora incerta ed oggi parimenti incerta costituzione ed entrata in funzione della Corte costituzionale. Ed allora, onorevole Lucifredi, non solo noi approfondimmo questa medesima questione, nella sua sostanza, quando esaminammo l'articolo 12 del progetto ministeriale, e arrivammo alla sua soppressione, ma neanche ella dissentì poi da questa soluzione, se so leggere quello che ha detto a conclusione del dibattito in questa Aula. Ed al posto dell'articolo 12 introducemmo quella disposizione di natura transitoria dell'articolo 37 sulla quale raggiungemmo la maggioranza nell'Aula, che inviammo quindi alla Camera dei deputati e la Camera, infine, approvò. Si costituì così quel *jus conditum*, quella norma perfetta che se fosse attesa una mia certa idea della divisibilità dei disegni di legge complessi nelle loro parti autonome, dovrebbe addirittura tradursi in legge promulgabile. Non si metta le mani nei capelli che non ha, onorevole Zoli, (*ilarità*) perchè ella è troppo intelligente per non capire che nel puro campo dottrinario non ci sono tesi che possono dirsi senz'altro di azzardo. Comunque l'espressione *jus conditum* l'ho presa in prestito dal sottosegretario Lucifredi, perchè fu lui che in una seduta della Giunta del Regolamento della Camera del giugno 1949 sviscerò il problema dei limiti della discussione in sede di rinvio per emendamenti.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma nel nostro Regolamento questo non c'è.

RIZZO DOMENICO. Non è esatto; quello che ha provocato Lucifredi alla Camera fu poi trasfuso nel nostro Regolamento.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ella però non ricorda esattamente, perchè io proposi la norma in un testo e la Camera contro la mia volontà l'approvò in un altro. Il « di norma » l'introdusse la Camera contro la mia volontà.

RIZZO DOMENICO. Io ricordavo soltanto che ella è stato il suscitatore della questione che si concluse con quella disposizione che poi fu trasportata anche nel nostro Regolamento. È superfluo che ricordi al Senato l'origine della questione. La verità era ed è che c'era una vecchia legge, quella sui poteri del Capo del governo, del 24 dicembre 1925, la quale vincolava questa materia in una maniera veramente drastica, poichè alla stregua di quella legge, di cui si discuteva ancora la sopravvivenza o meno, si limitava l'esame all'àmbito letterale degli emendamenti. Arrivò la giusta osservazione dell'onorevole Lucifredi che, non c'è dubbio, estese il campo del secondo esame, onde ora di norma si esaminano gli emendamenti e si possono apportare di regola emendamenti soltanto agli emendamenti, salvo che non si abbia da esaminare una parte della materia che sia di stretta connessione con gli emendamenti.

RICCIO. Non « in stretta connessione » ma « in correlazione ». Gli articoli 38 e 39 sono in correlazione con l'articolo 37.

RIZZO DOMENICO. Non c'è dubbio: ma chi discute questo? Se voi ragionaste come il collega Bosco, per il quale noi dovremmo sistemare questa legge sul *referendum* rimandandola alla Camera — noi potremmo di que-

sto anche discutere. Ma il vero si è che voi ne volete due di rinvii ...

RICCIO. Io volevo una discussione preliminare che voi non voleste. In Commissione io non era partito con la proposta di sospensiva, ma mi ci spingeste voi, mentre avremmo potuto trovare forse un'altra soluzione.

RIZZO DOMENICO. Esclusa quella che oggi proponete. Noi non contestiamo che la norma regolamentare ci autorizzi oggi a rompere il cerchio limite della legge del 1925 e a spaziare un po' più al di là di quella che è la lettera degli emendamenti. Ma dove vogliamo arrivare? Non attraverso l'esame degli emendamenti della Camera ma attraverso l'esame di quella che è una diversa proposizione in altro testo legislativo, vogliamo rinunciare a quello che abbiamo votato in Senato e alla Camera, a quello che è diventato ormai pacifico per tutti e ricominciare da capo?

Ora io domando all'onestà giuridica dell'onorevole Lucifredi se quando si è votato quel tale ampliamento, quella tale dizione « di norma » si è mai pensato a questa ipotesi aberrante: che si potesse pervenire cioè alla abrogazione — poichè a questo si arriverebbe — di una disposizione legislativa già approvata dai due rami del Parlamento, non in funzione degli emendamenti del secondo ramo esaminante, ma in funzione delle ipotesi formulate in disegni di legge che si vanno ancora esaminando separatamente. Se voi doveste imporre una interpretazione così generosa, ma anche così arbitraria della norma regolamentare, non riconoscerei più in essa la legge di convivenza; non riuscirei più a capire come si potrebbe discutere in termini di correttezza parlamentare, se fossimo così lontani persino nella interpretazione di quelle che sono le strutture portanti della nostra vita parlamentare.

Ma non basta. Nell'articolo 2 della legge Leone si riconosce la competenza della Corte costituzionale e si estende la norma della Carta costituzionale che non prevede i giudizi di legittimità intorno alla ammissibilità della domanda di *referendum*. Nella legge sul *referendum* invece — per gli stessi giudizi — si prevede transitoriamente la competenza della Corte di cassazione. L'abbiamo votato noi e la Camera, dopo amplissima discussione; siamo stati d'accordo tutti, meno l'onorevole Giambattista Rizzo; ed io ricordo che, tra l'altro, prospettai una mia esitanza sulla necessità o meno di questa transitoria perchè mi pareva si potesse anche riconoscere per implicito già affidata dalla Costituzione alla Corte costituzionale la competenza di che trattiamo. A me pareva, cioè, che l'ordinanza del Presidente della Repubblica, che ammetta il *referendum*, potesse già rientrare tra quegli atti aventi valore di legge che sono previsti come censurabili dalla Corte costituzionale. So, poi, che l'onorevole Bosco, da un altro angolo di visuale, pensa che comunque, alla stregua della Costituzione, sia già certamente possibile un controllo *a posteriori* sui risultati del *referendum* da parte della Corte costituzionale. Comunque, tutto questo fu superato nella discussione e si ammise il giudizio — in via transitoria — della Corte di cassazione, fin quando non fosse entrata in funzione la Corte costituzionale. Quindi sapevamo che doveva nascere la Corte costituzionale e sapevamo anche che questo giudizio sarebbe stato in definitiva di competenza della Corte costituzionale. E l'onorevole Persico, nella sua relazione alla legge Leone riconosce che « bene in via transitoria » è demandato questo giudizio alla Corte di cassazione.

Che cosa è avvenuto di nuovo? Perchè si debbono apportare delle modifiche?

TUPINI. Vi è di nuovo l'ordine del giorno dei lavori del Senato.

RIZZO DOMENICO. Ma il fatto che sia passato un certo tratto di tempo e abbia dato la possibilità della duplice approvazione alla Camera della legge Leone, non legittima affatto nel merito la vostra richiesta. Che cosa sta a significare che la Camera abbia approvato la legge Leone, quando noi abbiamo già approvato, Camera e Senato, la legge sul *referendum*? La legge Leone nell'*iter* legislativo è o non è più indietro della legge sul *referendum*? È certamente più indietro se ha ricevuto l'approvazione di una sola Assemblea, mentre la nostra legge su tale punto è perfetta per la duplice approvazione del Parlamento. Come è concepibile pretendere di sospendere ora questa legge che è in uno stadio più avanzato dell'altra?

RICCIO. *Minus quam perfectam.*

RIZZO DOMENICO. È meno imperfetta, d'accordo, ma questo conferma che è in uno stadio più avanzato della legge Leone. Ma, a

parte tutto questo, la contraddizione dov'è, onorevoli colleghi? Quando entrerà in vigore la legge Leone — se mai entrerà in vigore — cesserà indubbiamente la competenza della Corte di cassazione. Non mi occupo degli effetti pratici che sono assai discutibili, ma non c'è dubbio — e rispondo — ora — alla seconda argomentazione avversaria — che non ci sarà bisogno di nulla per investire dei giudizi di legittimità sul *referendum* la Corte costituzionale, perchè nella legge sul funzionamento della Corte costituzionale non c'è previsto che un tipo di processo ordinario oltre quello particolare per i giudizi di accusa contro i Ministri ed il Presidente della Repubblica che han carattere penale e che richiedono l'intervento di quei tali magistrati aggregati. Ma c'è qualcosa di più: nell'articolo 22 di quella legge è detto che alle eventuali deficienze nel regolamento procedurale della Corte costituzionale, sarà provveduto con regolamento da formarsi dalla stessa Corte costituzionale. Allora quale sarebbe l'effetto dell'entrata in vigore della legge Leone? Il trasferimento della competenza dalla Corte di cassazione alla Corte costituzionale, ad una magistratura cioè già fornita di un suo regolamento processuale che deriva dalla legge ordinaria sulla Corte costituzionale, e che potrebbe, semmai, essere integrato alla stregua dell'articolo 22 da un regolamento da emanarsi dalla stessa Corte costituzionale, quand'anche essa non volesse recepire appunto le norme degli articoli 38 e 39 della legge che stiamo esaminando.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Scusi, onorevole Rizzo, ha tenuto presente il capoverso dell'articolo 2 della legge Leone?

RIZZO DOMENICO. Ora io ho esaminato, onorevole Lucifredi, la prima parte di quell'articolo, che fissa la competenza della Corte costituzionale e che per la sottile osservazione del senatore Bosco, circa la differenza tra l'articolo 2 che richiama solo l'articolo 75 della Costituzione e la più ampia dizione della legge sul *referendum*, sarebbe, se mai ed appunto esso, da emendare. Ma per il momento la norma fondamentale della prima parte dell'articolo 2 è questa: il giudizio sull'ammissibilità del *referendum* ai sensi dell'articolo 75 è devoluto alla Corte costituzionale. Ed essa anzichè contraddetta è soltanto integrata dalla transitoria dell'articolo 37 di questa legge. Poi, nel secondo capoverso, cosa dirà lo stesso articolo 2? Formulerà una promessa di legislazione ulteriore. Or io potrei chiedere a lei, onorevole Lucifredi, se non c'è una certa legge comunale e provinciale, anzi quattro leggi comunali e provinciali che annunciano delle disposizioni complementari fin dal 1911, e noi andiamo avanti senza di esse da 40 anni. Potremo bene andare avanti per egual tempo con la inutile promessa di una legge processuale per regolare il giudizio davanti alla Corte costituzionale, contenuta nel capoverso dell'articolo 2.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Di una legge, non di un regolamento di esecuzione.

RIZZO DOMENICO. Non c'è dubbio, di una legge ordinaria pari a quella che da tempo si attende senza inconvenienti per regolare i ricorsi straordinari alla Corte suprema. Ma a tutto concedere io potrei rispondere: facciamola adesso questa leggina e la faremo molto prima della legge costituzionale. Ma è appunto di questo che non vi è bisogno.

Che cosa sta a significare, difatti, il rinvio dell'articolo 2, se poi in realtà nella legge sul funzionamento della Corte costituzionale noi abbiamo già approvato un tipo di processo unico davanti alla Corte stessa, sotto al capo primo delle norme generali di procedura?

BOSCO. I termini qui debbono essere più brevi.

RIZZO DOMENICO. Ma i termini di natura comminatoria hanno una importanza limitata e — comunque — sono sempre abbreviabili. Ad ogni modo, onorevole Bosco, se anche fosse necessario intervenire con un'altra leggina ordinaria per creare un tipo autonomo di processo davanti alla Corte costituzionale per l'esame delle domande di *referendum*, tutto questo come si traduce? In nome di quale norma regolamentare o di prassi parlamentare potete tradurle in una domanda di sospensiva di una legge che stiamo esaminando in sede di emendamenti? Questo è per noi il quesito fondamentale. Non vi domandiamo se si debba rovesciare la prassi costituzionale del Parlamento e se per effetto di ciò ci sarà d'ora in poi consentito, tutte le volte che le leggi tor-

neranno a noi dell'altro ramo del Parlamento, di riaprire *in toto* la discussione. Perchè questo è il rischio al quale ponete la nostra prassi costituzionale ed il giorno che noi dovessimo aprire questa porta, moltiplicheremmo all'infinito le difficoltà del sistema bicamerale e tutte le volte che una legge ci sarà restituita con un minimo di emendamenti noi ne faremo un'altra interamente nuova in funzione di una qualunque scusa più o meno attendibile.

L'onorevole Terracini ha ricordato i precedenti politici. Io non vi tornerò sopra. Credo che in realtà l'esigenza che noi maliziosamente pensiamo di indovinare ed apertamente denunciamo, l'esigenza, cioè, di negare al popolo italiano quest'arma di democrazia diretta, specie in vista di certi programmi di tecnica elettorale, assai probabilmente voi riuscirete a soddisfarla, perchè forse gli emendamenti apportati dall'altro ramo del Parlamento alla legge sul *referendum* non persuadono in pieno...

CANALETTI GAUDENTI, *relatore*. Questo mi fa piacere.

RIZZO DOMENICO. A lei fa piacere questo, ma perchè non aggiunge che ella aveva già preparato in questi sensi una relazione che fu anche letta in Commissione, ma che poi anche ella ha votato per la sospensiva? (*Interruzioni dei senatori Canaletti Gaudenti e Tupini*). Ella, onorevole Canaletti, poteva benissimo suggerire questa via leale, aperta, sulla quale la discussione sarebbe stata proficua.

CANALETTI GAUDENTI. Lo vedremo nella discussione.

RIZZO DOMENICO. Se la faremo. Pensate voi veramente di poter fare la discussione, dopo questa sospensiva?

TUPINI. La faremo giovedì!

RIZZO DOMENICO. Ed allora rinunciate alla domanda di rinvio!

TUPINI. Non sarebbe serio.

RIZZO DOMENICO. Aggiungeremo al verbale del 18 luglio quello di oggi! Probabilmente voi arriverete...

TUPINI. La discuteremo giovedì!

PERTINI. Di quale anno?

RIZZO DOMENICO. ... Probabilmente voi arriverete, dicevo, a soddisfare questa vostra esigenza di carattere politico: a non fornire cioè al popolo italiano nei termini utili l'arma della consultazione popolare che la Costituzione prevede, che la Costituzione ci imponeva di creare, come uno dei primi strumenti di democrazia, fin dall'inizio dei nostri lavori di primo Parlamento repubblicano.

Nonostante io militi nel partito socialista, come tutti i miei compagni di partito, rendo omaggio sincero all'istituto parlamentare che accettiamo per quello che è, sia pure espressione di una società borghese. Lo accettiamo con lealtà e con buona fede ed è per questo che ci preme che questo istituto non sia minato da censure e non sia più vilipeso di quanto già è. Dispiacerebbe a me, penso, quanto a voi, che da questo incidente parlamentare, da queste tristi giornate che hanno appesantiti i nostri rapporti politici, potesse derivare una linea di più di discredito per questo istituto al quale voi dite costantemente di tenere, al quale noi crediamo che voi teniate altamente e al quale ci dovete consentire di associarci nella tradizione di prestigio: perchè crediamo che sia ancora un elemento utile per la vita democratica del nostro Paese. (*Applausi dalla sinistra*).

SANNA RANDACCIO. Domando di parlare a favore della proposta.

LUSSU. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Lussu per un richiamo al Regolamento.

LUSSU. Mi permetto rivolgermi all'onorevole Presidente perchè mi sorge il dubbio che si apporti uno strappo e alla lettera e allo spirito del Regolamento, con la proposta che il senatore Tupini, Presidente della Commissione, ci ha voluto fare, e sulla quale si è discusso. Faccio appello all'attenzione e allo scrupolo dell'onorevole Presidente perchè voglia chiarire questo dubbio. affinchè non si creino precedenti pericolosi per la vita interna del Senato.

Il Presidente della Commissione ha parlato, se quanto ci è stato riferito sull'ultima riunione della Commissione risponde a verità, non come Presidente della Commissione, ma a titolo personale.

RICCIO. No, come Presidente della Commissione, per mandato ricevuto.

LUSSU. Ebbene, come Presidente della Commisione non poteva parlare ed io chiedo che il suo intervento sia considerato nullo e si passi senz'altro alla discussione della legge sul *re-*

ferendum. Il senatore Tupini ha parlato a titolo personale e non come Presidente perchè la Commissione aveva votato un ordine del giorno per chiedere il rinvio e non l'inversione dell'ordine del giorno. Il collega Rizzo giustamente ha detto che, agli effetti pratici, inversione, sospensione, rinvio sono la stessa cosa. Praticamente sì per ogni legge particolare, ma non agli effetti del Regolamento e della vita interna del Senato. Infatti inversione è una cosa, sospensiva è un'altra, rinvio un'altra ancora. Ora, la Commisione aveva dato incarico al suo autorevole Presidente di portare qui in Aula una richiesta di rinvio, ed invece egli oggi si è alzato per chiedere un'inversione, parlando cioè non come Presidente di Commissione ma a titolo personale. Io dico che egli questo non poteva farlo perchè il Regolamento vieta che il Presidente di una Commissione intervenga per le questioni portate in dibattito a titolo personale e non come presidente. Egli deve sempre intervenire come Presidente, come l'espressione della maggioranza. Faccio appello al regolamento. Cito, per analogia, l'articolo 29 che parla della maggioranza della Commissione. Il Presidente parla qui esclusivamente come rappresentante della maggioranza altrimenti non può parlare. Può parlare a titolo personale ciascuno di noi, ma a mio parere il Presidente non può parlare mai e credo che non possa parlare neppure qualsiasi rappresentante della maggioranza della Commissione. Perciò, onorevole Presidente, ella comprende la ragione del mio dubbio. Se le cose che ho detto hanno un rilievo, a mio parere, fino a giudizio contrario del Presidente, l'intervento del senatore Tupini non ha valore, la discussione fatta non ha valore, e pertanto penso che si potrà troncare questa discussione e passare all'ordine del giorno e cioè alla discussione sul *referendum*.

PRESIDENTE. Onorevole Lussu, mi permetta di non essere d'accordo con lei.

Il senatore Tupini ha proposto, a nome della maggioranza della Commissione, l'inversione dell'ordine del giorno, che — come ho già detto — comporta come conseguenza il rinvio della discussione del disegno di legge sul *referendum*.

Su questa proposta, a termini del Regolamento, hanno parlato due senatori contro ed uno a favore. Do ora la parola al senatore Sanna Randaccio che l'ha chiesta per pronunciarsi a favore della proposta.

SANNA RANDACCIO. Onorevoli colleghi, se il Regolamento l'avesse consentito avrei preferito fare una dichiarazione di voto.

LUSSU. Mi permetta, onorevole Presidente, di fare una richiesta. Chiedo che il Senato voti per alzata e seduta sul mio richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Onorevole Lussu, sarà d'accordo almeno nel riconoscere al Presidente un potere discrezionale di interpretazione.

LUSSU. Mi permetta, signor Presidente...

SANNA RANDACCIO. Ma questa è una azione di disturbo, non è un richiamo al Regolamento, e francamente non me l'aspettavo da parte del senatore Lussu. (*Vivaci interruzioni dalla sinistra*).

Se il Presidente mi dà la parola in forma definitiva parlo, altrimenti ci rinuncio. (*Interruzioni dalla sinistra*).

LUSSU. Un senatore ha sempre diritto di parlare sul Regolamento.

SANNA RANDACCIO. Questa francamente è una mancanza di riguardo anche verso un collega. È una vera azione di disturbo.

LUSSU. Decide il Presidente, non lei; lei mi disturba in sommo grado.

SANNA RANDACCIO. Ma il Presidente ha già deciso.

Dicevo quindi, se me lo consentirà il senatore Lussu... (*Interruzione del senatore Lussu*). Onorevole Lussu, il Presidente mi ha già consentito di parlare, se ora me lo consente anche lei... e non mi disturba, io mi sbrigherò in poco tempo di quello che devo dire. Avrei preferito fare una dichiarazione di voto poichè in realtà non ho da difendere una tesi ma ho semplicemente da chiarire i motivi per cui noi, ed io ritengo anche gli altri gruppi che costituiscono qui il Senato una forza di centro fra sinistra e democrazia cristiana, voteremo a favore della proposta Tupini.

Quando ieri siamo arrivati, abbiamo avuto veramente la sensazione che si dovesse affrontare una grossa battaglia politica che ci poteva porre a disagio, poichè i nostri partiti hanno ripetutamente dichiarato di voler realizzare gli istituti della Costituzione e non sono disposti a sabotarli; ma quando con spirito spassio-

nato (con lo spirito di chi, oh, non voglio dire per speculazione politica, ma per particolare tensione politica, vuol sempre esaminare i problemi sotto l'aspetto della possibilità della loro complicazione), quando noi abbiamo dunque esaminato obiettivamente la questione, in realtà abbiamo visto che si voleva scatenare una tempesta in un bicchier di acqua; poichè i termini della questione così come oggi li ha posti il senatore Tupini parlando a nome della Commissione, non sono più quelli che, io lo riconosco, potevano apparire ieri e cioè di volere indefinitamente rinviare la discussione sul *referendum* subordinandola all'aprovazione definitiva della legge Leone che come legge costituzionale ha bisogno di due approvazioni. Noi qui in realtà abbiamo un impegno chiaro e preciso che tutto si ridurrà ad un miglior sistema di esame del complesso problema delle leggi che riguardano la tutela della legittimità costituzionale del nostro sistema legislativo.

Parliamoci un po' serenamente, senza involuzione e senza preconcetti. Che cosa interessa a voi della sinistra se non quello stesso che interessa a noi e che cioè la discussione sul *referendum* non sia indefinitamente allontanata nel tempo; ma abbia pure un inizio? Orbene io ho ascoltato molto attentamente, come meritava, il senatore Terracini, ho ascoltato molto attentamente il senatore Bosco ed il senatore Rizzo e francamente, se qualche perplessità potevo dire di avere sulla maggiore o minore logicità di una inversione dell'ordine del giorno, queste perplessità sono state eliminate, e ne esporrò brevemente le ragioni.

Tutti sappiamo, ma molte volte vogliamo proiettare i problemi *sub specie* di forme teoriche invece di porli sotto il profilo della loro sostanza pratica, tutti sappiamo che gli istituti di democrazia diretta effettivamente nella Costituzione, come cronologia di articoli, portano, come dite voi, all'articolo 71 l'iniziativa popolare; all'articolo 75 il *referendum* abrogativo; all'articolo 134 la Corte costituzionale; all'articolo 138 il *referendum* di revisione costituzionale e, quindi, come dislocazione di articoli nella nostra Carta l'istituto della Corte costituzionale sorge dopo quello del *referendum* abrogativo. Ma qui bisogna dirci una parola chiara: ora parlo a titolo esclusivamente personale, e dico che io ho sempre sostenuto che ad un certo momento sarà necessario avere il coraggio di dire che la nostra Costituzione è stata eretta sopra un *plafond* che oggi è incrinato, avere quello stesso coraggio che dovrebbe avere precisamente un ingegnere che ha costruito un edificio su un terreno asciutto, quando a un certo momento veda che per infiltrazione di acqua il terreno frana.

Ma oggi il problema che sorge non è questo — ed io con altrettanta lealtà riconosco che si è assunto un impegno, che bisogna mantenere; ma bisogna mantenerlo ciecamente, chiudendo gli occhi alla realtà?

Ho letto un articolo di un giornalista amico, il quale si chiede: ma come, voi volete riconoscere di avere sbagliato? Come se riconoscere in tempo di avere sbagliato fosse un torto!

Ma non siamo costretti nemmeno a riconoscere di avere sbagliato, perchè, ripeto, il problema — e ne fa fede la garanzia del Presidente oltre alla nostra parola — oggi si pone esclusivamente entro questi termini: si discuterà prima il disegno di legge sulla Corte costituzionale, si discuterà poi la proposta di legge costituzionale Leone, ma non si attenderà che questa sia definitivamente approvata, ma anzi si affronterà immediatamente dopo la discussione sul *referendum*. È logico pensare che la discussione sul *referendum* sarà preceduta da una nuova riunione della Commissione; mi pare sia cosa logica e che non debba far gridare allo scandalo, anche se passerà il tempo necessario perchè la Commissione si aduni e faccia una nuova relazione. Ma il problema del *referendum* sarà affrontato. È necessario però che coloro che vedono il *referendum* con minore perplessità di quella con cui lo vedo io, oppure che superano questa perplessità per pura ortodossia costituzionale, comprendano come è assolutamente indispensabile creare un organo che giudichi della ammissibilità di una richiesta di *referendum*. Ora questo organo, in questo complesso sistema che affronta il problema della tutela della legittimità costituzionale delle leggi non può essere che un organo costituzionale. Vero è che nel disegno di legge sul *referendum* si è creata una disposizione di carattere transitorio, cioè quella prevista dall'articolo 37 che demanda alla Cassazione questo compito fino a quando non sia creata la Corte costituzionale. Ma anzitutto calza l'argomento

fatto dal collega Bosco: nel disegno di legge sul *referendum* vi è uno stridente contrasto fra l'articolo 37 approvato dal Senato e gli articoli 38 e 39 inseriti dalla Camera dei deputati. Ora, che questo contrasto rifletta norme vigenti o meno, come sostiene il senatore Rizzo, è una cosa superflua nella economia della discussione; quello che conta è che, siccome un contrasto c'è, quel disegno di legge, per bocca stessa del senatore Rizzo che riconosce il fondamento dell'eccezione, dovrà tornare alla Camera e, se dovrà tornare alla Camera, evidentemente non potrà essere definitivamente approvato.

Mi avvicino così rapidamente alla fine, soffermandomi un attimo, onorevoli colleghi, su un argomento che ha formato il perno sia delle argomentazioni degli onorevoli Terracini e Rizzo, sia delle argomentazioni del senatore Bosco, cioè sull'articolo 138 della Costituzione, che il senatore Bosco ha visto tutto intero, ma che innegabilmente i senatori Terracini e Rizzo hanno visto solo da sinistra, citandone infatti solo i primi capoversi. Il terzo comma — infatti — dell'articolo 138 della Costituzione stabilisce che « non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti »; ora il disegno di legge Leone è già stato approvato dalla Camera con questa maggioranza qualificata. Ecco allora che il disegno di legge Leone può essere discusso, senza che si possa dire che lo si vuol così sottrarre al *referendum*.

Il problema si pone quindi in questi termini: vogliamo discutere speciosamente, cioè per dimostrare che sotto il profilo formale non si è mantenuta una promessa, o si vuole esaminare il problema nella sua sostanza, per vedere se la maggioranza del Senato — ed io dico la maggioranza perchè penso che in questa votazione alla democrazia cristiana si affiancheranno i partiti di centro ... (*Vivaci interruzioni della sinistra*). Mi avete fatto perdere un minuto di tempo ma non per questo perdo il filo del discorso. Io vi ponevo questa domanda: volete discutere speciosamente per creare degli imbarazzi, per sostenere che c'è un'infrazione formale ad una promessa, per sostenere che c'è il recondito proposito di sabotare le leggi costituzionali, o volete invece affrontare il problema nella sua sostanza e riconoscere che al disopra di ogni assicurazione formale oggi si palesa chiara la necessità di un riordinamento della discussione? Se questo è il proposito, voi dovete riconoscere che è assurdo mantener l'ordine del giorno, poichè abbiamo, senza nessun danno, immoralità o violazione della Costituzione, la possibilità di emendarlo; perchè dobbiamo dunque impuntarci: proprio per una bizza? (*Vivaci commenti dalla sinistra*).

Voi avete pubblicato anche sui giornali che noi dei cosiddetti partiti minori dovremmo votare contro la sospensiva per un'unica ragione, perchè così potremmo creare imbarazzi al partito di Governo. Ma noi abbiamo un'abitudine, noi abbiamo un obiettivo da raggiungere, cioè la tutela della Costituzione, la salvezza della democrazia. Il vostro atteggiamento, consentitemi di dirlo, non è quello di voler difendere la Costituzione, di voler pretendere l'applicazione del *referendum*, ma di impedire che si possa risolvere più ordinatamente il problema.

Ieri vi poteva sorgere un'altra preoccupazione, la preoccupazione cioè che questo problema lo si volesse proiettare in un incerto futuro, subordinandone l'approvazione definitiva a quella della legge Leone. Oggi però questo dubbio è fugato ed è per questo che io ed i miei amici, di cui credo di interpretare il pensiero, voteremo a favore della sospensiva ristretta in questi termini e sotto precisa condizione che il problema del *referendum* sarà prontamente discusso. (*Vivi applausi dal centro e dalla destra*).

PRESIDENTE. Avendo parlato due senatori a favore e due contro, metterò ora ai voti la proposta di inversione dell'ordine del giorno formulata dalla maggioranza della 1ª Commissione permanente; proposta tendente a che siano discussi prima i due disegni di legge sul funzionamento della Corte costituzionale e successivamente quello sul *referendum*.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Mi spiace, senatore Pastore, ma il Regolamento non lo consente. (*Rumori dalla sinistra*).

Metto ai voti la proposta di inversione dell'ordine del giorno. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

(*Applausi dal centro e dalla destra. Rumori dalla sinistra*).

Resta inteso che, mentre si procederà alla discussione dei primi due disegni di legge, la Commissione si riunirà per predisporre la relazione sul terzo.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Invito il Senatore Segretario a dar lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

BISORI, *Segretario*:

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del commercio con l'estero, premesso che di recente il Ministro del commercio con l'estero comunicava all'Ufficio italiano dei Cambi (U.I.C.) che l'agevolazione di riconoscere alle ditte esportatrici — da parte delle banche agenti, delle filiali della Banca d'Italia e dell'U.I.C., nell'ambito delle rispettive competenze — lo scarico dell'impegno valutario nei limiti della tolleranza del cinque per cento dell'importo della denuncia benestare all'esportazione di trecce, campane, e cappelli di paglia e materie affini, dava e dà la possibilità alle ditte stesse (pur essendo noto che non è consentita l'esportazione delle merci in oggetto a prezzi inferiori di quelli stabiliti) di eludere la vigente disciplina valutaria dei prezzi minimi che, periodicamente, vengono fissati per le cennate merci in esportazione;

che nel contempo il Ministero predetto, con senso di preoccupazione, faceva presente al detto U.I.C. che si rendeva necessario istituire una forma di controllo idoneo a garantire la efficacia della menzionata disciplina dei prezzi minimi;

che, ciò nonostante, la stampa ha in questi giorni dato notizia di nuove, notevoli infrazioni valutarie;

ciò premesso, il sottoscritto interpella il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro del commercio con l'estero per sapere se sia negli intendimenti del Governo:

1) affrettare, nell'interesse generale del Paese (e perchè non possano verificarsi nell'avvenire ulteriori infrazioni valutarie che potrebbero dar luogo a scandali di proporzioni molto più vaste di quelle che ebbero a lamentarsi nel periodo 1950-51) la ormai indilazionabile riorganizzazione istituzionale e funzionale dell'Ufficio italiano dei Cambi, togliendo il medesimo dalle dipendenze della Banca d'Italia (che, per essere una Banca agente, dovrebbe per la materia valutaria, essere controllata proprio dall'Ufficio italiano dei Cambi) e ponendolo comunque alle dirette dipendenze dello Stato;

2) disporre un rigoroso e minuzioso accertamento e controllo presso il cennato U.I.C. onde assodare:

a) se il limite massimo del cinque per cento di scarico dell'impegno valutario, sull'importo della denuncia benestare all'esportazione di cui sopra, sia stato, e di quanto, superato;

b) in quali misure sono stati e vengono, definitivamente, scaricati gli impegni valutari riferentisi agli importi delle denuncie benestare delle principali merci che l'Italia esporta verso l'estero;

c) i criteri e la procedura in base ai quali — relativamente ai parziali, definitivi, incassi di valuta estera (scarico e verifica benestare) che, a fronte dell'originario maggiore importo valutario della denuncia benestare all'esportazione, vengano poi dichiarati dall'esportatore tramite la banca agente — l'U.I.C. ne convalida e ne riconosce, sia la fondatezza e la certezza dei motivi addotti, sia la autenticità dei relativi documenti esibiti, sia, infine, la regolarità e giustezza dell'operazione stessa (442).

GRISOLIA.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il Senatore Segretario a dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BISORI, *Segretario*:

Al Ministro dell'interno, per conoscere se ritenga lecito che la Pubblica Sicurezza, dopo aver

autorizzato un comizio, imponga all'oratore di evitare anche la più lontana allusione ad argomenti sgraditi a potenze straniere, come accade con sempre più allarmante frequenza e come è accaduto a Roma il 9 luglio 1952, nei confronti dell'interrogante a cui, alla presenza di moltissime persone intervenute ad un comizio indetto dai partigiani della pace, un commissario di pubblica sicurezza, pochi istanti prima che la manifestazione avesse inizio, fece perentorio divieto di parlare della Corea, della bomba atomica e della guerra batteriologica, minacciando che, in caso di infrazione a tale arbitrario divieto, avrebbe sciolto il comizio con largo spiegamento di forze di cui disponeva, non tenendo neppure conto che della folla facevano parte moltissimi vecchi, donne e fanciulli; e per sapere quali provvedimenti abbia preso per punire tali intollerabili abusi soprattutto gravi quando vengono commessi contro la libertà di parola di parlamentari che si rivolgono, in comizi regolarmente autorizzati, ai cittadini da cui essi hanno ricevuto il mandato di rappresentanza (2119).

BERLINGUER.

Al Ministro dell'industria e commercio, per sapere quali provvedimenti ha preso e quali intende prendere d'urgenza — sulla base dei due memoriali trasmessigli dalla Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.) e dalla Federazione impiegati e operai tessili (F.I.O.T.) — per affrontare la grave crisi che ha investito l'industria tessile e per alleviare lo stato di miseria di molte decine di migliaia di lavoratrici e di lavoratori costretti alla disoccupazione totale o parziale dalla chiusura di numerose fabbriche e dalle riduzioni di orario di lavoro (2120).

CASADEI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se corrisponda a verità la notizia pubblicata in data 23 luglio 1952 da numerosi giornali della capitale circa la presenza nella formazione della Legione Straniera combattenti in Indocina di 4.000 cittadini italiani; e se, in caso positivo, non ritenga di intervenire acconciamente presso il Governo della Repubblica francese affinchè venga posto risolutamente fine al delittuoso e spregievole commercio di miseria e di menzogne attraverso il quale tanti giovani italiani vengono trascinati a perigliose e spesso mortali avventure di guerra sotto bandiera straniera, e per ottenere e agevolare il ritorno in Patria, sciolti da un infame contratto, di quelli che già soggiacquero all'ignobile adescamento (2121).

TERRACINI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze, per conoscere quanto vi sia di vero nelle notizie secondo le quali il fabbricato detto « Manica Lunga » al Foro Italico non verrebbe restituito ad uso scolastico; e se non credano, qualunque sia l'importanza della nuova prevista destinazione, di dover rivedere l'eventuale deliberazione, in considerazione: 1° dell'inammissibilità per elementari ragioni igieniche e funzionali dell'attuale sistemazione di ripiego, che avrebbe dovuto avere durata strettamente transitoria nell'attesa del riattamento del fabbricato in parola proprio per una maggiore efficienza ai fini scolasici; 2° dell'impossibilità nell'imminenza della riapertura dei corsi di procurare altri locali; 3° del pregiudizio gravissimo che ne conseguirebbe in un settore così delicato alla popolazione di uno dei più popolosi quartieri di Roma.

Nè può sfuggire che si tratta del settore principale, accanto all'altro dell'insufficienza delle civili abitazioni, in cui la popolazione romana subisce da poco meno di un decennio, con le note tragiche ripercussioni per tanta parte dei più bisognosi, le conseguenze dei due fenomeni, di carattere e responsabilità tipicamente nazionali, dell'immigrazione incontenuta di intere masse di popolazione senza mezzi di sussistenza o possibilità di lavoro e del ritardo della lungamente invocata e promessa legge speciale per Roma, senza la quale, nonostante i volenterosi interventi sporadici, è inconcepibile una sana vita municipale della capitale (2122).

GERINI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e dell'interno, per conoscere le ragioni per cui venne rilasciato regolare passaporto all'ex capo mani-

polo della « Tagliamento » Dante Agostini contro il quale era stato emesso mandato di cattura per una serie di efferati delitti e per sapere quali provvedimenti sono stati presi nei confronti degli Enti moralmente responsabili per l'incidente verificatosi a Helsinki, dove « gli azzurri » si rifiutarono di portare — durante la sfilata finale dei Paesi partecipanti alle Olimpiadi — la bandiera nazionale, che dovette essere affidata a mani straniere (2123).

MACRELLI.

Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere se, dopo le gravi rivelazioni avutesi sull'ambiente dei pervertiti in seguito all'uccisione del dottor Caucci, non intendano prendere drastici provvedimenti onde reprimere un vizio che riverbera un'ombra sinistra sulla morale dell'odierna società.

Non bastano più le diffide, l'ammonizione, la vigilanza di polizia, i momentanei arresti, le denuncie con i relativi processi e le detenzioni negli istituti penitenziari, che, lungi dal correggere il male, lo aggravano, ma occorre isolare i tarati dalle turpi abitudini e se non è possibile rieducarli al buon costume bisogna confinarli in coatte colonie di lavoro (2124-*Urgenza*).

MENGHI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della marina mercantile, per sapere se risponda a verità la notizia che la nave « Roma », appartenente a società sovvenzionata, abbia accolto a bordo l'ex re Umberto al suono della marcia reale e innalzando la bandiera sabauda e, in caso affermativo, quali provvedimenti sono stati presi (2125).

MACRELLI.

Al Ministro dell'interno, premesso che il 10 luglio 1952 moriva in San Prospero di Modena Francesco Bergamini, vecchio combattente antifascista, per lunghi anni rinchiuso in Italia e in Francia in campi di confino e di concentramento al tempo dell'occupazione nazista, e poi, dopo la liberazione, per temeraria denuncia dell'autorità di polizia di Modena condannato per omicidio dalla Corte di assise della stessa città a trenta anni di reclusione, ma prosciolto con formula piena nel giudizio di Appello dai magistrati di Bologna dopo sei anni di reclusione ingiustamente sofferti con gravissimo danno della salute, così da sopravvivere solo tre settimane alla scarcerazione, denunciando lo sconcio procedere della questura di Modena, che, moralmente bollata dalla sentenza di piena assoluzione del Bergamini, anzichè umiliarsi e ricredersi, ha osato infierire ancora e nuovamente contro la sua vittima, ormai da morte sottratta a ogni umana malvagità, imponendo arbitrarie e offensive limitazioni alle onoranze funebri che famiglia e popolo intendevano rendere alla povera salma, si chiede quali misure siano state prese dinanzi all'unanime e sdegnata protesta della pubblica opinione, o quali si intenda prendere dopo questa denuncia in sede parlamentare per ammonire i dirigenti della polizia in quel di Modena e porre fine all'incosciente baldanza che troppo spesso li spinge a denunciare, sotto le più gravi imputazioni, cittadini onesti e generosi la cui vita viene distrutta dalle immeritate sofferenze fisiche e morali del carcere preventivo, nonchè a nutrire almeno, verso la memoria di coloro che furono uccisi dai loro inauditi e spaventosi errori, quel sentimento di umana pietà che dai popoli più barbari e nei tempi più tristi sempre si tributa ai morti (2126).

TERRACINI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere in relazione all'ordine del giorno accettato dal Governo e approvato all'unanimità dal Senato nella seduta del 5 aprile 1952 nonchè alla risposta all'interrogazione n. 2356, come giustifichi l'aperto contrasto fra l'atteggiamento del Governo, che si era impegnato ad equiparare le pensioni dei dipendenti dell'Amministrazione austro-ungarica con quelle dei pensionati delle altre provincie, con la citata risposta all'interrogazione che ritratta questo impegno e suona anche lesiva della deliberazione del Senato; e se non creda di rivedere il proprio atteggiamento negativo e di riconoscere che esso si fonda su criteri contraddittori, ingiusti, che appariscono dei veri pretesti

e si risolvono in una posizione contraria ai più elementari princìpi di uguaglianza e di rispetto per i diritti degli italianissimi cittadini delle terre redente (2127).

BERLINGUER.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza del disastro avvenuto il 13 settembre 1952 a Torpe — provincia di Nuoro — nei lavori che si iniziavano per mettere in attività una miniera, e per il quale tre lavoratori trovarono la morte, e vari altri sono riusciti a stento a salvarsi ma si sono dovuti ricoverare di urgenza nell'ospedale di Nuoro; per sapere se si sono accertate le cause di tale disastro, e quali provvedimenti sono stati adottati al riguardo; e per sapere infine se e come si è stabilito di andare incontro alle necessità delle famiglie delle vittime (2128).

MASTINO, OGGIANO.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se le statue rinvenute negli scavi tuttora in corso a Villa Adriana saranno conservate nella Villa stessa, come è unanime e legittimo desiderio dei cittadini di Tivoli. Se le statue hanno bisogno di qualche riparazione, questa può essere eseguita anche in loco, secondo gli esperti. La giusta aspirazione dei tiburtini non dovrà essere delusa dal parere di qualsiasi superiore consesso, cui nessuna legge impone di ricorrere (2129).

MENGHI.

Al Ministro dell'interno, per conoscere con quale criterio, in base a quali leggi od ordini speciali e per quale scopo la Questura di Napoli abbia obbligato di sottoporsi a visita sanitaria alcune ballerine scritturate, con regolare contratto di lavoro, in quella città, ed intenda inoltre schedarle, raccogliendo le loro fotografie, dati anagrafici, ecc.

L'interrogante chiede il parere del Ministro su questo illegale, umiliante e degradante trattamento fatto a lavoratrici dello spettacolo, cittadine italiane che andrebbero invece protette e tutelate nella loro dignità (2130-*Urgenza*).

MERLIN Angelina.

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere come intenda provvedere alla disperata situazione scolastica napoletana, situazione definita tragica dal provveditore agli studi della provincia di Napoli in una sua recente intervista (2131-*Urgenza*).

JANNELLI.

Al Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per apprendere quali provvedimenti ed accorgimenti intendano adottare per ovviare agli inconvenienti, ripetutamente denunziati, presentati dall'assistenza ospedaliera della città di Napoli, e per conoscere le ragioni che hanno sinora vietato l'applicazione delle misure indicate dalla relazione del prefetto Foti sugli ospedali cittadini (2132-*Urgenza*).

JANNELLI.

Ai Ministri dell'interno e della difesa, per sapere le ragioni per le quali hanno acceduto alla concessione al Comando del Sud Atlantico del complesso noto come « Fondazione Banco di Napoli per i Figli del Popolo » in località Bagnoli di Napoli — allontanando così, per la seconda volta, la possibilità di dare ricetto, educazione ed istruzione alle centinaia di bambini poveri, incolti ed affamati che affollano le vie periferiche, e talora anche le centrali, della città (2133).

JANNELLI.

Al Ministro della marina mercantile, per sapere se risponde a verità la notizia data dalla stampa dell'istituzione di una Commissione ministeriale per predisporre: « una legge organica e con effetti continuativi che risponde alla duplice esigenza di favorire il compimento e il rinnovamento del nostro naviglio mercantile in tutte le sue differenti caratteristiche e di risolvere il problema organizzativo ed economico dell'industria cantieristica ».

In caso affermativo desidero conoscere quale è stata la ragione per la quale da detta Commissione sono stati esclusi i rappresentanti dei lavoratori dei Cantieri navali (2134-*Urgenza*).

ROVEDA.

Al Ministro dell'interno: premesso che, in occasione delle recenti elezioni amministrative, è stato disposto il rinvio di quelle del comune di Careri (Reggio Calabria) per il motivo che, in vista della costituzione in comune autonomo della frazione di Natile, approvata dalla Camera dei deputati ma non dal Senato, si è ritenuto opportuno attendere la risoluzione del conflitto legislativo in materia per procedere dopo alla rinnovazione dell'amministrazione del suddetto Comune; premesso ancora che, in seguito alle alluvioni dell'ottobre 1951, è stato disposto il trasferimento dell'abitato di Natile in contrada « Angelica » molto più vicina al centro di Careri, per cui è consigliabile in atto procedere alle elezioni amministrative per avere un'amministrazione nuova e che risponda alla fiducia del corpo elettorale fino a che non sarà sistemato il nuovo abitato, si chiede di sapere se non si ritenga opportuno revocare la disposizione del rinvio e procedere nel più breve tempo possibile alla rinnovazione degli amministratori, richiesta da tutti i cittadini di Careri e di Natile (2135).

MUSOLINO.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro del commercio con l'estero, per conoscere: 1) se è vero che l'esportazione delle fisarmoniche è stata assoggettata al controllo dei prezzi minimi di vendita; 2) quali sarebbero state eventualmente le ragioni che avrebbero determinato tale provvedimento; 3) se non intenda riesaminare il problema, atteso che la maggior parte dei produttori ed esportatori è contraria ad ogni forma di disciplina alla esportazione ritenuta pregiudizievole agli interessi della categoria stessa per le ovvie considerazioni di carattere generale ed in particolare di natura economico-produttivistica ed anche per la forte e crescente concorrenza straniera che da una qualsiasi regolamentazione acquisterebbe maggior potenza ed avrebbe maggior possibilità di penetrare in quei mercati, attualmente acquisiti alla produzione italiana (2367).

CARELLI.

Al Ministro degli affari esteri. Gli interroganti, conosciuta la misera sorte di migliaia di connazionali partiti per l'Australia con regolare contratto di lavoro ed ammassati da molti mesi nel campo di concentramento di Bonegilla (Victoria), in condizioni disagiate, privi della possibilità di acquistare perfino i generi di prima necessità, malnutriti ed umiliati, interrogano l'onorevole Ministro degli affari esteri per sapere: 1) se non ritenga necessario esprimere al Governo australiano la indignazione del popolo italiano per il trattamento usato ai nostri connazionali, lusingati col miraggio di un sicuro rimunerativo lavoro e sottoposti, invece, ad un trattamento incivile e deprimente, nel quale si può ravvisare anche la premessa per condurre quei lavoratori ad uno stadio di disperazione tale da far loro accettare qualsiasi impiego, ed a qualsiasi condizione, come il trasferimento, che del resto fu già ventilato, quali truppe mercenarie contro quei popoli dell'Estremo Oriente che sono impegnati in una eroica lotta in difesa della loro indipendenza nazionale; 2) quali iniziative intenda assumere perchè i lavoratori vedano riconosciuti i propri diritti o, in difetto, e come del resto essi stessi richiedono, siano rimpatriati previo rimborso di quanto ad essi dovuto in base al contratto controfirmato dal Governo australiano.

Gli interroganti chiedono inoltre come l'onorevole Ministro degli affari esteri intende agire per sottrarre a simile infelice sorte le migliaia di altri lavoratori italiani che sono in viaggio o si apprestano a partire per l'Australia sulla base delle stesse premesse, muniti di identico contratto e con analoghe oscure prospettive (2368).

COLOMBI, MONTAGNANI, BITOSSI.

Al Ministro delle finanze, per sapere se gli risulti che nell'importantissimo ufficio del registro di Prato scarseggiano gli impiegati (2369).

BISORI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi che hanno determinato il recente provvedimento di aumento del biglietto di ingresso al Parco della reggia di

Caserta senza distinguere tra indigeni e forestieri, e per sapere se non intenda revocarlo, considerato il grave disappunto dei cittadini casertani per lo sproporzionato e palesemente ingiustificato aumento che li priva di un privilegio sempre goduto ed al quale non gradiscono rinunciare (2370).

SANTONASTASO.

Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se non ritenga opportuno disporre che alle comunicazioni telefoniche del Senato e della Camera dei deputati sia riconosciuto il carattere di urgenza (2371).

CARELLI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se sia nella facoltà del Capo di compartimento dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali di Ancona frapporre ostacoli alla esecuzione del piano di ricostruzione dell'abitato del comune di Chiaravalle.

In fatto l'Amministrazione comunale ebbe ad approntare, subito dopo la fine della guerra, un piano di ricostruzione del paese semidistrutto dai bombardamenti che fu approvato e reso esecutorio dal Ministero dei lavori pubblici con decreto n. 3588 del 20 marzo 1947 e prorogato, sino al 20 marzo 1957, con successivo decreto ministeriale 18 marzo 1949, n. 608.

In esecuzione di detto piano, l'Amministrazione comunale, con sua deliberazione n. 199 del 19 novembre 1951, approvata con decreto prefettizio n. 38043, div. 4 del 6 dicembre 1951, deliberava di procedere alla costruzione della nuova « Via della Repubblica » parallela al Corso Matteotti « Strada Statale 76 » e ad una delle trasversali di collegamento fra detta nuova via e il Corso Matteotti stesso.

Tali nuove costruzioni sboccano entrambe ad angolo retto nel centro abitato sulla strada statale 76, senza che, a suo tempo e nei termini prescritti, siano state sollevate, nè da parte dei proprietari, nè da parte dell'A.N.A.S., eccezioni di sorta, eccezioni che, comunque, devono intendersi rimosse con l'approvazione del piano regolatore.

In sede di esecuzione dei lavori, l'Amministrazione provvide all'acquisto del terreno mediante contrattazione diretta coi proprietari, raggiungendo con tutti l'accordo sulla misura delle indennità da corrispondersi ad eccezione di uno di essi che, per una superficie di mq. 148, chiese un risarcimento di lire 3 milioni, ritenuto assolutamente esoso.

Non avendo potuto, quindi, raggiungere l'accordo con il predetto proprietario, l'Amministrazione comunale chiese ed ottenne dalla prefettura di Ancona il predetto decreto numero 38043/4 del 6 dicembre 1951 in forza del quale il comune di Chiaravalle era autorizzato ad occupare, in via d'urgenza, l'area del predetto proprietario.

Così perfezionate le condizioni, il Comune deliberava l'appalto dei lavori che attualmente sono in corso con l'approvazione di tutti gli organi competenti.

È a questo punto, e cioè a lavori quasi ultimati, che il Capo compartimento dell'A.N.A.S. di Ancona interveniva, su sollecitazione del proprietario non concordatario, per suggerire al Comune una variante al piano di ricostruzione che avrebbe modificato sostanzialmente il piano stesso, la posizione giuridica nei confronti dei terzi ed, infine, quella nei confronti dell'appaltatore, pretestando ragioni di visibilità che, dalla modifica suggerita, sarebbero state peggiorate.

L'Amministrazione comunale ha fatto presente di non poter accettare tali modificazioni e di non poter decampare dalla esecuzione del piano di ricostruzione così come esso è stato previsto ed approvato.

Per tutta risposta, il Capo compartimento dell'A.N.A.S., non solo ha diffidato il Comune dalla ulteriore esecuzione dell'opera, ma ha, anche, disposto per impedire l'accesso sulla costruenda strada dalla statale 76.

L'interrogante chiede se sia lecito ad un Ente pubblico, per favorire gli interessi di un privato, tentare così di ostacolare lo sviluppo della viabilità e della ricostruzione edilizia secondo il piano che questo Ministero ha, a suo tempo, approvato (2372).

MOLINELLI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro delle finanze, per conoscere se non ritengano di rimuovere senza ulteriore indugio ogni possibile difficoltà burocratica affinchè siano portati ra-

pidamente a compimento i lavori di finimento del blocco di ottanta appartamenti costruito per conto I.N.C.I.S. in località parallela al Corso del Popolo qui in Mestre.

La costruzione è sospesa da oltre un anno sicchè in questa località, fortemente deficitaria di alloggi in conseguenza delle distruzioni di guerra e del continuo aumento di popolazione dovuto a forte immigrazione ed a forzato sfollamento di Venezia, la mancata abitabilità di ottanta appartamenti pressochè ultimati è motivo di severe quanto giustificate critiche.

Il sottoscritto segnala altresì il grave ingiustificato danno all'erario in conseguenza del mancato realizzo incasso pigioni valutabili in mensili circa lire cinquecentomila la cui capitalizzazione avrebbe reso possibile la costruzione di un altro blocco di case su terreno antistante alle citate costruzioni ancora incomplete, terreno di proprietà demaniale.

Nè può ritenersi giustificazione del lamentato ritardo l'avvenuto fallimento da circa due anni addietro dell'impresa appaltatrice.

Si tenga il dovuto conto che per queste non fortunate costruzioni si sono già spesi oltre duecento milioni e che per il completamento dell'opera non si prevede una spesa maggiore di circa dieci milioni.

Fa presente il sottoscritto infine che gli assegnatari dei suddetti ottanta appartamenti, tutti evidentemente impiegati dello Stato, vivono in situazione di grave disagio (2373).

TOMMASINI.

Al Ministro dell'interno, per sapere:

1) perchè una deliberazione adottata dal comune di Terni il 9 maggio 1951, portante il n. 556, ed avente per oggetto la « concessione di una indennità di cessazione dal servizio a favore del personale dipendente » e mirante — tra l'altro — a porre in pratica i ripetuti princìpi dello sfollamento, svecchiamento, ecc., onde immettere in ruolo non pochi giovani che attendono da tanti anni il loro passaggio in pianta, dopo essere stata trattenuta ben quattro mesi dalla Prefettura, sia stata inviata — sotto il pretesto della « competenza », ma al solo scopo di farla respingere non ostante l'ambiguo parere favorevole — alla Commissione centrale della finanza locale, sebbene la prelodata Prefettura fosse a completa conoscenza che delibere perfettamente analoghe erano state approvate e poste in esecuzione in numerosissimi Comuni d'Italia col semplice visto delle rispettive Giunte provinciali amministrative;

2) dinanzi al recente annullamento della delibera in questione da parte della suddetta « Commissione centrale » (sotto l'apparente ragione del bilancio « deficitario », quando è da tutti risaputo che il comune di Terni perviene al pareggio con mezzi propri, cosa che purtroppo non è in grado di fare quasi nessun altro ente capoluogo di provincia), quali provvedimenti — non foss'altro per ragioni di giustizia — il Ministro intende adottare allo scopo di evitare una grave agitazione, provocata dagli umori di qualche burocrate di Terni, e che può considerarsi già in atto da parte del personale del Comune che si vede posto in inesplicabili condizioni di inferiorità anche rispetto ai colleghi di centri vicini, ed appartenenti alla stessa regione (come Spoleto, Foligno e Perugia) ove da tempo identiche delibere hanno piena applicazione malgrado che le condizioni di bilancio siano sventuratamente molto peggiori di quelle di Terni (2374).

FABBRI.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se intende portare a 350.000 quintali il contingente di grano ammassabile nella provincia di Cagliari, come è richiesto dai Comuni e dagli agricoltori, i quali hanno fatto presente ai competenti organi locali che i 280.000 quintali loro assegnati come lo scorso anno sono insufficienti ad esercitare una efficace azione sul prezzo del grano e a soddisfare le giuste richieste dei produttori in quanto, mentre la produzione del 1951 si è aggirata sui 887.000 quintali, il raccolto del 1952 si prevede raggiunga 1.070.000 quintali (2375).

CARBONI.

Al Ministro dell'interno: il prefetto di Ancona ha comunicato a parlamentari ed ai rappresentanti dell'Istituto nazionale assistenza confederale (I.N.C.A.) e dell'Unione donne italiane (U.D.I.) che il Ministero dell'interno ha

negato per la provincia di Ancona e per il 1952 il contributo che dette Associazioni percepivano da diversi anni per la gestione delle colonie estive da esse organizzate, dichiarando altresì che non era in grado di comunicare le ragioni.

Poichè questa attività non ha mai dato luogo a rilievi, nei confronti di detti Enti, e le colonie da essi gestite hanno assolto il loro compito con soddisfazione delle famiglie dei bambini loro affidati e delle Autorità preposte al controllo, chiedo quali sono i motivi validi che hanno indotto il Ministero ad adottare tale provvedimento (2376).

RUGGERI.

Al Ministro dei trasporti. Con mia interrogazione 4 agosto 1949 — ricordate le vigenti norme per cui tutti i veicoli a trazione meccanica devono essere forniti « di un apparecchio silenziatore atto ad eliminare il rumore », apparecchio che deve esser sempre mantenuto « in perfetta efficienza », e la particolare norma secondo cui il silenziatore dei motocicli deve esser munito di uno speciale dispositivo « tale da consentire una silenziosità maggiore di quella normale » e dev'esser sottoposto dalle ditte costruttrici alla preventiva approvazione di codesto Ministero — domandai se, di fronte al crescere di abusivi rumori stradali, codesto Ministero non ritenesse conveniente adottare varie misure che suggerivo.

Con nota 29 agosto 1949, n. 19/67/2686 codesto Ministero mi comunicò, tra l'altro, gli estremi di un telegramma che, dopo la mia interrogazione, aveva inviato a tutte le Prefetture e genericamente confermò che i modelli dei silenziatori erano sottoposti alla preventiva approvazione dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Di fronte all'imperversare, sempre crescente, dei rumori stradali e particolarmente di quelli causati dai motocicli di qualsiasi specie, con danno sempre maggiore della quiete pubblica e per il turismo, domando:

1) se codesto Ministero ritenga che l'Ispettorato generale, o gli organi che ne dipendono, compiano col rigore dovuto dalla legge le loro funzioni sui silenziatori e, in caso negativo, se non ritenga richiamarli nel modo più severo all'osservanza dei loro doveri;

2) se, qualora codesto Ministero ritenga che gli attuali rumori siano da imputare non a corrività dell'Ispettorato circa i silenziatori, non creda promuovere una sistematica applicazione delle sanzioni previste per tali alterazioni dalle vigenti leggi, nonchè una generale revisione dei silenziatori; e non creda altresì proporre un aggravamento delle sanzioni anzidette (2377).

BISORI.

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere quali cause abbiano determinato il tentativo di rivolta, avvenuto nel carcere di Noto il 10 agosto corrente, e quali provvedimenti siano stati presi o siano per essere presi onde impedire che possano in avvenire ripetersi simili eventualità (2378).

PERSICO.

Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se hanno notizia delle condizioni dello stabilimento scolastico di Arquà Polesine, opera costruita durante il regime fascista, oltre che secondo criteri estetici e funzionali contrari al buon gusto e al buon senso, con materiale assolutamente deficiente, come forati e cartone pressato.

Attualmente l'edificio, che presenta profonde screpolature ai muri esterni e alle pareti interne, crollo di fondamenta, buche enormi ai pavimenti dello spessore di due dita, è inservibile per l'uso cui inizialmente fu adibito, e costituisce un grave pericolo per i passanti e per i ragazzi inconsapevoli che ne fanno teatro dei loro liberi giochi.

A meno che non lo si voglia lasciare nell'attuale condizione come testimonianza delle opere largamente redditizie per gli speculatori del tempo fascista, o come simbolo di una potenza, non più solida, se pur pericolosa, di quei muri foderati di cartone, l'interrogante chiede se non ritengano urgente e necessaria la demolizione del detto edificio. E poichè anche dalle rovine qualche cosa di utile gli uomini di buona volontà possono trarre, chiede che il materiale, eventualmente recuperabile, sia impiegato per la costruzione di piccoli edifici scolastici alla

periferia di Arquà, che ne è priva, con grave danno degli scolari, ammassati nell'antico stabilimento, ancor solido, ma insufficiente ad ospitare la numerosa popolazione scolastica (2379).

MERLIN Angelina.

All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per apprendere se ritenga rispondente a giustizia e, quindi, urgentemente doveroso che il servizio prestato nelle Prefetture dalle poche ostetriche ivi assunte in via di esperimento e poi obbligate a rimanervi per parecchi anni, sia valutato ad ogni effetto — quello della pensione compreso — in modo che non abbiano a riportare, senza alcuna loro colpa e per avere atteso lodevolmente agli incarichi loro affidati, i notevoli danni a cui altrimenti andrebbero incontro (2380).

TRIPEPI.

Al Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere se il Consiglio dei ministri abbia approvato il disegno di legge concernente « il trattamento di quiescenza in favore degli iscritti alla Cassa di previdenza dei sanitari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti alle pensioni ».

L'interrogante, che più volte ha richiamato l'attenzione del Parlamento e del Governo sul problema del miglioramento delle retribuzioni e del trattamento di quiescenza a favore dei sanitari condotti — eroi oscuri di quotidiane battaglie contro il male — sollecita la presentazione al Parlamento del menzionato disegno di legge, per venire incontro ai voti formulati dagli interessati fin dal 1948, e per dare alla benemerita categoria un segno concreto dell'alta considerazione in cui meritatamente è tenuta (2381).

BOSCO.

Al Ministro dei trasporti, per sapere se le formalità di appalto per la costruzione e definitiva sistemazione dei ponti sull'Adda a Pizzighettone e sull'Oglio a Marcaria della linea ferroviaria Codogno-Cremona-Mantova, hanno avuto seguito e se le ditte aggiudicatarie dell'appalto intendono o meno dare esecuzione ai lavori.

L'onorevole Ministro fin dal febbraio scorso aveva dato assicurazione in proposito all'interrogante (interrogazione 2061), ma i lavori non sono stati ancora iniziati. Il disagio sull'importante tronco ferroviario che unisce Milano a Mantova si prolunga inspiegabilmente ed è causa di fondate rimostranze delle popolazioni e delle Amministrazioni pubbliche locali. Urge l'immediato intervento degli Uffici ministeriali (2382).

ZELIOLI.

Al Ministro dei trasporti. All'inizio dell'anno l'onorevole Ministro alla interrogazione 2033 del sottoscritto rispondeva che allo scopo di attuare il raccordo della ferrovia secondaria Cremona-Rovato-Edolo con le Ferrovie dello Stato nella stazione di Cremona, la direzione delle Ferrovie dello Stato aveva da tempo studiato il progetto che sin dall'ottobre scorso aveva comunicato alla Società esercente la predetta ferrovia.

Poichè l'onorevole Ministro assicurava che nuovamente sarebbe stata invitata la Società concessionaria a pronunciarsi in merito al progetto, si chiese se la S.N.F.T. ha dato comunicazione al riguardo e se non si ritiene necessario favorire il superamento delle difficoltà amministrative che durano da anni per giungere alla sollecita soluzione nell'interesse delle popolazioni e del traffico (2383).

ZELIOLI.

Al Ministro dei lavori pubblici, al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro delle finanze. Premesso che, in seguito alle alluvioni del 17-19 ottobre 1951 l'abitato di Africo (Reggio Calabria) venne distrutto e la sua popolazione sfollata in diversi centri di raccolta, in attesa di nuova sistemazione nel nuovo centro che è in via di costruzione presso Bianconuovo, per disposizioni del Ministro dei lavori pubblici, si chiede conoscere quali provvedimenti si intendono adottare nell'interesse degli sfollati, acchè questi, prima di prendere stanza definitiva nella nuova residenza, abbiano assicurata una base economica tale da consentire loro una vita civile, tenendo presente che la popolazione si compone prevalen-

temente di coltivatori diretti, di braccianti, di pastori e di piccoli proprietari.

L'interrogante fa presente: 1) che il vecchio comprensorio di Africo, oggi alluvionato, dista ben trentacinque chilometri dal nuovo centro, ragione per cui non è possibile ai trasferiti di coltivare le proprie terre nel luogo di origine e di svolgere una qualsiasi altra attività economica per il mantenimento di se stessi; 2) che gli sfollati, attraverso esposti, agitazioni e ricorsi, hanno fatto presente la loro viva preoccupazione per mancata garanzia da parte dello Stato di qualsiasi sussistenza nel nuovo stato di cose che assicuri il loro avvenire; sussistenza che essi desiderano procurarsi onestamente col loro lavoro e con la loro intelligenza al pari di tutti gli altri cittadini italiani.

Ciò premesso l'interrogante, richiamandosi ad una sua precedente interrogazione in merito, fa presente che lo Stato può con vantaggiosa prospettiva per sè e per la popolazione di Africo nuovo, utilizzare, attraverso l'istituto della permuta, le terre che verranno riscattate dalla bonifica del vicino torrente « La verde » che si inizierà quanto prima, ottime per qualità ed ubiquità ed in quantità sufficiente per soddisfare le esigenze dei coltivatori diretti e dei proprietari, col dare in cambio di quelle che questi lasceranno allo Stato nel comprensorio del vecchio Comune per il rimboschimento progettato e da progettare in funzione della sistemazione montana da parte dell'azienda forestale di Stato.

Lo Stato, in virtù della legge 13 febbraio 1933, n. 215, potrà avere in disponibilità patrimoniale per la permuta le terre riscattate dalla bonifica, attraverso la sdemanializzazione di circa 400 ha. ricavabili, il cui valore agricolo è decuplo rispetto a quello delle terre alluvionate e montane di Africo vecchia e potrà così ricompensare in qualche modo i danni subìti da quella popolazione agricola e pastorale senza ulteriore spesa e con prospettiva di valorizzazione delle terre bonificate.

Solo così lo Stato potrà garantire l'avvenire della popolazione di Africo nuovo, mentre per i braccianti disoccupati si potrà provvedere coi lavori della stessa bonifica.

Inoltre il credito di miglioramento previsto dalla legge 1° luglio 1946, n. 31 e della legge 10 gennaio 1952, n. 3 (per i proprietari alluvionati) darà la possibilità di rendere in breve tempo altamente produttive le terre date in permuta, sia nell'interesse dei nuovi coltivatori, sia dello Stato.

Un tempestivo provvedimento da parte de' Ministri interrogati, ciascuno nell'àmbito di propria competenza ed in accordo fra loro, potrà tranquillizzare gli sfollati di Africo, che, colpiti da un immane disastro, rimasti senza tetto, raccolti qua e là nella provincia di Reggio Calabria, senza lavoro ed in preda ad un senso di profondo disagio per l'ozio a cui oggi sono costretti a vivere, attendono con ansia vivissima una sistemazione economica e morale (2384).

MUSOLINO.

Al Ministro del tesoro, per sapere quante sono « di preciso » a tutt'oggi (31 agosto 1952) le pratiche di pensione non esaurite, tanto per la prima quanto per la seconda guerra mondiale; e come intende provvedere perchè il diritto dei richiedenti sia, nel modo più rapido e nei più brevi termini, finalmente riconosciuto (2385).

LOCATELLI.

Al Ministro dell'interno, per sapere come mai l'ex capomanipolo Dante Agostini, uno dei massacratori della « Tagliamento », recentemente condannato dal tribunale militare di Milano a ventidue anni di reclusione, abbia potuto non solo sfuggire alle doverose ricerche della Polizia, ma ottenere un passaporto per partecipare tranquillamente alle Olimpiadi in Finlandia (2386).

LOCATELLI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non crede giusto ed opportuno integrare, « per il prossimo anno scolastico », la scuola d'avviamento di Binasco (Milano) con l'indispensabile istituzione della terza classe, provvedimento reclamato da tutto il paese e da tutta la popolazione della zona (2387).

LOCATELLI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga opportuno riprendere e

intensificare i lavori di esplorazione e di scavo nella zona archeologica di Mevaniola (Galeata in provincia di Forlì) che in passato interessarono anche studiosi stranieri — specialmente tedeschi — e che portarono a interessanti rinvenimenti e rivelazioni, mettendo in luce anche il palazzo ritenuto di Teodorico (2388).

BRASCHI.

Ai Ministri dell'industria e commercio, del commercio con l'estero e degli affari esteri, per sapere se, in relazione alla grave crisi che investe l'industria tessile nazionale con deleterie conseguenze per decine di migliaia di lavoratori sospesi, licenziati o minacciati di licenziamento, nonchè per un cospicuo numero di piccole e medie aziende che trovansi in situazioni precarie e in considerazione del fatto che detta crisi è dovuta anche alla diminuzione delle esportazioni, non si intenda provvedere ad elaborare ed attuare concrete misure atte a riaprire l'esportazione di una aliquota delle nostre produzioni tessili verso il grande mercato della Repubblica Popolare Cinese così come stanno facendo altri Paesi, prima fra di essi l'Inghilterra (2389).

MONTAGNANI, ALBERGANTI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere perchè ai minorati di guerra t. b. c., a favore dei quali era stato fissato un trattamento di cura climatica di giorni 60 con la diaria di lire 2.100, si dia oggi dall'Opera nazionale invalidi di guerra un trattamento diverso e che arriva fino a dieci giorni soltanto con la diaria ridotta a lire 1.500, e ciò per i minorati residenti nei luoghi periferici, rimanendo fermo il trattamento migliore a favore dei minorati residenti nei grandi centri; e se, riconosciuta l'ingiustizia del fatto, codesto onorevole Presidente intenda di intervenire e di provvedere (2390).

FILIPPINI.

AI Ministro dei lavori pubblici, per sapere quali urgenti disposizioni pensa di adottare in ordine alle legittime richieste del comune di Bivongi in provincia di Reggio Calabria espresse nella delibera di quel Consiglio comunale del 20 agosto 1952 regolarmente trasmessa al Ministero (2391).

MANCINI.

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle poste e delle telecomunicazioni. In occasione del pagamento delle pensioni della Previdenza sociale, relative al bimestre settembre-ottobre e alla liquidazione degli arretrati spettanti agli aventi diritto, l'ufficiale postale di Manfredonia ha trattenuto, d'autorità ed arbitrariamente, ad ogni pensionato, delle somme varianti dalle 80 alle 150 lire consegnando in sostituzione un bollino di un Istituto religioso.

A nulla sono valse le proteste degli interessati.

Interrogo pertanto gli onorevoli Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle poste e telecomunicazioni per conoscere quali provvedimenti disciplinari intendono prendere a carico del citato ufficiale postale per l'arbitrio commesso e se intendono disporre immediatamente la restituzione delle somme indebitamente trattenute agli interessati (2392).

FIORE.

Ai Ministri dell'industria e commercio, del commercio con l'estero e delle finanze. L'industria vetraria italiana per difetto di materie, arretratezza di impianti, elevatezza di costi si trova sempre più soffocata dalla concorrenza straniera. In Empoli, che è il maggior centro vetrario della Toscana, la crisi del vetro si manifesta in modo particolarmente doloroso.

Domando quali siano le opinioni e gli intendimenti del Governo rispetto a quella crisi. E particolarmente domando se non si riterrebbe opportuno: 1) proteggere, in questo difficile momento, l'industria italiana, escludendo e contingentando talune esportazioni e aumentando i diritti d'entrata sul vetro; 2) facilitare il rinnovamento degli impianti, specie con agevolazioni nei finanziamenti (2393).

BISORI.

Al Ministro dell'interno. Si è divulgata la notizia di un prossimo trasferimento del battaglione di polizia a Vibo-Valentia, scelta

come la sede più adatta, specie per la sua centralità.

Chiedo di conoscere se la notizia sia esatta, e quali, eventualmente, i motivi dell'inopportuno provvedimento (2394).

SALOMONE.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se non ritenga opportuno ed urgente provvedere e intervenire: *a*) perchè sia data una congrua e definitiva sistemazione agli Archivi di Stato oggi disseminati in varie parti di Roma, raccogliendoli nella zona dell'E. 42 come dai competenti e dalle categorie interessate si reclama; *b*) perchè sia lasciato a disposizione del Senato della Repubblica il palazzo della Sapienza che, per la sua ubicazione, oltre che per l'ampiezza e solennità della sua mole, si presterebbe perfettamente per la sistemazione degli uffici e dei servizi del Senato stesso, in crescente disagio e sofferenza per l'angustia dello spazio (2395).

BRASCHI.

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere gli intendimenti del Ministero in ordine alla regolarizzazione del servizio giudiziario presso la Pretura di S. Vito al Tagliamento (Udine) dove da qualche anno manca un Pretore titolare e si avvicendano Pretori applicati, a termini brevi, determinandosi praticamente una grave mancanza di funzionalità dell'Ufficio, gravato di arretrati; dove in questi tempi è venuto anche a mancare il Cancelliere titolare; dove manca un servizio di titolare nell'Ufficio di Ufficiale giudiziario a cui si provvede con applicazioni saltuarie e di difficoltosa attuazione sia per la distanza dalla sede dell'Ufficiale giudiziario applicato sia per la mole di lavoro cui deve attendere sia per la notevole estensione della circoscrizione; dove infine, nonostante ripetute istanze non si è riusciti ad ottenere neppure la nomina di un Vice Pretore onorario (2396).

TOMÈ.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere le ragioni per cui la Corte dei conti ha ritenuto non ammissibile la spesa prevista per la costruzione del padiglione di chimica e fisica dell'Università di Pavia, e non ha registrato il relativo decreto ministeriale (2397).

CANEVARI.

Al Ministro dell'interno, per conoscere quando l'Amministrazione della pubblica sicurezza intende uniformare il trattamento caro-pane a tutti i componenti il Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, giuste le norme in vigore.

Come è noto, il decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, istitutivo di detta indennità, sancisce, all'articolo 1, comma secondo, che la « Indennità di cui al precedente comma (L. 104 per tutto il personale statale indifferenziato) è stabilita nelle seguenti misure mensili per i dipendenti in possesso di carte annonarie supplementari per il pane: *a*) L. 156 per i salariati e braccianti agricoli; *b*) L. 208 per gli addetti ai lavori pesantissimi; *c*) L. 312 per i minatori e i boscaioli ».

Dette misure furono successivamente raddoppiate con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 734, ed ancora aumentate del 150 per cento con legge 8 agosto 1948, n. 1101.

Se si tiene presente la circolare n. 300 del 14 settembre 1946, diramata dall'Alto Commissario per l'alimentazione, ove fu disposta, con effetto dal 1° ottobre 1946, la corresponsione della razione pane maggiorata a tutti gli appartenenti ai vari corpi militarizzati (di Pubblica Sicurezza, di Finanza e delle Foreste, di custodia dei vigili del fuoco), in presenza appunto dei gravosi servizi a cui essi erano e sono sottoposti, (e ciò in analogia a quanto disposto per gli addetti ai lavori pesanti e pesantissimi), non vi è dubbio che agli stessi sarebbe spettato il trattamento caro-pane, previsto dal citato decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, a partire dal 1° dicembre 1948, data di abolizione della razione viveri per gli appartenenti al Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, nella misura non già di L. 520, com'è stato corrisposto, ma di L. 1.040, per il periodo dal 1° dicembre 1948 al 1° luglio 1951, data di entrata in vigore della legge 8 aprile 1952, n. 212.

Inoltre, in forza dell'articolo 9, comma secondo, della stessa legge 8 aprile 1952, dette

categorie conservano in atto, a decorrere dal 1° luglio 1952, il diritto all'assegno integrativo, pari all'eccedenza, rispetto all'indennità di L. 1.040, di quella percepita, di lire 520, consolidata quest'ultima nella indennità di carovita, ai sensi dell'articolo 9, comma primo, della suddetta legge (2398).

CANALETTI GAUDENTI.

Al Ministro delle finanze, per conoscere se non ritenga opportuno, allo scopo di evitare ai contribuenti il disagio di una duplice denuncia annuale dei propri redditi, disporre affinchè la dichiarazione dei redditi da effettuarsi all'Ufficio delle Imposte Dirette nel mese di marzo di ogni anno, sia valida ai fini della imposizione dei tributi locali (imposta di famiglia) (2399).

CANALETTI GAUDENTI.

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria e commercio, per sapere se e quali provvedimenti intendono adottare nei riguardi della Società Juta di Genova, con stabilimento jutiero a Lucca, e della Società marmifera Henraux di Querceta (Lucca) che allo scopo di portare i lavoratori, ivi adibiti, ad accettare forme di lavoro in contrasto con i contratti collettivi, sono giunte persino a limitare la produzione.

Infatti lo stabilimento jutiero ha immobilizzato 76 telai con la conseguente riduzione dell'orario lavorativo a 24 ore settimanali, mentre premono richieste di fornitura di tele da parte di molti consorzi agrari.

La Società marmifera Henraux, in data 4 settembre 1952, ha da parte sua proclamato la serrata delle cave in Versilia e rifiutato il pagamento dei salari maturati del mese di agosto gettando varie centinaia di lavoratori in disperate situazioni economiche (2400).

ANGELINI Cesare.

Al Ministro della difesa, per chiedergli se ritiene che certo capitano Biagio Campo della Compagnia Comando Legione Carabinieri di Bologna abbia agito conformemente ai suoi diritti facendo pervenire alle sedi periferiche dei Carabinieri con posta di servizio e facendo poi recapitare dai carabinieri stessi ad uffici ed enti locali la seguente lettera, intesa a far acquistare una sua pubblicazione privata. Ecco la lettera:

COMPAGNIA COMANDO LEGIONE
CARABINIERI - BOLOGNA

—

IL COMANDANTE

Bologna, 18 agosto 1952

Egregio Signor Sindaco,

aggiornato delle innovazioni che si sono verificate nella nostra legislatura, con riguardo soprattutto al nuovo ordinamento costituzionale, ho pubblicato un volume dal titolo « Il Codice Penale nella funzione della polizia giudiziaria ».

Per maggiore praticità il libro è stato disposto per ordine alfabetico, sì che la ricerca dei vari capi di reato possa avvenire con ogni speditezza.

Tutta la materia del codice penale è annotata con ampie spiegazioni illustrative che favoriscono l'intelligenza del lettore nel cogliere prontamente i caratteri distintivi e differenziali di ogni ipotesi — dalla delittuosa alla contravvenzionale — per ognuna delle quali è inoltre detto dell'azione procedurale della polizia giudiziaria: arresto obbligatorio, facoltativo, semplice denuncia, ecc.

Fiducioso che la pubblicazione possa meritare il favore della S. V. e interessare i funzionari e agenti dipendenti, mi permetto di inviarne copia sperando nel cortese accoglimento e nell'apprezzamento del lavoro che è stato compiuto con finalità essenzialmente pratiche.

Con ossequio. Cap. Biagio Campo

(2401).

TISSI.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere quali altri provvedimenti saranno adottati a favore dei viniviticultori, dopo quelli già lodevolmente presi, in seguito al sensibile aumento dei costi di produzione e della pressione fiscale (2402).

MENGHI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere a che punto sono le pratiche per eseguire o porre a termine i lavori per le strade: Arsoli-Cervara di Roma, Licenza-Civitella, Capranica-Guadagnolo, Palestrina-Carchitti, Cave-Rocca di Cave, Gerano-Rocca Santo Stefano, Rocca Canterano-Rocca di Mezzo.

Si tratta di paesi popolosi alle porte di Roma che non è giusto tenere ulteriormente in un deplorevole isolamento spesso assoluto (2403).

MENGHI.

Al Ministro del tesoro, per sapere se non ritiene rispondente a criteri di equità disporre il pagamento di un ulteriore acconto ai sinistrati di guerra (2404).

BUIZZA.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere: 1) se sia esatto che nel recente convegno di Ginevra sulle grandi strade europee l'A.N.A.S. abbia presentato un suo piano per l'Italia; 2) quale conto questo piano abbia tenuto, per la traversata dell'Appennino fra Bologna e Firenze, del bassissimo valico di Montepiano e particolarmente della progettata autostrada Bologna-Montepiano-Prato-Firenze; 3) quali siano stati i risultati del convegno (2405).

BISORI.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere le disposizioni date e i provvedimenti che intende prendere, nel campo di sua competenza, per la riparazione e la ricostruzione delle case rurali danneggiate o abbattute sull'Appennino romagnolo, specialmente nella vallata del Rabbi, a causa del terremoto dell'estate scorsa e ciò in aggiunta e a complemento degli interventi di pronto soccorso disposti dal Ministero dei lavori pubblici.

Faccio notare in proposito l'estremo disagio e il gravissimo danno di piccole e povere aziende agrarie della collina e della montagna che — a parte la custodia del bestiame — non possono affrontare l'inverno sotto le tende da campo messe a disposizione dal Provveditorato opere pubbliche di Bologna (2406).

BRASCHI.

Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno, ciascuno nell'àmbito della propria competenza, per conoscere se non ritengano urgente, in vista di eventuali alluvioni nella presente stagione autunnale, disporre lo sfollamento di tutta la popolazione dell'abitato della frazione di Natile del comune di Càreri, provincia di Reggio Calabria, su cui incombe immanente il pericolo di frana, già aperta dall'alluvione dell'ottobre 1951 a ridosso dell'abitato, al fine di evitare perdite di vite umane.

L'interrogante fa rilevare che il trasferimento in contrada « Angelica », disposto opportunamente, non si è potuto effettuare per la ritardata costruzione degli alloggi, i quali in piccolissima parte costruiti e quelli in via d'inizio non consentono la ricettività che di qualche diecina di famiglie, mentre ne occorrono oltre 250.

Gli sfollandi dovrebbero avere lo stesso trattamento economico ed assistenziale disposto per gli altri sfollati (2407).

MUSOLINO.

PRESIDENTE. Il Senato si riunirà nuovamente domani, mercoledì 1° ottobre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16, con i seguenti ordini del giorno:

ALLE ORE 10.

I. Interrogazioni.

II. Svolgimento dell'interpellanza:

MANCINELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Perchè dica le ragioni che hanno determinato oltre 140 licenziamenti di dipendenti degli stabilimenti militari di Bologna: O.A.R.E. - O.R.N.I.C.O. - Commissariato militare Casaralta direzione artiglieria, licenziamenti che si presentano col carattere evidente di rappresaglia (436).

ALLE ORE 16.

I. Discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:

1. Deputati LEONE ed altri. — Norme integrative della Costituzione concernenti la

Corte costituzionale (2472) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (23-*B*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

3. Norme sul *referendum* e sulla iniziativa legislativa del popolo (1608-*B*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

4. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953 (2147).

5. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953 (2474) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Stato di previsione della spesa del Ministero per il commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953 (2488) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (1279).

8. Riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina (1653).

9. Concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese (2426) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

10. Aumento del patrimonio dell'Istituto poligrafico dello Stato di lire 3 miliardi (2389).

11. TARTUFOLI. — Regolazione territoriale delle leggi per il Mezzogiorno (2422).

12. Disposizioni per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione (2396) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

13. Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assicurazioni sociali fra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, conclusa a Roma il 28 novembre 1951 (2255).

14. Convenzione relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le due stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, e relativo allegato, conclusa a Roma il 29 gennaio 1951 (2267) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

15. Autorizzazione della spesa di lire 7 miliardi 800 milioni per il funzionamento dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia per l'esercizio finanziario 1950-51 (2299) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

16. Soppressione della Gestione raggruppamenti autocarri (G.R.A.) (1786).

17. Costituzione e funzionamento degli organi regionali (2056) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

18. Modifiche alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per l'elezione dei Consigli provinciali (2283) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

19. Delegazione al Governo della emanazione di norme di attuazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (2276).

II. Seguito della discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:

1. Disposizioni sul collocamento a riposo dei dipendenti statali (1869).

2. MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

3. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

III. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile) (1790) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Discussione della seguente proposta di legge (*da abbinarsi ad un disegno di legge in esame presso le Commissioni*):

PORZIO e LABRIOLA. — Provvedimenti speciali per la città di Napoli (1518).

V. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,05).

Dott. MARIO ISGRÒ
Vice Direttore dell'Ufficio Resoconti